

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di

Sara De Vido e Sabrina Marchetti



Edizioni
Ca' Foscari

Genere, diritti e vulnerabilità

Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società

Serie diretta da | A series directed by
Sabrina Marchetti

1



Edizioni
Ca'Foscari

Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società

Direzione scientifica | Editor-in-Chief

Sabrina Marchetti (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Comitato scientifico | Scientific Board

Monia Azzalini (CARES scrl Osservatorio di Pavia)

Marcella Corsi (Sapienza Università di Roma, Italia)

Micaela Frulli (Università degli Studi di Firenze, Italia)

Emanuela Lombardo (Universidad Complutense de Madrid, España)

Dolores Morondo Taramundi (Universidad de Deusto, España)

Renata Pepicelli (Università di Pisa, Italia)

Raffaella Sarti (Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Italia)

Comitato di redazione | Editorial Board

Sara Dal Monico (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Sara De Vido (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Giulia Garofalo Geymonat (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Giuliana Giusti (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Letizia Palumbo (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

e-ISSN

ISSN



URL <https://edizioncafoscari.it/it/edizioni4/collane/ricerche-su-genere-e-inclusione-tra-accademia-e-so/>

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di

Sara De Vido e Sabrina Marchetti

Venezia

Edizioni Ca' Foscari - Venice University Press
2025

Genere, diritti e vulnerabilità
a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti

© 2025 Sara De Vido, Sabrina Marchetti per il testo
© 2025 Edizioni Ca' Foscari per la presente edizione



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte.

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited.



Certificazione scientifica delle Opere pubblicate da Edizioni Ca' Foscari: il saggio pubblicato ha ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione doppia anonima, sotto la responsabilità del Comitato scientifico della collana. La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca' Foscari, ricorrendo all'utilizzo di apposita piattaforma.

Scientific certification of the works published by Edizioni Ca' Foscari: the essay published has received a favourable evaluation by subject-matter experts, through a double blind peer review process under the responsibility of the Scientific Committee of the series. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca' Foscari, using a dedicated platform.

Edizioni Ca' Foscari
Fondazione Università Ca' Foscari | Dorsoduro 3246 | 30123 Venezia
<https://edizionicafoscari.unive.it/> | ecf@unive.it

1a edizione settembre 2025
ISBN 978-88-6969-951-1 [ebook]



Cover design | Progetto grafico di copertina
Lorenzo Toso

Genere, diritti e vulnerabilità / a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti — 1. ed. — Venezia: Edizioni Ca' Foscari, 2025. — viii + 104 pp.; 23 cm. — (Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società; 1). — ISBN 978-88-6969-951-1

URL <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-951-1/>
DOI <http://doi.org/10.30687/978-88-6969-951-1>

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti

Abstract

This first volume of the series *Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società*, promoted by Ca' Foscari University's CUG, explores the intersection of gender, rights, and vulnerability through a multidisciplinary lens. Contributions address EU equality policies, trafficking victim identification, institutional responsibility in gender-based violence, and embodied experiences of disability. The volume bridges academia and society, fostering inclusion and equity.

Keywords Gender Equality. Vulnerability. Human Rights. Discrimination. Inclusion.

Sommario

Introduzione: il genere fra diritti e vulnerabilità

Sara De Vido, Sabrina Marchetti 3

Vulnerabilità, genere e diritti: quali politiche in Europa?

Dolores Morondo Taramundi 7

L'identificazione delle donne vittime di tratta in Italia: politiche pubbliche tra agency e vulnerabilità

Francesca Cimino 25

La responsabilità istituzionale della violenza di genere contro le donne

Federica Valerio 41

La penalizzazione delle madri nel mondo del lavoro in Italia e in Europa

Serena Cescon 61

«A me non piace stare ferma, preferisco zoppicare, ma uscire»

Corporeità e (im)mobilità nei racconti di persone con anomalie
vascolari rare

Vanessa Marchegiani 85

Genere, diritti e vulnerabilità

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti

Introduzione: il genere fra diritti e vulnerabilità

Sara De Vido

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Sabrina Marchetti

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Con questo primo volume si inaugura una collana «Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società» promossa dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Università Ca' Foscari, che ha scelto di inserire questa importante iniziativa di divulgazione culturale nel suo 'Piano azioni positive' per il triennio 2024-2026.

L'intento della collana è quello di promuovere una sempre maggiore diffusione delle ricerche dedicate ai temi che caratterizzano l'azione dei CUG in ambito universitario. Spetta ai CUG difatti vigilare sul rispetto e la tutela della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché sull'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. Questo include aspetti importanti della vita di un ateneo quali l'accesso alle carriere, il trattamento e le condizioni lavorative, la formazione, la salute e la sicurezza; così come la garanzia di un ambiente di lavoro/studio improntato ai valori del benessere, del rispetto delle differenze e libero da ogni forma di violenza. È degno di nota come ciò riguardi, in ambito universitario, tutti i soggetti che partecipano alla vita di un ateneo: studenti, docenti e personale dipendente nel suo complesso, ponendo così una sfida importante,



Edizioni
Ca' Foscari



Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società 1

e-ISSN

ISBN [ebook] 978-88-6969-951-1

Open access

© 2025 De Vido, Marchetti | 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-951-1/001

vista l'eterogeneità e la complessità di queste categorie. A partire da tale sfida, questa collana si apre ad alcuni dei dibattiti di studio e ricerca più attuali nell'ambito delle scienze umane e sociali, ossia le tematiche della parità di genere e del contrasto alle discriminazioni, in un'ottica intersezionale e interdisciplinare.

Il segno che contraddistingue la collana è inoltre il tentativo, unico a livello nazionale, di valorizzare l'approccio CUG incentrato sul dialogo fra società e accademia, sulle contaminazioni fra scienze e intervento sociale, prendendo come suo oggetto sia l'analisi degli interventi di policy che la discussione teorica, sulla base di proposte da parte di studiosi/e di atenei italiani e esteri, in un'ottica multidisciplinare. Almeno un volume ogni anno sarà basato su una raccolta miscellanea dedicata a un tema individuato collegialmente dalle componenti del CUG e sulla base del quale il CUG aprirà una call for papers.

Il tema di questo volume è stato selezionato per sancire quella scelta di temi - genere, diritti e vulnerabilità - già al centro delle celebrazioni cafoscarine per la Giornata Internazionale per i diritti delle Donne 2024, organizzate dal CUG e Gender Equality Plan (GEP), come elemento cardine delle attività che entrambi portano avanti sinergicamente in materia di inclusione e parità di genere, in Ateneo. Il volume si apre difatti con un capitolo tratto dalla Lectio magistralis tenuta dalla prof.ssa Dolores Morondo Taramundi a Ca' Foscari in quella occasione. Sono state inoltre selezionate quattro proposte pervenute sulla base della call for papers circolata dal CUG durante la primavera 2024. Si tratta di contributi da parte di laureate, dottorande o assegniste cafoscarine.

Nelle pagine che seguiranno, la vulnerabilità emerge come condizione intrinseca di ciascuna persona, ma che si acuisce quando si intreccia a diverse forme di discriminazione, incluso il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, in contesti quale quello migratorio o di guerra e con l'uso delle nuove tecnologie. La vulnerabilità è una questione di diritti umani fondamentali. La violazione dei diritti umani causa o esacerba una situazione di vulnerabilità e la vulnerabilità a sua volta è il terreno fertile dove i diritti umani sono limitati e/o sistematicamente violati. Il genere è uno degli assi di oppressione e di subordinazione presenti nelle nostre società, letto con una lente intersezionale che consente di superare una concezione binaria maschile e femminile. Per parlarne di vulnerabilità è inoltre necessario calarsi in una comprensione situata, corporea delle esperienze, alla luce dell'importanza del punto di vista soggettivo, spesso marginalizzato e poco ascoltato, che è necessario prendere in considerazione negli studi su questo tema.

Alla relazione strutturale tra genere, diritti e vulnerabilità è dedicato il capitolo che apre il volume, scritto da Dolores Morondo Taramundi, Direttrice dello Human Rights Institute dell'Università

di Deusto, Spagna, la quale si interroga altresì sul ruolo delle politiche europee nel contrastare le disuguaglianze strutturali che colpiscono le donne. Attraverso quattro interrogativi, l'autrice esplora la costruzione sociale della vulnerabilità femminile, critica l'approccio assimilazionista del diritto e propone una visione intersezionale e trasformativa dell'uguaglianza. Viene esaminata la Strategia UE 2020-2025 per la parità di genere, evidenziandone i progressi e le sfide. Il testo invita a superare stereotipi e approcci normativi limitanti, promuovendo politiche integrate e inclusive per l'empowerment delle donne.

Il contributo intitolato «Il concetto di vulnerabilità nelle politiche e pratiche d'identificazione delle donne vittime di tratta in Italia» di Francesca Cimino, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, si occupa dell'identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, o presunte tali, in Italia. Il capitolo analizza le politiche, pratiche, le procedure e gli approcci che sono stati ideati ed implementati in Italia per rispondere alla necessità di un'identificazione precoce delle donne vittime e presunte vittime di tratta. Nello specifico, il contributo si concentra sulle procedure di identificazione precoce e sulla rilevanza che assume la diversa interpretazione del concetto di vulnerabilità. Al contempo esplora l'utilizzo del *vulnerability assessment* basato sugli indicatori di tratta, e i possibili contrasti ai fini dell'identificazione e della tutela delle donne vittime di tratta e grave sfruttamento.

Federica Valerio, dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Economia, nel suo contributo «La responsabilità istituzionale della violenza di genere contro le donne», analizza la violenza di genere contro le donne come fenomeno istituzionale, superando la visione binaria vittima-carnefice. Esamina il ruolo del diritto e del femminismo giuridico quale metodo di analisi nel riconoscere le responsabilità statali, spiegando il concetto di «due diligence» quale obbligo positivo degli Stati. Attraverso un approccio intersezionale, il testo evidenzia come le istituzioni possano perpetuare discriminazioni e violenze. Nel capitolo viene analizzata la rilevante giurisprudenza internazionale e affermato il potenziale trasformativo delle convenzioni sui diritti umani. L'obiettivo è promuovere una giustizia inclusiva, capace di affrontare le radici sistemiche della violenza e garantire protezione effettiva alle donne.

Vanessa Marchegiani ci offre infine un contributo, basato sulla tesi per la Laurea magistrale in Environmental Humanities conseguita presso il nostro Ateno nel marzo 2024, dal titolo «'A me non piace stare ferma, preferisco zoppicare, ma uscire.' Corporeità e (im)mobilità nei racconti di persone con anomalie vascolari rare». Sulla base di interviste in profondità con persone affette da questa malattia, Marchegiani indaga come è cambiata la loro percezione del corpo e l'esperienza della mobilità, sia intesa come i viaggi

intrapresi per ricevere cure, sia la micro-mobilità quotidiana legate alla vita domestica, al lavoro o al tempo libero. È un contributo interdisciplinare che attinge ai Gender studies, ai Disability studies, quanto alla geografia sociale e agli studi sulla memoria.

Nella diversità dei temi e delle metodologie utilizzate, i contributi offrono uno sguardo attuale, multidimensionale e interdisciplinare, sull'interconnessione tra genere, diritti e vulnerabilità e aprono a riflessioni future, nell'ambito del CUG e non solo, che troveranno spazio anche in questa collana.

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti

Vulnerabilità, genere e diritti: quali politiche in Europa?

Dolores Morondo Taramundi

Deusto University, Spagna

Abstract This analysis focuses on four key questions about the link between vulnerability, gender, and rights. The first examines whether it's appropriate to define women as inherently vulnerable: data shows that women, globally, face poverty, exclusion, violence, but many feminist groups reject this framing. The second question delves into the very definition of vulnerability: drawing on Fineman's proposal, it considers the idea of a universal, inherent human vulnerability. Finally, the third explores the link between women's vulnerability and their rights, analyzing how the legal system has responded to the social challenges women face.

Keywords Vulnerability. Structural inequality. Anti-discrimination law. European strategy for gender equality.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Vulnerabilità, genere e donne. – 3 Vulnerabilità e diritti. – 4 Le donne e diritti. – 5 Quali politiche in Europa?



Edizioni
Ca' Foscari



Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società 1

e-ISSN

ISBN [ebook] 978-88-6969-951-1

Peer review | Open access

Submitted 2024-12-23 | Accepted 2025-06-04 | Published 23-09-2025

© 2025 Morondo Taramundi | CC BY 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-951-1/001

1 Introduzione¹

Sia il nesso della vulnerabilità con le donne, sia la relazione della vulnerabilità con i diritti sono punti controversi, che hanno suscitato negli ultimi anni una significativa letteratura (Lorubbio, Bernardini 2023). Nel presente intervento intendo condurre una disamina di questa specifica relazione tra vulnerabilità, genere e diritti, e riflettere - attraverso quattro interrogativi - sulle politiche europee in questo ambito.

Il primo interrogativo riguarda la relazione tra vulnerabilità, genere e donne. È corretto considerare le donne vulnerabili *per se* o definire le donne come un gruppo vulnerabile? Il genere costituisce un fattore di vulnerabilità? In relazione a questo primo interrogativo, ci sono dati che ovviamente non possiamo ignorare: in tutto il mondo, e anche in Europa (European Parliament 2022), le donne costituiscono la maggioranza di coloro che possiedono meno, che vivono a rischio di esclusione, che non hanno accesso alle opportunità, che subiscono forme normalizzate di violenza, che non hanno potere. Ma c'è anche il rifiuto, da parte di molti gruppi di donne e di gruppi femministi, di parlare delle donne in termini di vulnerabilità, per via dei rischi che si corrono nel configurare la condizione delle donne in questi termini.

Il secondo interrogativo che porrò, si riferisce, di conseguenza, al modo in cui si possa intendere la vulnerabilità. A partire della proposta, avanzata da Martha Fineman, di riconoscere la comune, naturale e ineludibile vulnerabilità che tutti noi, come esseri umani, abbiamo in comune, c'è stato un intenso dibattito, che ha avuto un impatto, in particolare, sia sull'idea del soggetto di diritti (della sua caratterizzazione), sia sull'idea di egualianza.

Il terzo interrogativo esplora la relazione tra donne e vulnerabilità partendo dai cambiamenti nell'idea del soggetto di diritti, e perciò esaminando come si relazione la vulnerabilità delle donne con i loro diritti. La relazione tra il diritto, i diritti e le donne è molto complessa. Sotto questa sezione, esamineremo alcuni nodi critici emersi nella risposta del diritto ai problemi della condizione sociale delle donne, che si riflettono nei dati statistici e che parlano della loro vulnerabilità o - come argomerteremo - della loro vulnerabilizzazione/vulnerazione.

Alla luce delle considerazioni precedenti, il quarto e ultimo interrogativo si focalizza sulle politiche europee: di quelle di cui avremmo bisogno, di quelle che abbiamo, e di ciò che le attuali politiche rendono improbabile o difficilmente raggiungibile.

¹ Questo lavoro ha avuto il supporto del progetto HORIZON CL2 2022 TRANSFORMATIONS, Realising Girls' and Women's Inclusion, Representation and Empowerment (RE-WIRING), <https://re-wiring.eu/>.

2 Vulnerabilità, genere e donne

Il primo interrogativo da affrontare riguarda la relazione del concetto di vulnerabilità con le donne. Il termine e l'idea di vulnerabilità hanno assunto storicamente connotazioni problematiche, specialmente nel contesto delle rappresentazioni sociali e politiche delle donne. Fino a tempi molto recenti - e in molti discorsi ancora oggi - l'idea della vulnerabilità è stata associata a stereotipi che producono danni sia simbolici, nella maniera in cui le donne vengono rappresentate nell'immaginario politico e collettivo, sia materiali, nei termini della negazione di diritti, opportunità e libertà (Parolari 2023). La famiglia semantica della vulnerabilità - cioè l'insieme di parole che associamo al significato di questo termine - è abbastanza cupa: debole, fragile, attaccabile, delicato, privo di risorse, esposto, a rischio, indifeso.

Non vi è da stupirsi, pertanto, se i gruppi femministi che rivendicano l'*agency* delle donne, la loro capacità di lotta e di trasformazione delle condizioni che storicamente le discriminano o le subordinano socialmente, si sono ribellate contro l'immagine della 'vittima bisognosa di riscatto' e contro l'inclusione *tout court* delle donne tra i gruppi vulnerabili.

Turneremo più avanti sul significato e le implicazioni del termine vulnerabilità. Prima bisogna però prendere in considerazione alcuni dati che, come dicevamo sopra, dobbiamo tenere a mente nel momento in cui parliamo della vulnerabilità delle donne o della loro esposizione differenziata ad uno spettro di danni e di rischi sociali, i quali rendono difficile la mera rinuncia al concetto di vulnerabilità. Senza guardare troppo lontano, per fermaci all'Unione Europea, i dati sono abbastanza significativi.

Ad esempio, la povertà presenta in Europa una chiara componente di genere. Un rapporto del Parlamento Europeo risalente al 2022 (European Parliament 2022) mostra non solo che il numero di donne in situazione di povertà e a rischio di esclusione sociale è, nell'Unione Europea, superiore a quello degli uomini (rispettivamente 22,9% e 20,9%), ma anche che, nonostante la riduzione della povertà tra uomini e donne dal 2015, il divario di genere è cresciuto in 21 Stati dell'Unione. Ciò vuol dire che l'indice del rischio di esclusione delle donne si riduce più lentamente, con maggiore difficoltà di quello degli uomini, o, ciò che è lo stesso, il rischio di esclusione sociale ha delle componenti che presentano più resistenza in relazione al genere.

La povertà è una situazione di diseguaglianza complessa, fortemente dipendente dai cosiddetti divari di genere o gender gap. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) analizza i divari di genere in relazione a diversi fattori, tra i quali ce ne sono alcuni in relazione con il rischio di esclusione e povertà, ma più in generale con la condizione discriminata delle donne nella società, come: divario nell'occupazione, divario nel lavoro a tempo parziale e nel lavoro a

tempo parziale involontario; divario nei lavori di cura non remunerati e nell'uso delle misure per la conciliazione; divario salariale che si traduce nel divario nel risparmio /accumulazione di attivi finanziari e nel divario nelle pensioni.²

Nonostante esista da più di trent'anni una legislazione sulla parità salariale, il divario salariale persiste in tutti gli Stati europei, indipendentemente dal livello generale di partecipazione delle donne al mercato di lavoro, dei modelli nazionali di protezione sociale (welfare) o della legislazione sull'eguaglianza. Alcune delle cause di questa persistenza risiedono nella segregazione orizzontale dei mercati del lavoro, negli squilibri relativi ai lavori di cura, o nella sottovalutazione delle competenze o del lavoro delle donne.³

Nell'Unione Europea le donne guadagnano in media il 16% meno degli uomini: la segregazione settoriale e di posti di lavoro, la sovrappresentazione delle donne nel lavoro non pagato e nel lavoro a tempo parziale, e la discriminazione di genere sono tutti fattori che contribuiscono a questo divario, che si riflette in seguito, in età avanzata, con un divario nelle pensioni che tocca il 39%. Anche ad uguali condizioni (anzianità, età, settore lavorativo, occupazione e livello di educazione, ecc.), in generale le donne guadagnano meno - è il cosiddetto *unexplained* del divario salariale, ovvero qualcosa che non risulta da differenze identificabili. Inoltre, i salari più bassi alimentano un circolo vizioso, per cui le donne tendono a rimanere in casa, a fare lavori di cura non pagati, e così finiscono per avere meno ore di lavoro pagate e meno contributi per la pensione. Come evidenziato dalla Commissione Europea, le vedove e i genitori single - fondamentalmente madri single - sono gruppi particolarmente vulnerabili, e più di un terzo dei genitori single sono poveri (European Commission 2023).

Un terzo gruppo di indicatori relativi alla vulnerabilità delle donne si collega alla violenza, che ha mostrato avere una spiccata dimensione di genere. Nonostante la crescente visibilità, consapevolezza e presenza politica della violenza contro le donne, nelle sue diverse manifestazioni (economica, psicologica, fisica o sessuale) e nei diversi ambiti dove compare (nelle relazioni di coppia, nelle relazioni sociali, in ambito educativo, lavorativo o nella sfera pubblica, ecc.), bisogna dire che l'ultima inchiesta dell'Agenzia Europea di Diritti Fondamentali (FRA) riguardante le violenze contro le donne risale

2 Dal 2013 l'EIGE pubblica ogni anno l'indice sull'uguaglianza di genere, uno strumento per misurare la diseguaglianza di genere, in sette ambiti (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere, salute e violenza). <https://eige.europa.eu/gender-equality-index>.

3 Si pensi che la Spagna, ad esempio, ha incluso soltanto nel 2022 una definizione di 'lavoro di ugual valore' e una serie di criteri per orientare la valutazione non discriminatoria dei posti di lavoro.

a 10 anni fa (2014).⁴ L'EIGE ha appena pubblicato i primi risultati dell'indagine UE sulla violenza di genere condotta dal 2020 al 2024 in collaborazione con FRA ed Eurostat (l'ufficio statistico dell'UE).⁵ I dati di questi rapporti mostrano che un terzo delle donne nell'EU ha subito violenza fisica, violenza sessuale o minacce in età adulta, e quasi un 17% ha subito violenza sessuale (incluso lo stupro); che il 20% delle donne nell'UE ha subito violenza fisica o sessuale dal proprio partner, da un parente o da un altro membro della famiglia. Un terzo delle donne ha subito molestie sessuali sul posto di lavoro, ma la prevalenza tra le donne più giovani è del 40%. Il rapporto segnala anche che, sebbene la maggior parte delle donne che hanno subito violenza ne abbia parlato con una persona a loro vicina, solo una su cinque si è messa in contatto con un operatore sanitario o con un servizio sociale, e solo una su otto ha denunciato l'accaduto alla polizia (FRA, EIGE, Eurostat 2024).

Ovviamente, non tutte le donne sono esposte a questi danni e rischi nella stessa misura, né secondo le stesse modalità. Inoltre, ci sono danni e rischi specifici di taluni gruppi di donne: ad esempio, la situazione di migrazione irregolare in Spagna ha il volto di una donna sudamericana (rischio che ovviamente non soffrono le donne spagnole, ma che non colpisce nemmeno ugualmente le donne marocchine). Le donne sudamericane sono anche il volto più frequente nei contratti irregolari in ambito domestico (nella cura di persone dipendenti, anziane, bambini o case); ma questa è una situazione che esse condividono con alcune donne spagnole e con altre donne migranti. Per fare un altro esempio, l'esclusione sociale o la dipendenza dai servizi e le prestazioni sociali è un rischio più probabile per donne migranti, senza studi, o con disabilità.

Tutti i rischi menzionati (problemi nell'accesso alla giustizia, violenza sessuale e violenza di genere, divari di genere nel salario e nella pensione) colpiscono tutte le donne in maniera differenziata attraverso altri assi di diseguaglianza, come la classe, lo status migrante, la razza o l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la sua espressione, la disabilità, ecc.

Tuttavia, la vulnerabilità costituisce una dimensione in cui spesso esitiamo a riconoscerci. E forse con buone ragioni.

In quei settori dove la vulnerabilità è stata utilizzata più a lungo, come ad esempio le politiche sociali, l'aiuto umanitario o la gestione dei rischi e delle catastrofi, essa viene concepita come risultato

4 Questo fa risaltare anche un'altra dimensione della vulnerabilità, l'invisibilità o la mancanza di conoscenza, su cui ci soffermeremo più avanti.

5 Secondo le informazioni disponibili sul sito web dell'EIGE, i dati sulla prevalenza della violenza e sulle sue conseguenze saranno analizzati in dettaglio nel rapporto di indagine che Eurostat, FRA ed EIGE pubblicheranno nel 2025.

della mancata capacità, da parte di alcuni soggetti, di far fronte a un rischio o di resistere a un danno. I gruppi vulnerabili sono dunque quelli che presentano una maggiore probabilità di subire un danno e che, se lo subiscono, sono maggiormente incapaci di reagire. La vulnerabilità si intende, pertanto, come un attributo di certi gruppi di soggetti caratterizzati da questa mancata capacità e dal conseguente bisogno di uno specifico o maggiore intervento di protezione.

Tra le limitazioni che sono state attribuite a questo approccio basato sui ‘gruppi vulnerabili’, cioè sui casi in cui la vulnerabilità è concepita come una caratteristica di determinati gruppi, si possono segnalare i rischi di stereotipizzazione e di stigmatizzazione, e il diniego o la riduzione della capacità e dell’autonomia personali di coloro che compongono questi gruppi. Questo approccio alla vulnerabilità giustifica il fatto che i membri di questi gruppi vengono posti sotto tutela, favorendo così i rischi di dipendenza indotta e la configurazione e il controllo della deviazione dalla ‘norma’ (soggetto ‘normale’ non vulnerabile) attraverso soggetti considerati come marginali, dipendenti, patologici, insomma non uguali (Giolo 2018).

3 Vulnerabilità e diritti

Il secondo interrogativo consiste nel chiedersi se vi sia qualche approccio alla vulnerabilità che eviti i rischi della classificazione come gruppo vulnerabile e, allo stesso tempo, ci faccia vedere la diversa esposizione al rischio e a diversi danni sociali a cui sono sottoposte le donne e i diversi gruppi di donne.

Nel decennio scorso, la teorizzazione di Martha Albertson Fineman relativa alla vulnerabilità come condizione umana (Fineman, Gear 2013) ha avuto notevole risonanza nel campo degli studi sui diritti umani in Europa (Lorubbio, Bernardini 2023). Questa teoria muove una critica molto significativa all’idea di autonomia sulla quale si è costruito il soggetto dei diritti proprio della teoria liberale (Pastore 2023).

Martha Fineman si oppone alla concettualizzazione della vulnerabilità come caratteristica particolare di alcuni gruppi. Questo modo di concepire la vulnerabilità porterebbe, secondo Fineman, a considerare gli individui appartenenti a gruppi vulnerabili come degli ‘altri’, dei soggetti dipendenti, incapaci, patologici rispetto al soggetto ‘normale’, cioè a quel prodotto della «fantasia liberale», che si presenta come invulnerabile e che è il soggetto dei diritti per antonomasia (Fineman 2008, 8). Al contrario, sarebbe più corretto e utile comprendere la vulnerabilità come una condizione universale, permanente e inherente agli esseri umani.

Mentre il concetto di vulnerabilità come condizione universale ha messo efficacemente in luce la fallacia dell’idea del soggetto autonomo, esso non può fare a meno dell’idea di uguaglianza: non

tutte le persone sono ugualmente vulnerabili, anche se tutte sono vulnerabili in qualche modo. È per questo che Fineman si affretta a spiegare che

dal momento che ci si trova in modo diverso all'interno di una rete di rapporti economici e istituzionali, le nostre vulnerabilità variano in grandezza e potenza a livello individuale. Innegabilmente universale, la vulnerabilità umana è anche particolare, vissuta in modo univoco da ciascuna persona e fortemente influenzata dalla qualità e quantità delle risorse che abbiamo o che possiamo controllare. (Fineman 2008, 10; trad. dell'Autrice)

La consapevolezza che nessuno può evitare completamente la vulnerabilità è ciò che ci spinge ad avvicinare le istituzioni sociali allo scopo di fronteggiarla.

La giusta funzione dello Stato sarebbe perciò quella di 'rispondere' (*the responsive state*) alla vulnerabilità della condizione umana:

considerando la vulnerabilità che condividiamo, è chiaro che gli esseri umani hanno bisogno gli uni degli altri, e che dobbiamo strutturare le nostre istituzioni per rispondere a questa realtà umana di base. (Fineman 2008, 12; trad. dell'Autrice).

Anche se né lo Stato, né le società umane sono in grado di eliminare la vulnerabilità, essi possono comunque ridurla, attenuarla e compensarla. A tal fine, le istituzioni creano sistemi che assegnano agli individui risorse e possibilità per costruire la loro 'resilienza'. La resilienza è per Fineman «ciò che dà agli individui le risorse e le competenze per riprendersi dai danni, avversità e disgrazie che accadono nella vita» (Fineman 2015, 613).

Tuttavia, la teoria di Fineman presenta alcuni punti deboli quando si tenta di utilizzarla per analizzare, ad esempio, la condizione delle donne così come emerge dai dati contenuti nel rapporto del Parlamento Europeo, a cui si è fatto riferimento in precedenza. Nella sua formulazione minima, la nozione di vulnerabilità è quasi ridondante: gli esseri umani sono vulnerabili alla morte, perché sono mortali. Nella sua formulazione più ampia e completa, una volta inclusi tutti i tipi di rischi fisici, psicologici, economici, sociali, ambientali, persino istituzionali, la vulnerabilità non è semplicemente una condizione propria della natura degli esseri umani. La possibilità di soffrire la disoccupazione, la povertà, la violenza, gli effetti della corruzione politica o dell'inquinamento ambientale non hanno un rapporto con la nostra fisicità come ce l'hanno la morte o anche la dipendenza dagli altri in vari periodi della nostra vita. Dunque, è necessario mostrare che la vulnerabilità nella sua formulazione minima riguarda tutti gli esseri umani in egual modo, ma in quella

completa riguarda gli esseri umani in modo differenziato in base non a caratteristiche fisiche, ma sociali.

La prima questione da considerare, dunque, riguardo alla vulnerabilità - o meglio, riguardo a quelle forme e ambiti della vulnerabilità che possono interessare la teoria e la pratica dei diritti - è che le cose a cui siamo vulnerabili non coincidono con le ragioni per cui siamo vulnerabili a quelle cose. In effetti, gli esempi comunemente utilizzati per illustrare la vulnerabilità come condizione umana non rendono intuitiva la comprensione di questa questione. Tipicamente, si fa riferimento agli esseri umani come vulnerabili alla morte o alla malattia. In questi casi, le cose a cui siamo vulnerabili (ad esempio, la morte) sono strettamente connesse alle ragioni per cui siamo vulnerabili a esse (il fatto che siamo mortali). Tuttavia, questa relazione non si applica alla maggior parte dei rischi a cui siamo esposti: la povertà, la disoccupazione o persino la morte violenta nei conflitti armati o come vittime di crimini non sono, di per sé, la ragione per cui siamo vulnerabili a essi, né possono essere attribuiti alla nostra corporeità o alla nostra condizione biologica. Sussumere tutti questi fenomeni sotto un'unica condizione ontologica dell'umanità avrebbe l'effetto, diametralmente opposto alle intenzioni di Fineman, di naturalizzare l'ingiustizia sociale.

Per Judith Butler, vulnerabilità e condizione umana non possono essere adeguatamente pensate «al di fuori di un campo differenziato di potere e, nello specifico, al di fuori della funzione differenziale delle norme di riconoscimento» (Butler 2004, 44; trad. dell'Autrice). La distribuzione differenziale delle vulnerabilità si realizza quindi attraverso i processi che creano i soggetti vulnerabili come soggetti 'altri'.

Questa riflessione implica uno spostamento della nostra attenzione dalla vulnerabilità come condizione universale ai campi di potere differenziati e differenzianti, e ai conseguenti processi di costruzione degli altri (vulnerabili). Anche se siamo tutti vulnerabili, non siamo tutti ugualmente vulnerabili. Se vogliamo fare della vulnerabilità un concetto operativo per spiegare le cause della (più alta) probabilità e frequenza con cui certi gruppi subiscono danni e, altresì, per contribuire alla trasformazione o eliminazione di quella situazione, dobbiamo spostare l'attenzione verso le condizioni sociali (in senso lato) che creano, perpetuano, o prevengono l'esposizione al rischio e/o la riduzione del danno. Dobbiamo anche esaminare il rapporto che queste condizioni (istituzioni, relazioni e strutture) hanno con diversi gruppi in relazione a determinati danni o al rischio di subirli. Vale a dire, si dovrebbe concentrare l'attenzione sulla ripartizione differenziale della vulnerabilità tra i gruppi sociali.

La vulnerabilità - o meglio, la vulnerabilità oggetto di interesse per la teoria e la pratica dei diritti - non sarebbe, dunque, una condizione dell'essere umano dipendente dalla sua corporeità, bensì l'esposizione (o l'esposizione in misura maggiore) di alcuni gruppi

a determinati rischi, ovvero la condizione di mancanza di difese di alcuni gruppi sociali di fronte a tali rischi, perché non hanno la protezione da quei sistemi, istituzioni o reti che la società garantisce ad altri gruppi non (ugualmente) esposti. Questi ultimi, d'altra parte, non sono invulnerabili. Ciò che li rende non vulnerabili, a differenza di membri di gruppi vulnerabili, non è uno status 'mitico' proprio degli dei e degli eroi (l'invulnerabilità, appunto), ma la possibilità/capacità di difendersi e proteggersi (Morondo Taramundi 2018).

La vulnerabilità, laddove si configura come una critica alle limitazioni dell'uguaglianza, si colloca in questo secondo gruppo di significati, che non riguardano la natura dell'essere umano, bensì uno specifico stato di cose, il modo in cui si sono strutturate le relazioni sociali e come si condiziona la partecipazione degli individui all'interno delle relazioni e delle istituzioni che abbiamo costruito per affrontare i rischi derivanti della nostra vulnerabilità naturale o ontologica. La vulnerabilità intesa come stato, circostanza o situazione – che è necessariamente di natura sociale – non può sostituire l'idea di uguaglianza, se chi utilizza questo concetto intende perseguire la trasformazione delle relazioni e delle istituzioni che determinano le nostre esperienze. Al contrario, essa ha bisogno dell'uguaglianza come ideale regolativo. Può arricchire l'idea di uguaglianza, ma solo se l'analisi della vulnerabilità viene utilizzata per spostare l'attenzione dalle vulnerazioni (o dai rischi di vulnerazione) alle loro cause.

4 Le donne e diritti

E così arriviamo al terzo interrogativo: se ammettiamo che le donne non sono vulnerabili in quanto tali, ma che si trovano in una condizione differenziata di vulnerabilizzazione, allora dobbiamo poter vedere che questa vulnerabilità (la vulnerabilità differenziata delle donne rispetto agli uomini, ma anche la differente vulnerabilità di alcuni gruppi di donne attraversate da altri assi di oppressione) è stata prodotta (anche) dal diritto.

La relazione delle donne con il diritto e con i diritti è stata (ed è tuttora) ambivalente. Non possiamo soffermarci qui ad esaminare il percorso storico della lotta delle donne in relazione ai loro diritti (Facchi, Giolo 2023), né raccogliere tutte le critiche che i movimenti delle donne e i gruppi femministi – incluse le giuriste femministe – hanno mosso al diritto, per il ruolo che esso svolge nella riproduzione di disuguaglianze strutturali, discriminazioni e violenze contro le donne.⁶

6 Ogni scelta di indicazione bibliografica riguardante questo argomento comporterebbe un'estrema semplificazione, in quanto escluderebbe nomi e opere

Ci limiteremo, quindi, a esaminare il rapporto tra donne e diritti in relazione al tema che qui ci interessa, e quindi per comprendere il modo in cui le donne diventano socialmente vulnerabili o non sono adeguatamente tutelate dalle leggi e dai diritti.

Il rapporto delle donne con la legge è, come abbiamo detto, ambivalente, ed è stato spesso caratterizzato come un'esclusione: la legge escludeva le donne dalla sfera pubblica, le ignorava o le limitava come soggetti di diritti. La cessazione di queste forme di esclusione legale sarà il primo obiettivo delle donne riformiste e femministe a partire dalla fine del XVIII secolo: le donne otterranno così accesso all'istruzione e all'università, al suffragio, alla proprietà senza la tutela del marito, alle professioni e agli uffici pubblici, ecc.

Tuttavia, esaminando più da vicino, emerge che, durante secoli di frammentazione giuridica, la legge non ha escluso completamente le donne, ma le ha integrate in modo differenziato rispetto agli uomini appartenenti allo stesso gruppo. Anche con l'affermazione del soggetto universale (che poi si è rivelato non proprio 'universale'), le donne hanno continuato a subire un'integrazione differenziata. Le donne, ad esempio, non sono state escluse dal mercato del lavoro, come potrebbe far apparire la divisione tra sfera pubblica e privata. Al di fuori dei confini della borghesia, in determinati contesti storici e geografici, le donne hanno storicamente lavorato e formato parte anche della massa salariata. Non sono state escluse, ma integrate in un modo diverso, il che, salvo rare eccezioni, non ha permesso loro di diventare economicamente indipendenti attraverso il lavoro, né tanto meno di ottenere una mobilità sociale attraverso tale mezzo.

I divari di genere di cui parliamo oggi (il divario nel lavoro di cura, il divario salario, il divario nelle pensioni, il divario di proprietà e risparmio, il divario di rappresentanza) riflettono esattamente quelle strutture di integrazione differenziata, cioè i modi in cui le donne sono state integrate nelle diverse istituzioni, sia pubbliche che private: dalla famiglia al mercato del lavoro, alle istituzioni educative o all'attività politica. Le donne erano presenti, ma nelle 'loro' modalità, che appartenevano loro 'per natura', anche se, paradossalmente, queste modalità differenziate di integrazione dovevano - per realizzarsi - essere fortemente regolamentate per legge (e non solo). Sono molti gli esempi di ciò che la legge o il discorso politico o religioso considerano 'naturale', ma ciò non si rende riconoscibile, se non attraverso le sue diverse regolamentazioni: basti pensare, ad esempio, al matrimonio o alla famiglia.

fondamentali. Per chi non si è mai avvicinato a questo argomento, o per chi vuole gettare uno sguardo al di là delle correnti già note, sono disponibili ottime bibliografie e *companions* introduttivi, come Munro e Davies (2013) o Giolo (2015), in lingua italiana, e le rispettive bibliografie.

Le strategie giuridiche per l'inclusione delle donne non sono riuscite a modificare questa integrazione differenziata, o meglio, la stratificazione sociale che essa ha prodotto. Si è trattato, fondamentalmente, di norme che hanno progressivamente eliminato numerose altre norme che riconoscevano solo gli uomini come titolari di determinati diritti; si sono eliminate anche numerose norme che trattavano donne e uomini in maniera differente di fronte alla stessa situazione (come, ad esempio, le differenze nel trattamento penale dell'adulterio).

Questa strategia è stata considerata come un processo di assimilazione: le donne non erano più escluse, perché venivano loro riconosciuti i diritti di cui gli uomini già avevano goduto o nel modo in cui essi ne avevano goduto. Molto è stato scritto sulle strategie assimilazioniste nel diritto a partire dagli anni '70,⁷ e non è possibile, nel breve spazio di questo contributo, riprendere tutte le critiche. Ciò che ci interessa sottolineare, in relazione al tema in esame, è che di fronte alla condizione sociale delle donne – caratterizzata da una vulnerabilità differenziata rispetto ai diversi rischi sociali e influenzata dall'intersezionalità con altri assi di potere, come la classe, lo status migrante, la razza o l'età – la strategia di estendere alle donne i diritti che già possiedono gli uomini ha un effetto molto limitato e limitante.⁸ Questa è una sfida che Catharine MacKinnon lancia al diritto antidiscriminatorio:

Perché mai si dovrebbe essere uguali agli uomini bianchi per avere ciò che essi hanno, posto che, per averlo, gli uomini bianchi non debbono essere uguali a nessuno, ma solo ciascuno di essi a ciascun altro? (MacKinnon 1991, 1287; trad. dell'Autrice).

Se vogliamo affrontare il carattere strutturale dell'integrazione differenziata delle donne nella vita associata, ed eliminare la distribuzione differenziata di vulnerabilità che quelle modalità d'integrazione producono, è necessario adottare un approccio più complesso, capace di trasformare il mancato riconoscimento storico delle donne in quanto soggetti politici (e di diritti) pieni e autonomi.

Guardiamo, ad esempio, le indicazioni fornite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). Questo trattato

⁷ Si segnalano alcuni dei più significativi contributi, MacKinnon (1987, 1991), Crenshaw (1989) e Lacey (1987, 1998). Oltre l'ambito angloamericano, cf. Holtmaat (1997), Barrère Unzueta (1997) o Gianformaggio (2005).

⁸ A ciò bisogna aggiungere alcuni limiti che comportano, ad esempio, le forme privilegiate di implementazione del diritto antidiscriminatorio, come è il caso del ricorso giudiziale individuale (*individual litigation*), che già da vari anni viene considerato drammaticamente insufficiente (McCradden 2011).

chiamava gli Stati Parti a eliminare la discriminazione contro le donne, intendendo con ciò ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso, e che avesse l'effetto o lo scopo di compromettere il riconoscimento, godimento o esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne.

Per questo, la CEDAW delinea negli articoli 3, 4 e 5 una strategia multipla. In primo luogo, la CEDAW obbliga gli Stati a prendere tutte le misure appropriate - con speciale enfasi sulla riforma legislativa - per garantire alle donne l'esercizio e il godimento dei diritti su una base di parità con gli uomini (Art. 3). Questa è l'idea di egualanza formale e, come abbiamo detto, corrisponde alla strategia di estensione alle donne di diritti che già hanno gli uomini e che da sola corre il rischio di cadere nell'assimilazionismo. Tuttavia, la CEDAW non si limita a proporre questa unica strategia. In effetti, gli Stati possono adottare «misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne» (art. 4); queste misure sono volte a ottenere l'egualanza sostanziale (o di fatto), e cioè la realizzazione del godimento dei diritti da parte delle donne nei diversi ambiti della vita associata (nell'ambito politico, lavorativo, familiare, educativo, ecc.). Inoltre, gli Stati devono prendere ogni misura appropriata per

modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione di pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere, che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne. (Art. 5.a)

Quest'ultima strategia possiamo associarla ad un'idea di egualanza trasformativa, volta a eliminare meccanismi come gli stereotipi o la differenziata attribuzione di ruoli di genere, il cui cambiamento è imprescindibile, se s'intende trasformare la condizione sociale delle donne, poiché tali meccanismi sono la base dell'eterodesignazione e della serializzazione delle donne prodotta dal patriarcato (Ghidoni, Morondo Taramundi 2024).

Nell'insieme di questi articoli, contenenti l'azione degli Stati per eliminare la discriminazione contro le donne, possiamo vedere che il diritto, o più precisamente la riforma legislativa, vengono pensati all'interno di un quadro di altre misure, che si adottano in ambiti diversi (politica, mercato, vita privata, educazione, salute), ma che devono essere tutte integrate. Nelle pagine che seguono prenderemo in esame l'esempio dell'Unione Europea.

5 Quali politiche in Europa?

In conclusione, come quarto interrogativo, ci siamo domandati se le politiche europee siano in grado di affrontare quei dati che riflettono la vulnerabilizzazione della condizione sociale delle donne e, soprattutto, le dinamiche che producono la loro vulnerabilità differenziata.

L'attuale Strategia per la Parità di Genere 2020-25 dell'Unione Europea⁹ è stata qualificata come una delle più impegnate della storia dell'UE. Dopo le elezioni europee del 2019, la questione dell'eguaglianza di genere entrò nell'agenda politica con il sostegno deciso della prima donna europea a capo della Commissione, Ursula von der Leyen, e la nomina di un'apposita commissaria all'Eguaglianza, Helena Dalli.¹⁰

Anche se l'eguaglianza tra donne e uomini è spesso considerata un valore fondante dell'UE, in realtà il compromesso e l'impegno politico in questo ambito sono stati fluttuanti. Ci sono stati passi in avanti, ad esempio sotto la presidenza di Jacques Delors, e in misura più modesta con Romano Prodi, ma anche successivi momenti di indebolimento o ridimensionamento, ad esempio con lo spostamento del portafoglio per la parità tra diverse Direzioni Generali durante le presidenze di José Manuel Barroso e Jean-Claude Juncker. I costanti sforzi del Parlamento europeo hanno incontrato una forte resistenza da parte di alcuni Stati, come evidenziato dai quasi 10 anni impiegati per giungere all'adozione della Direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli d'amministrazione, o le difficoltà incontrate da Ursula von der Leyen a causa della mancanza di candidature femminili che le permettessero di raggiungere la parità di genere nella composizione della Commissione (nella precedente c'erano 12 donne e 15 uomini, e nell'attuale 11 donne e 16 uomini).

Nel marzo 2020, la Commissione Europea presenta la tuttora vigente strategia per la parità di genere 2020-25,¹¹ che definisce gli obiettivi politici e le azioni da intraprendere per promuovere

9 Il momento in cui abbiamo preparato questo contributo per la celebrazione del 8 Marzo all'Università Ca' Foscari (8 marzo 2024) precedeva le ultime elezioni europee e quindi non poteva essere nota la composizione della seconda Commissione a guida von der Leyen. Anche in questo momento (dicembre 2024) è comunque ancora troppo presto per azzardare opinioni sul futuro della nuova azione in materia di parità di genere.

10 Dopo la sua seconda elezione alla presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha introdotto alcuni cambiamenti. Helena Dalli è stata sostituita da Hadja Lahbib come Commissaria all'Eguaglianza. Tuttavia, nella nuova formazione della Commissione, l'eguaglianza perde il posto autonomo che aveva nella precedente, per essere integrata in un portafoglio di *Preparedness and Crisis Management; Equality*.

11 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato delle Regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-25, COM(2020) 152 final, 5 marzo 2020.

l'eguaglianza. In quel momento, la Commissione fa notare che, anche se nell'UE si trovano alcuni degli Stati che vantano migliori posizioni nel ranking globale riguardante l'attuazione della parità di genere, nel 2019 l'indice sull'uguaglianza dell'EIGE dava un risultato di 67,4 punti su 100, con un miglioramento di soltanto 5,4 punti rispetto al 2005.

La strategia rappresenta un notevole passo avanti rispetto al precedente livello dell'UE negli impegni per contrastare la discriminazione di genere. È importante sottolineare come il documento si apra con il riferimento all'Art. 8 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che obbliga l'Unione a eliminare, nelle sue azioni concrete, le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne. La Strategia raccoglie così il mandato di adottare la prospettiva di genere e prevede un duplice approccio, che combina misure mirate, volte a conseguire la parità con una maggiore enfasi nel mainstreaming di genere, e cioè nell'integrazione della dimensione di genere nell'azione dell'UE nei diversi settori sui quali ha competenze. Inoltre, la Strategia propone esplicitamente l'adozione dell'intersezionalità come principio trasversale, intendendo con ciò la combinazione del genere con altre caratteristiche o identità personali, e il modo in cui tali intersezioni contribuiscono a determinare esperienze di discriminazione specifiche.

La Strategia prevede diversi obiettivi: liberarsi della violenza e degli stereotipi; realizzarsi in un'economia basata sulla parità di genere; avere pari possibilità di ricoprire ruoli dirigenziali nella società; integrare la dimensione di genere e promuovere una prospettiva intersezionale nelle politiche dell'UE; finanziare azioni che consentano di compiere passi in avanti in materia di parità di genere nell'UE; affrontare il problema della parità di genere e dell'emancipazione femminile a livello mondiale.

Non è intenzione di questo contributo esaminare il grado di realizzazione di questa Strategia, il cui ciclo, peraltro, non si è ancora concluso. Ciò che è stato compiuto fino al 2024 è comunque significativo, nonostante le difficili circostanze globali e i crescenti movimenti di resistenza, nonché il fenomeno di *backlash* contro i diritti delle donne. Nel 2023, l'indice sull'uguaglianza del EIGE dava un risultato di 70,2 su 100, incrementando dunque di 2,8 punti l'indice all'atto dell'adozione della Strategia.¹²

12 Credo che sia importante anche valutare la visione (auto)-critica dell'EIGE, quando fa notare ciò che si nasconde dietro i numeri. Questo indice (e il suo 'salto in avanti' di questi anni) non è una ragione di auto-compiacimento, in quanto rappresenta la media degli Stati: paesi come Svezia, Paesi Bassi o Danimarca, che rappresentano una piccola percentuale della popolazione dell'UE, fanno salire questa media con indici superiori di 20 punti su paesi come Romania o Ungheria, con popolazioni molto maggiori.

Ciò che s'intende sottolineare, alla luce dell'argomento che ci occupa, è il potenziale di questa Strategia rispetto allo stimolo di processi di trasformazione, come quelli che abbiamo visto essere necessari per affrontare la condizione vulnerabile delle donne, nelle sue molteplici varianti.

Di fronte a questa domanda, è necessario evidenziare alcuni punti di forza sia della Strategia che delle azioni promosse dalla Commissione Europea e adottate negli ultimi anni.

In primo luogo, la Strategia valuta la disuguaglianza di genere come fenomeno strutturale (forse anche sistematico). Negli ultimi anni, ad esempio, l'azione della Commissione ha assegnato grande importanza alla lotta contro la violenza di genere. E questo ha portato all'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul¹³ o all'adozione della Direttiva sulla violenza.¹⁴ Il problema della diseguale partecipazione delle donne al lavoro è stato affrontato anche a partire dai cosiddetti gap o divari (divario di occupazione, cura, salari, pensioni), ricercandone le cause strutturali e mostrando le relazioni sussistenti tra di essi. Alcune delle misure adottate in questo ambito mirano a regolamentare elementi strutturali in sospeso da decenni, come la realizzazione della parità retributiva, inclusa nel diritto primario dal 1957 e nelle direttive dal 1976. La nuova Direttiva sulla trasparenza retributiva¹⁵ stabilisce nuove regole per migliorare la garanzia e l'effettiva attuazione del principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore.

In secondo luogo, la Strategia segue un approccio integrato – come quello che abbiamo visto essere promosso dalla CEDAW – che comprende legislazione, misure di politica pubblica, rafforzamento istituzionale e empowerment delle vittime/sopravvissute e della società civile. Tra le azioni che la Commissione Europea ha portato avanti nel rispetto della Strategia ci sono, sicuramente, iniziative legislative, la cui importanza non è da sottovalutare. È stata promossa l'adozione di un totale di tre direttive sull'uguaglianza: la direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione (novembre 2022), la direttiva sulla trasparenza retributiva (maggio 2023) e la

13 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione a la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la volenza domestica, 11 maggio 2011, <https://rm.coe.int/16806b0686>.

14 Direttiva(UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385&q_id=1733412272764.

15 Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970>.

direttiva sulla violenza contro le donne (maggio 2024) a cui dobbiamo aggiungere la direttiva sugli organismi per la parità,¹⁶ che affronta la dimensione della costruzione istituzionale.

In ciascuno di questi ambiti (violenza, partecipazione al mondo del lavoro, leadership), l'azione prevista dalla Strategia è portata avanti dalla Commissione Europea va oltre l'adozione delle direttive e il controllo della loro corretta trasposizione. Ad esempio, nell'ambito della violenza contro le donne sono previste azioni di finanziamento di progetti per organizzazioni che lavorano sulla violenza contro le donne attraverso il programma Daphne, campagne di informazione e formazione; inoltre, nell'autunno 2023 è stata istituita la Rete europea sulla prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica, e si è promossa la raccolta e l'analisi di informazioni rilevanti sulla violenza contro le donne attraverso agenzie specializzate (EIGE, FRA ed Eustat) e attraverso reti di esperti. Anche in materia di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, oltre alla direttiva sulla trasparenza retributiva e al monitoraggio della trasposizione della Direttiva del 2019 sulla conciliazione¹⁷ la Commissione ha presentato una Strategia europea per l'assistenza, accompagnata da due proposte di Raccomandazioni: una relativa alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia,¹⁸ e l'altra relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.¹⁹

Infine, la Strategia dimostra una attenzione non soltanto verso i cambiamenti strutturali, ma anche verso le dimensioni sistemiche dell'ineguaglianza – come gli stereotipi, ai quali è dedicata una sezione specifica, o il ruolo degli uomini e dei ragazzi nella lotta contro la discriminazione – allineandosi così al riconoscimento del fatto che ciò che serve è correggere le istituzioni sociale, non le donne (*fix institutions, not women*).

16 Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401500.

17 Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158>.

18 Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia, COM(2022) 443 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0442>.

19 Il testo non è stato ancora depositato.

Bibliografia

- Barrère Unzueta, M.A. (1997). *Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres*. Madrid: Technos.
- Butler, J. (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Crenshaw, K. (1989). «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Policy». *University of Chicago Legal Forum*, 140, 139-167.
- European Commission. (2023). *2023 Report on Gender Equality in the EU*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
https://commission.europa.eu/system/files/2023-04/annual_report_GE_2023_web_EN.pdf.
- European Parliament. (2022). *Report on Women's Poverty in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0194_EN.html.
- Facchi, A.; Giolo, O. (2023). *Una Storia dei diritti delle donne*. Bologna: Il Mulino.
- Fineman, M.A. (2008). «The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition». *Yale Journal of Law and Feminism*, 20(1), 1-23. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/6993>.
- Fineman, M.A. (2015). «Equality and Difference – The Restrained State». *Alabama Law Review*, 66(3), 609-23.
- Fineman, M.A.; Grear, A. (eds) (2013). *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*. Farnham; Burlington: Ashgate.
- FRA; EIGE; Eurostat (2024). *EU Gender-Based Violence Survey – Key Results. Experiences of Women in the EU-27*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf.
- Ghidoni, E.; Morondo Taramundi, D. (2024). «Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo». Bernardini, M.G.; Giolo, O. (a cura di), *Judizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*. Torino: Giappichelli Editore, 13-33.
- Gianformaggio, L. (2005). *Eguaglianza, donne e diritto*. A cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch. Bologna: Il Mulino.
- Giolo, O. (2015). «Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto». *Diritto & Questioni Pubbliche*, 15(2), 63-81. <http://hdl.handle.net/11392/2337097>.
- Giolo, O. (2018). «La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia». Giolo, O.; Pastore, B. (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*. Roma: Carocci, 253-74.
<https://doi.org/10.978.8829/006946>.
- Holtmaat, H.M.T. (1989). «The Power of Legal Concepts: The Development of a Feminist Theory of Law». *International Journal of the Sociology of Law*, 5, 481-502.
- Lacey, N. (1987). «Legislation Against Sex Discrimination: Questions from a Feminist Perspective». *Journal of Law and Society*, 14(4), 411-21.
<https://doi.org/10.2307/1410256>.
- Lacey, N. (1998). *Unspeakable Subjects*. Oxford: OUP.
- Lorubbio, V.; Bernardini, M.G. (a cura di) (2023). *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Ed. Centro Studi Erickson.

- MacKinnon, C. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- MacKinnon, C. (1991). «Reflexions on Sex Equality under Law» *The Yale Law Journal*, 100(5), 1281-328. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/8612>.
- McCradden, Ch. (2011). «Introduction: Thinking the Unthinkable?». *European Gender Equality Law*, 1, 3-5.
- Morondo Taramundi, D. (2018). «Un nuovo paradigma per l'eguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione». Bernardini, M.G. et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. Roma: IF Press, 179-200.
- Munro, V.E.; Davies, M. (eds) (2013). *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*. Farnham; Burlington: Ashgate.
- Parolari, P. (2023). «La violenza di genere contro le donne nella sfera domestica come fattore di vulnerabilità patogena». Lorubbio, V.; Bernardini, M.G. (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Ed. Centro Studi Erickson, 251-84.
- Pastore, B. (2023). «I molti volti della vulnerabilità». Lorubbio, V.; Bernardini, M.G. (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Ed. Centro Studi Erickson, 17-28.

L'identificazione delle donne vittime di tratta in Italia: politiche pubbliche tra agency e vulnerabilità

Francesca Cimino

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This chapter examines the policies, practices, procedures, and approaches developed and implemented in Italy to respond to the demand for early identification of women victims and presumed victims of trafficking. In particular, it focuses on early identification procedures and the ways in which differing interpretations of the concept of vulnerability shape these practices. At the same time, it explores the use of vulnerability assessments based on trafficking indicators, as well as the potential tensions and challenges they generate in the processes of identifying and protecting women who are victims of trafficking and severe exploitation.

Keywords Women victims of trafficking. Italy. Identification. Vulnerability. Migration policies.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Vulnerabilità e tratta: definizioni, implicazioni giuridiche e prospettive teoriche. – 3 Identificazione delle vittime in Italia: evoluzione normativa e nuove sfide. – 4 Il concetto di vulnerabilità nelle pratiche di identificazione. – 5 Conclusioni.

1 Introduzione

I cambiamenti dei movimenti migratori e, conseguentemente, delle modalità organizzative delle reti criminali di trafficanti e sfruttatori, avvenuti negli ultimi dieci anni, hanno imposto una riflessione sulle pratiche e politiche di identificazione delle vittime di tratta. A partire dal 2015, con l'aumento dei flussi migratori in arrivo verso l'Europa, e i cambiamenti in materia di politiche migratorie, le reti criminali dedite alla tratta hanno cambiato *modus operandi*, rotte e organizzazione interna. La Libia, e più recentemente la Tunisia ma non solo, sono diventate un punto di snodo vitale, destinatarie di contributi economici e supporti da parte dell'Unione Europea avida di bloccare le migrazioni verso i suoi paesi membri. In questo contesto, le persone in arrivo sul suolo italiano, via mare e via terra, hanno iniziato a presentare istanza di protezione internazionale come unica possibilità di permanenza regolare, seppur precaria, in Italia per goderne dei conseguenti benefici che ne derivano. Il contributo esplora come sono cambiate le procedure e le pratiche di identificazione delle donne vittime di tratta, in questi scenari mutevoli, appesantiti dallo scoppio del conflitto in Ucraina nel 2022. Indaga utilizzando un concetto chiave nelle politiche per l'identificazione e la loro implementazione: la vulnerabilità, parola dai molti significati e sfaccettature.

Il capitolo introduce nel primo paragrafo la presentazione del quadro teorico, incentrato sulla vulnerabilità e le diverse visioni che la circondano, sia nel quadro di politiche e normativo in materia di contrasto alla tratta degli esseri umani, sia nella letteratura delle scienze sociali. Si procede poi, nel terzo paragrafo, ad analizzare le politiche nazionali per l'identificazione delle vittime di tratta, il quadro normativo su cui si fondano, e i meccanismi istituiti. Il quarto paragrafo descrive le pratiche utilizzate per l'identificazione precoce delle donne vittime, ponendo l'attenzione al ruolo giocato dalla vulnerabilità e alle accezioni attribuite. Infine, le conclusioni tentano di completare il ragionamento fatto nelle seguenti pagine.

2 Vulnerabilità e tratta: definizioni, implicazioni giuridiche e prospettive teoriche

L'attenzione e l'utilizzo del concetto di vulnerabilità all'interno delle politiche migratorie, comprese quelle relative al contrasto della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime e presunte tali, è gradualmente aumentata negli anni recenti. Questa crescente attenzione ha, di conseguenza, anche coinvolto gli interventi sociali introdotti a livello locale e nazionale, attribuendo alle cosiddette categorie vulnerabili maggiori garanzie e tutele rispetto a coloro

che non rientrano nelle definizioni date di vulnerabilità. Tuttavia, com’è noto, non esiste una definizione condivisa di persona o gruppi vulnerabili, né in letteratura accademica né nel quadro normativo e di policy, per questo l’utilizzo del plurale ‘definizioni’.

All’interno del *Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico degli esseri umani e, in particolar modo, donne e bambini* del 2000 (Assemblea Generale ONU 2000) la vulnerabilità della vittima di tratta assume rilevanza nella definizione dello stesso fenomeno. Infatti, secondo l’Art. 3 del Protocollo,

‘tratta di persone’ indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitalità o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi. (Art. 3)

L’abuso di una posizione di vulnerabilità (APOV) è quindi compreso tra i ‘mezzi’ potenzialmente utilizzati dagli sfruttatori e sfruttatrici per l’asservimento delle vittime di tratta.

L’Art. 9 esorta invece gli Stati firmatari a adottare o potenziare misure per attenuare i fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta. In questo caso, il concetto di vulnerabilità è citato con un’accezione differente dall’abuso della stessa, in quanto si rifà a una predisposizione (che può essere preesistente oppure creatasi durante il viaggio migratorio) a essere vittima della tratta di esseri umani.

Nonostante la mancanza di una chiara definizione della vulnerabilità sia intesa sia come ‘means’, che come condizione predisponente alla tratta, i *Travaux Préparatoires* della Convenzione evidenziano come donne e persone minorenni siano considerati i gruppi più esposti alle reti criminali operanti nella tratta di esseri umani e, quindi, definiti vulnerabili. Per contestualizzare, è utile ricordare l’obiettivo primario della Convenzione, che era il contrasto al crimine organizzato, e il contesto storico, gli anni 2000, nel quale il focus maggiore era sullo sfruttamento sessuale, dove la maggioranza di vittime erano e sono generalmente donne.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Tratta di Esseri Umani del 2005 riconosce le donne come particolarmente soggette a disoccupazione e povertà a causa della disparità di genere, che viene

identificata come sfida da affrontare per contrastare il fenomeno della tratta degli esseri umani. Nel paragrafo 83 del *Explanatory Report* definisce l'APOV come l'abuso di chiunque si trovi in una di condizione di difficoltà che spinge un essere umano ad accettare di essere sfruttato.

Proseguendo nella disamina dei 'pilastri' del quadro normativo internazionale e regionale sulla tratta di esseri umani, la Direttiva del 2011,¹ identifica come gruppo vulnerabile i minori, mentre fornisce elementi a titolo di esempio «che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima» (il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità). Sulla scia della definizione fornita dalla Dichiarazione dell'Aja del 1997,² già ripresa nel Protocollo di Palermo, viene identificata la Posizione di Vulnerabilità (e il conseguente abuso), come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (Art. 2). Si tratta di una definizione volutamente ampia e non sempre di facile interpretazione (ad esempio, quali criteri permettono di considerare un'alternativa realmente tale?). Gallagher nota, inoltre, che la formulazione induce a concentrarsi solo sull'esistenza della vulnerabilità, tralasciando l'importanza di eventuali indagini relative all'abuso, o all'intentato abuso della posizione di vulnerabilità (Gallagher, Mc Adam 2017).

Questa formulazione cerca di mantenere un equilibrio: da un lato, evita un'eccessiva estensione della criminalizzazione che potrebbe colpire anche la prostituzione volontaria; dall'altro, previene una definizione troppo ristretta che rischierebbe di escludere i casi in cui le vittime vengono sfruttate approfittando delle loro vulnerabilità sociali (Palumbo, Giammarinaro 2021). Quest'ultimo punto rileva in maniera particolare in situazioni in cui donne vittime di tratta hanno al seguito i loro figli, con tutto ciò che questo comporta in termini di incremento di vulnerabilità sociali (IRES Piemonte 2024; Pascoal 2020).

La normativa nazionale in materia di tratta degli esseri umani risulta parzialmente controversa nell'accezione di vulnerabilità. La norma in attuazione della Direttiva del 2011³ riporta specifici gruppi di persone come vulnerabili, quali minori, i minori non accompagnati,

1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

2 Dichiarazione ministeriale dell'Aja su Linee guida europee per misure efficaci di prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. L'Aja, 26 aprile 1997.

3 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (14G00035).

gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Diversamente, la definizione del crimine di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art. 603-bis del codice di procedura penale) menziona l'approfittamento dello stato di bisogno, definito in una sentenza della Corte di cassazione⁴ come «una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose». Il Codice penale si rifa quindi a un'interpretazione della vulnerabilità caratterizzata da un insieme di fattori, piuttosto che all'individuazione di 'gruppi vulnerabili'.

In letteratura, la vulnerabilità è stata affrontata negli ultimi anni da diversi autori e con approcci multidisciplinari, come testimonia anche l'aumento di pubblicazioni scientifiche sul tema. È stata studiata e interpretata come caratteristica singolare o di gruppo, ma anche come caratteristica preesistente, sviluppata in seguito a eventi di vita, quali un viaggio migratorio, oppure in determinate circostanze, quali traumi e violenze subite.

Il concetto interpretativo legato ai 'gruppi vulnerabili' e riconosciuto come primario nella normativa internazionale, è stato accusato da alcuni autori di essere garantista nei confronti dei gruppi considerati tali, ma di relegare nell'invisibilità le altre persone non rientranti nelle definizioni dei gruppi (de Beco 2017; Giolo 2018).

Nella sua teoria sulla vulnerabilità, Fineman (2008) definisce un 'nuovo' soggetto vulnerabile, dove la vulnerabilità è un concetto associato alla natura umana, universale e non attribuibile a specifici gruppi di persone. Le teorie relative ai gruppi, secondo Fineman, celano l'interesse delle persone mettendo in risalto solo alcune caratteristiche (che determinano, appunto, la vulnerabilità), isolano socialmente le persone appartenenti a questi gruppi categorizzandole come devianti ed escludendole dalla società, ed escludono chiunque non appartenga a questi gruppi dalla possibilità di essere un soggetto portatore di vulnerabilità. Similmente, Butler (2004) definisce la vulnerabilità come intrinseca e inevitabilmente connessa con il nostro essere persone. In particolare, Butler si concentra sulle particolari condizioni sociali e politiche che possono esacerbare la vulnerabilità individuale, quindi sul processo di vulnerabilizzazione. La vulnerabilità è quindi intesa non solo come una questione insita nella natura umana, ma è anche *sociale*: ci possono essere diversi 'strati' che la incrementano o diminuiscono. Nella visione di Mackenzie (2014), la vulnerabilità può essere *innata*, se intrinseca nella condizione umana, *situazionale* se causata o esacerbata da fattori

⁴ Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24441 del 16 marzo 2021.

sociali, politici, ambientali o economici, o *patogena*, se provocata da abusi o pregiudizi nelle relazioni interpersonali. Su questo ultimo punto, Bartholini e Pascoal (2021) affermano che la vulnerabilità, soprattutto nell'ambito della tratta degli esseri umani, è determinata nel contesto delle relazioni interpersonali prossimali asimmetriche nelle quali la persona con il ruolo dominante- generalmente il trafficante o sfruttatore- approfitta della relazione per raggiungere un suo fine personale (Bartholini, Pascoal 2021).

Strettamente connessa alla concezione di vulnerabilità, è l'*agency*, parola intraducibile in italiano, raffigurante la capacità e possibilità di azione di un individuo. Secondo diverse autrici, il ritrovarsi in situazioni di sofferenza e disagio provocherebbe l'attivazione e la spinta ad agire dell'individuo nell'ottica di un cambiamento sociale, fino ad arrivare a una mobilitazione politica (Butler 2016; M. Fineman 2019; Gilson 2013). La vulnerabilità viene intesa quindi come condizione non solo universale, ma anche potenzialmente positiva o, almeno, non unicamente negativa. L'affermazione è stata criticata come riduttiva e, per certi versi, derivante da un processo di risignificazione del concetto basato unicamente sull'inversione dell'accezione valoriale, e sottolineando che il solo riconoscimento di trovarsi in una situazione di vulnerabilità, non necessariamente genera atti volti a cambiamenti sociali e mobilitazione politica (Cole 2016).

Nel contesto italiano dell'identificazione delle donne vittime di tratta, la correlazione tra vulnerabilità e agency si dimostra fondamentale, come vedremo più avanti, per avviare il processo di identificazione. Le emersioni sono perlopiù basate su un principio di auto-identificazione da parte della donna, la quale riconosce la propria posizione di svantaggio, subordinazione e soggiogamento nei confronti della rete di sfruttatori e sfruttatrici, e agisce per fuoriuscirne (UNODC 2024). Il passaggio da uno stato di vulnerabilità all'azione, all'*agire*, quindi all'*agency*, deve necessariamente avvenire per permettere la presa di consapevolezza e successiva ricerca di aiuto.

3 **Identificazione delle vittime in Italia: evoluzione normativa e nuove sfide.**

Il quadro normativo e di policy adottato in Italia per il contrasto, la prevenzione della tratta di esseri umani, e la protezione delle sue vittime si fonda principalmente su due norme: le leggi 40/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione)⁵ e 228/2003.⁶ Quando l'Italia ratificò il

⁵ Legge 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

⁶ Legge 11 agosto 2003, n. 228 Misure contro la tratta di persone.

Protocollo di Palermo, era dotata di una delle leggi più all'avanguardia in materia di protezione delle vittime della tratta di esseri umani attraverso un approccio incentrato sulla tutela della vittima (BeFree & Act!onaid 2019; Caneppele, Mancuso 2013; Palazzi 2006). L'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede la concessione di un permesso di soggiorno nei casi in cui siano riscontrate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero e vi sia pericolo per l'incolumità dello stesso. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno è necessario che la situazione di sfruttamento e violenza sia adeguatamente accertata e trasmessa al questore.

Per quanto innovativo e basato su un approccio che vede al centro la persona destinataria delle azioni di tutela, la previsione dopo quasi vent'anni, presenta alcune criticità emerse principalmente rispetto ai cambiamenti legati ai recenti movimenti migratori, che la rendono non del tutto tutelante nei confronti delle vittime. La norma prevede la non obbligatorietà di denuncia e testimonianza da parte delle vittime contro la rete criminale autrice della tratta e sfruttamento, il cosiddetto 'percorso sociale', secondo il quale la persona offesa può ricevere il titolo di soggiorno a fronte del suo impegno in un percorso sociale di inclusione fornito da enti antitratta specializzati.

Il percorso sociale è stato, negli ultimi anni, promosso anche a livello internazionale (OSCE 2023), ma il suo utilizzo è in diminuzione da diversi anni, non viene applicato in maniera uniforme sul territorio nazionale ed è spesso a discrezione del Questore (GRETA 2024). La mancata o scarsa applicazione di uno degli elementi più innovativi della norma ha dovuto, negli ultimi anni, anche fare i conti con un importante aumento di persone a rischio di grave sfruttamento e presunte vittime. Nel periodo 2015-2019 è aumentato il numero di persone che hanno sentito la necessità di migrare dal proprio paese verso l'Europa, andando inevitabilmente a incrementare la pressione migratoria, soprattutto sui paesi collocati ai confini meridionali del continente. Per diversi motivi, anche legati agli orientamenti di policy dell'Unione Europea e dell'Italia, e al conseguente adattamento degli sfruttatori alle nuove norme e procedure, la richiesta di asilo è diventata prassi diffusa tra le vittime di tratta in arrivo sul territorio (Pascoal, 2018), con il conseguente sovrapporsi del sistema asilo con quello antitratta (Degani, De Stefani 2020; Nicodemi 2020a). Il permesso di soggiorno rilasciato in base all'art. 18 e le disposizioni a esso collegate, quali, ad esempio, la necessità di intraprendere un percorso di inclusione sociale, si tradussero in una diminuzione di 'attrattività' dell'art.18, a fronte della possibilità di ottenere un più 'leggero' e meno vincolante permesso di soggiorno per una qualche forma di protezione sotto l'ombrella della protezione internazionale.

Infine, l'art. 18 fatica a essere applicato alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo, in favore dell'applicazione di un'altra previsione

(art. 22 comma 12 quater d, legge 40/1998),⁷ che prevede la necessità di denuncia da parte delle persone sfruttate (Giammarinaro, Palumbo 2020; Santoro, Stoppioni 2019). Inoltre, fino al 2014, vi era difficoltà a individuare e definire il «mantenimento nello stato di soggezione» previsto dall'art. 600 del codice penale nei casi di sfruttamento lavorativo, con conseguenti ulteriori difficoltà nella concessione di un titolo di soggiorno anche a fronte della denuncia della parte offesa (OSCE 2013). Nel 2014, la dicitura venne modificata nella attuale risolvendo la criticità. Si parla espressamente di vulnerabilità e del suo abuso utilizzato come mezzo coercitivo da trafficanti e sfruttatori per ridurre o mantenere in stato di soggezione una persona, all'interno del codice di procedura penale (artt. 600 e 601).

Il Decreto Legislativo 24/2014,⁸ trasposizione della direttiva del 2011, introduce importanti novità in materia di identificazione delle vittime di tratta. Viene introdotto il meccanismo di referral nazionale (MRN) per la corretta e precoce identificazione delle vittime e presuppone un lavoro multi-agenzia in rete con le realtà e agenzie del territorio. L'art. 10 infatti prevede adozione di «misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela», segnatamente sistema asilo e tratta, anche secondo il principio di bassa soglia delineato nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005. Il MRN, aggiornato nel 2023, presenta gli attori del sistema di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta, delinea le fasi dell'assistenza fornita, e descrive le procedure operative standard. Il meccanismo viene riconosciuto fin dai primi anni 2000 come uno strumento che ha alla base l'identificazione delle vittime, momento fondamentale per la protezione e supporto delle stesse. L'architettura del MRN, fin dal suo concepimento da parte dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR), prevede un lavoro multi-agenzia e l'adozione di un approccio *gender sensitive*, al fine di effettuare il referral delle vittime ai servizi specializzati nel rispetto delle specificità di genere (OSCE/ODIHR 2004). Il meccanismo italiano si propone di adottare una prospettiva di genere attraverso l'attenzione in ogni fase del supporto, e l'incoraggiamento al coordinamento operativo e interscambio delle competenze specialistiche con i sistemi attigui tra cui il sistema antiviolenza, descrivendo quelle che nell'operatività dei progetti sono le 'azioni di confine'.

⁷ Recentemente modificato in articolo 18-ter, legge 40/1998.

⁸ Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

La trasposizione della direttiva antitratta del 2011 però, non ha saputo tradurre la portata innovatrice, non recependola in maniera completa con inevitabili ricadute sull'identificazione delle donne vittime di tratta. L'adozione di una prospettiva di genere nelle procedure, auspicata nella direttiva, non è stata adeguatamente adottata, ma si è deciso di ricorrere a indicazioni perlopiù operative, quali l'annoveramento delle donne tra i gruppi dei soggetti vulnerabili. Questa decisione, peraltro ripresa in tempi recenti,⁹ ha consentito un approccio più garantista nei confronti delle donne vittime di tratta ma non ha implicato l'adozione di una prospettiva di genere nell'ideazione e implementazione delle politiche, che avrebbe significato la formulazione di procedure e interventi a misura di donne e uomini, bensì ha identificato un nuovo gruppo, quello delle donne appunto, appiattendo la loro possibilità di agency e inevitabilmente ostacolando un approccio basato, interpretando il pensiero di Butler, sull'analisi della vulnerabilità determinata da 'strati' caratteristici e particolari di ogni persona.

Infine, la legge del 2014 non ha saputo definire la 'posizione di vulnerabilità' secondo la dicitura fornita dalla Direttiva come una «situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (art. 2). In questo modo, come altrove già sottolineato (Palumbo, Romano 2022), si è rinunciato a offrire una dimensione situazionale della vulnerabilità, che risulta essere il risultato di relazioni interpersonali e sociali o strutture economiche, politiche e giuridiche (Mackenzie, Dodds, Rogers 2014), e che spesse volte caratterizza la situazione delle donne vittime di tratta, soprattutto nello scenario osservato dal 2015 in avanti.

Nel lungo dibattito a livello europeo sulla necessità di uniformare il *policy approach* sulla prostituzione negli stati membri, è stato dibattuto e discusso ampiamente il cosiddetto 'modello nordico' (prettamente neoproibizionista). Tale modello ha trovato largo consenso tra i *policymakers*, nonostante la scarsità di letteratura sulle sue ricadute positive,¹⁰ ed ha inevitabilmente influenzato il vaglio della nuova Direttiva Anti-tratta (2024/1712).¹¹ La principale

⁹ Con il Decreto-Legge 5 ottobre 2023, n. 133, le donne vengono incluse tra le persone portatrici di esigenze particolari nell'ambito della procedura per la protezione internazionale.

¹⁰ Per un'ampia e dettagliata analisi delle posizioni in materia di *policy approach*, teorie femministe alle quali si rifanno, e associazioni di lobby europee, si veda: Degani, P. (2017). «Tutti in comune disaccordo. Diritti umani e questioni di policy nel dibattito sulla prostituzione in Europa». *Studi Sulla Questione Criminale*, 3, 45-78; Geymonat, G.G. (2014). *Vendere e Comprare Sesso*. Bologna: Il Mulino.

¹¹ Directive (EU) 2024/1712 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 amending Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in

novità è la disposizione in merito alla punibilità di coloro che facciano uso dei servizi forniti dalle vittime di tratta in maniera consapevole, secondo un approccio neoproibizionista e, come accennato, non necessariamente tutelanti nei confronti delle vittime. Aspetti importanti ai fini dell'identificazione delle vittime di tratta introdotti sono la strutturazione di meccanismi di referral e identificazione, la cooperazione transfrontaliera e l'individuazione di punti di contatto per l'orientamento transfrontaliero. La nuova Direttiva fa un timido riferimento all'importanza di considerare vulnerabilità derivate da discriminazioni a base intersezionale. Sarà interessante seguire i lavori per la trasposizione della Direttiva nell'ordinamento nazionale e le sue ricadute in materia di identificazione, anche considerato che l'Italia ha adottato un *policy approach* abolizionista dagli anni '60.

4 Il concetto di vulnerabilità nelle pratiche di identificazione

Se fino al 2015 l'identificazione era un compito principalmente del sistema antirtratta, composto dai progetti finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità, dal 2016, anche grazie all'inserimento per la prima volta nel Piano Nazionale di Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento¹² dello schema di MNR e delle procedure operative standard per l'identificazione precoce delle vittime di tratta e grave sfruttamento, la responsabilità viene condivisa da altri enti e istituzioni, prime tra tutte le Commissioni Territoriali (CT) per il riconoscimento della protezione internazionale, come vedremo più avanti. Tuttavia, rispetto al MNR, nel 2019 e nuovamente nel 2024, il Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) lamenta la scarsa applicazione e implementazione delle procedure operative standard e del meccanismo di referral (GRETA 2019; 2024). L'Italia continua a non disporre di un relatore nazionale indipendente in grado di monitorare gli sforzi e l'efficacia delle istituzioni coinvolte, compresi i coordinatori nazionali e, a tal fine, mantenere un costante scambio con la società civile, la comunità scientifica e altri stakeholders rilevanti.

L'identificazione informale, precoce, può avvenire, inizialmente, nel momento dell'arrivo nelle acque o sul suolo nazionali. Per quel che riguarda gli ingressi via mare, la moltitudine di realtà e agenzie presenti e operanti sul campo ha fatto sì che le procedure seguite si sviluppassero in maniera autonoma, almeno nei primi tempi, anche se con alcuni punti in comune (D.I.R.E. 2017). È fondamentale che

human beings and protecting its victims.

12 Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-18.

i bisogni primari delle persone appena arrivate siano soddisfatti prima di procedere allo screening e individuazione di vulnerabilità e indicatori di tratta. Vengono solitamente organizzati momenti informativi che comprendono, oltre alla possibilità di richiedere la protezione internazionale, anche informazioni sulla tratta di esseri umani e il grave sfruttamento, i servizi a cui rivolgersi e dove chiedere aiuto. Al momento dello sbarco sono solitamente presenti diverse istituzioni e agenzie, ma la prerogativa dell'identificazione delle vittime della tratta degli esseri umani era stata affidata principalmente a OIM. Infatti, laddove gli operatori individuavano situazioni riconducibili al fenomeno, quali ragazze molto giovani di provenienza nigeriana o subsahariana in viaggio con un uomo, si adoperavano per isolare le ragazze e fornire un'informativa in un luogo quanto più possibile appartato e sicuro.

A partire dal 2017, con la formulazione delle «Linee guida per l'Identificazione delle vittime di Tratta tra i richiedenti asilo» (UNHCR 2021), le identificazioni tramite il referral delle CT per il riconoscimento della protezione internazionale agli enti antitratta specializzati sono aumentate notevolmente. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Contro la Tratta, tra il 2018 e il 2020 ben oltre il 50% delle segnalazioni in arrivo al Numero Verde contro la Tratta giungevano a seguito dell'audizione in CT, e negli anni seguenti la percentuale, sebbene si attestì al di sotto del 50%, rimane comunque importante, a rimarcare la centralità della procedura.

All'atto pratico, nel momento in cui durante l'audizione della richiedente, la funzionaria¹³ individui indicatori di tratta e/o grave sfruttamento, interrompe l'audizione chiedendo il consenso per effettuare il referral agli enti antitratta specializzati, che provvederanno a contattarla al fine di informarla rispetto ai servizi e supporto che possono offrirle. A seguito dei colloqui necessari per raccogliere la sua esperienza migratoria ed eventualmente di tratta e grave sfruttamento, l'ente specializzato invia una relazione alla CT su quanto raccolto, che può essere utilizzata al fine della valutazione di una qualche forma di protezione internazionale. Criticità e punti di forza della procedura sono stati ampiamente dibattuti (Degani, De Stefani 2020; Giovannetti, Zorzella 2022; Nicodemi 2020b) e considerati al momento della revisione delle Linee Guida UNHCR.

L'identificazione è basata su indicatori tipici delle situazioni di tratta e grave sfruttamento, con un'attenzione alle differenze di genere e, quindi, a situazioni di violenza domestica o altre forme di violenza contro le donne, senza dimenticare che i funzionari delle CT sono stati, a partire dagli stessi anni, selezionati e formati per le loro

13 È prassi comune, d'accordo con diverse linee guida, che siano le funzionarie a intervistare le donne richiedenti protezione internazionale.

competenze e conoscenze, anche grazie alla presenza di un membro UNHCR nei collegi fino almeno al 2022.¹⁴ L'utilizzo di indicatori ha permesso, da una parte, la possibilità di individuare facilmente situazioni di donne e giovani donne, spesso di origine nigeriana, destinate allo sfruttamento della prostituzione, permettendo una rapida identificazione e presa in carico da parte degli enti anti-tratta, con la conseguente fuoriuscita consapevole dalla rete criminale ed, eventualmente, successiva presa in carico.

L'approccio adottato alla frontiera di terra orientale è stato, invece, differente. Gli arrivi tramite le rotte dei Balcani e dell'est sono stati ignorati dalle autorità fino all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio del 2022. Con l'espatrio dei cittadini ucraini e il conseguente arrivo nei Paesi dell'UE, tra cui l'Italia, il territorio ha iniziato a essere monitorato sia in termini di arrivi che di azioni a sostegno e prevenzione della tratta e del grave sfruttamento (Cimino, Degani 2023). In questo contesto, nel 2022 sono stati istituiti da UNHCR e UNICEF i 'blue dots', degli spazi 'sicuri' capaci di offrire assistenza immediata a chiunque transitasse dalle frontiere di terra (Fernetti e Ugovizza) in arrivo in Italia. Considerando l'importante presenza di donne tra le persone in fuga dal conflitto, rilevava la presenza, tra i diversi attori nei blue dots, di UNICEF, UNHCR, Save the Children, ARCI, DiRE, e l'ente attuatore del progetto antitratta locale la cooperativa sociale Stella Polare. Durante la permanenza nei Blue Dots, solitamente di quindici minuti, le organizzazioni preposte effettuavano uno screening delle vulnerabilità, concentrandosi sugli indicatori della violenza di genere, tra cui la tratta delle donne e il loro grave sfruttamento. Non quindi, o perlomeno non solo, una valutazione degli indicatori della tratta per l'identificazione delle sue vittime, ma uno screening delle vulnerabilità individuali che potevano indicare tratta o costituire fattori di rischio per il grave sfruttamento.

Nell'esperienza italiana l'identificazione precoce, dunque, avviene generalmente tramite l'individuazione degli indicatori di tratta (GRETA 2020; Hodge 2014; Macy, Graham 2012; OIM 2016; UNHCR 2021), che sono stati sviluppati negli anni grazie al prezioso lavoro di organizzazioni internazionali, ricercatori e ricercatrici, istituzioni, e soprattutto grazie all'operato dei progetti antitratta finanziati dal programma unico di emersione.¹⁵ L'identificazione precoce tramite

14 Dal 2022, dopo un progetto pilota, i membri UNHCR sono stati sostituiti da Esperti in protezione internazionale e diritti umani designati e supervisionati dall'UNHCR.

15 Avviso 6/2023 D.P.C.M. 16 maggio 2016 «Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 D.Lgs. 286/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18».

indicatori consente di operare un veloce screening, effettuabile anche in contesti caotici o da personale non prettamente specializzato, basato su una lista di comportamenti, atteggiamenti, elementi contestuali e tipici delle situazioni caratterizzate da tratta ai fini del grave sfruttamento. Questa modalità sembra aver risposto in maniera adeguata ed efficace alle situazioni di tratta che coinvolgevano in particolare gli arrivi tramite il Mediterraneo di ragazze e donne di origine nigeriana, destinate allo sfruttamento della prostituzione.

Tuttavia, i recenti cambiamenti intervenuti nei movimenti migratori, anche in relazione alla tratta di donne, quali l'arrivo di donne ucraine in fuga dal conflitto, l'intensificarsi del flusso di donne provenienti dalla Costa d'Avorio transitate dalla Tunisia (Albini et al. 2023) e i movimenti secondari di donne nigeriane di ritorno in Italia dopo aver transitato in altri paesi (Semprebon, Caroselli 2021), hanno fatto emergere la necessità di sviluppare nuovi approcci nei quali la vulnerabilità, seguendo la letteratura discussa nel paragrafo due, viene intesa come innata e situazionale, invece che come caratteristica di alcuni gruppi.

5 Conclusioni

Le pratiche di identificazione delle donne vittime di tratta in Italia hanno oscillato tra un approccio fondato sulla ‘tipicizzazione’ di alcuni gruppi vulnerabili, come nel caso delle cittadine nigeriane arrivate tra il 2015 e il 2019, e tentativi più recenti di considerare la vulnerabilità come una condizione situazionale e stratificata, in linea con quanto proposto dalla letteratura teorica. Come evidenziato da autrici come Fineman, Butler e Mackenzie, la vulnerabilità può essere interpretata non solo come una caratteristica di determinati gruppi, ma una condizione situazionale e relazionale, dinamica e potenzialmente universale, acuita da specifici contesti sociali, politici e istituzionali.

Tuttavia, le pratiche di identificazione - in particolare quelle basate sugli indicatori di tratta - continuano spesso a rifarsi a modelli statici e gruppali dell’interpretazione della vulnerabilità, rischiando così di escludere chi non rientra nei profili ‘tipici’ consolidati. L’esperienza dei ‘blue dots’ in seguito all’arrivo di donne ucraine ha rappresentato un tentativo, seppur isolato, di formulare pratiche basate su una concezione di vulnerabilità come una condizione determinata da più fattori e con diversi aspetti, confermando la necessità di spostare lo sguardo da una vulnerabilità attribuita a una vulnerabilità *prodotta* e situata.

Il sistema italiano di identificazione precoce nelle zone di arrivo sembra quindi avere la possibilità di operare una fase di transizione: da un modello di identificazione centrato sulla categorizzazione

a uno che potrebbe valorizzare un'analisi più personale delle vulnerabilità. Affinché ciò avvenga, occorre che le politiche pubbliche e i meccanismi di referral considerino e traducano operativamente le riflessioni critiche matureate in ambito teorico, trasformando le prassi operative in strumenti capaci di riconoscere e proteggere tutte le donne vittime di tratta, indipendentemente dal loro grado di 'aderenza' ai modelli consolidati.

Bibliografia

- Albini, M.; Mattacchione, E.; Cerri, E.R. (2023). «INTER-ROTTI Storie di donne e famiglie al confine di Ventimiglia». *WeWorld*.
<https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/inter-rotte>.
- Bartholini, I.; Pascoal, R. (2021). «La tratta delle donne rumene: nessi vischiosi fra vulnerabilità e violenza di prossimità nell'individuazione dell'APOV». *Studi Di Sociologia*, 1, 3-19.
- BeFree; Act!onaid (2019). *Mondi connessi. La migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate*.
http://www.befreecooperativa.org/wp-content/uploads/2019/04/Nigeria_Completo_WEB.pdf.
- Butler, J. (2004). *Vite precarie. Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*. Milano: Booklet.
- Butler, J. (2016). «Rethinking Vulnerability and Resistance». Butler, J.; Gambetti, Z.; Sabsay, L. (eds), *Vulnerability in Resistance*. Durham: Duke University Press, 12-27.
- Canepepe, S.; Mancuso, M. (2013). «Are Protection Policies for Human Trafficking Victims Effective? An Analysis of the Italian Case». *European Journal on Criminal Policy and Research*, 19(3), 259–73.
<https://doi.org/10.1007/s10610-012-9188-9>.
- Cimino, F.; Degani, P. (2023). «Gendered Impacts of the War in Ukraine: Identifying Potential, Presumed or Actual Women Victims of Trafficking at The Italian Borders». *Frontiers in Human Dynamics*, 5.
<https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1099208>.
- Cole, A. (2016). «All of Us Are Vulnerable, But Some Are More Vulnerable than Others: The Political Ambiguity of Vulnerability Studies, an Ambivalent Critique». *Critical Horizons*, 17(2), 260-77.
<https://doi.org/10.1080/14409917.2016.1153896>.
- de Beco, G. (2017). «Protecting the Invisible: An Intersectional Approach to International Human Rights Law». *Human Rights Law Review*, 17(4), 633-63.
<https://doi.org/10.1093/hrhr/ngx029>.
- Degani, P.; De Stefani, P. (2020). «Addressing Migrant Women's Intersecting Vulnerabilities. Refugee Protection, Anti-trafficking and Anti-violence Referral Patterns in Italy». *PHRG*, 4(1), 113–152.
<https://doi.org/10.14658/pupj-phrg-2020-1-5>.
- D.I.R.E. (2017). *Progetto Samira. Per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia*.
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/04/Report-Samira_web_ridotato.pdf.
- Fineman, M. (2019). «Vulnerability and Social Justice». *Valparaiso University Law Review*, 53(2), 341-69.

- Fineman, M.A. (2008). «The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition». *Yale Journal of Law & Feminism*, 20(1), 8-40.
<https://papers.ssrn.com/abstract=1131407>.
- Gallagher, A.T., & McAdam, M. (2017). «Abuse of a Position of Vulnerability Within the Definition of Trafficking Persons». Piotrowicz, R.; Rijken, C.; Uhl, B. (eds), *Routledge Handbook of Human Trafficking*. London: Routledge.
- Giammarinaro, M.G.; Palumbo, L. (2020). «Le donne migranti in agricoltura: sfruttamento, vulnerabilità, dignità e autonomia». *Agromafie e caporato. Quinto rapporto*. Ediesse Futura.
- Gilson, E. (2013). *The Ethics of Vulnerability: A Feminist Analysis of Social Life and Practice*. London: Routledge.
- Giolo, O. (2018). «La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia». Giolo, O.; Pastore, B. (a cura di), *Vulnerabilità Analisi multidisciplinare di un concetto*. Roma: Carocci.
- Giovannetti, M.; Zorzella, N. (2022). «Donne straniere e vulnerabilità. Una possibile lettura critica». Brambilla, A.; Degani, P.; Paggi, M.; Zorzella, N. (a cura di), *Donne straniere diritti umani questioni di genere Riflessioni su legislazione e prassi*. Padova: Cleup, 25-50.
- GRETA (2019). *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings by Italy. Second evaluation round*.
- GRETA (2020). *Guidance Note on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation*.
<https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c>.
- GRETA (2024). *Access to Justice and Effective Remedies for Victims of Trafficking in Human Beings. Third Evaluation Round Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings*. www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking.
- Hodge, D.R. (2014). «Assisting Victims of Human Trafficking: Strategies to Facilitate Identification, Exit from Trafficking, and the Restoration of Wellness». *Social Work (United States)*, 59(2), 111-18.
<https://doi.org/10.1093/sw/swu002>.
- IOM (2017). *Global Trafficking Trends in Focus. Key trends from IOM Victim of Trafficking data*.
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/MAD/A4-Trafficking-External-Brief.pdf.
- IRES Piemonte (2024). *I movimenti secondari di donne e minori, potenziali vittime di tratta, in Europa*. www.ires.piemonte.it.
- Mackenzie, C. (2014). «The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability». *Vulnerability New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*. Oxford University Press.
- Mackenzie, C.; Dodds, S.; Rogers, W. (2014). *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Macy, R.J.; Graham, L.M. (2012). «Identifying Domestic and International Sex-Trafficking Victims During Human Service Provision». *Trauma, Violence, and Abuse*, 13(2), 59-76.
<https://doi.org/10.1177/1524838012440340>.
- Nicodemi, F. (2020a). «Il sistema anti-tratta italiano compie venti anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale». Giovannetti, M.; Zorzella, N. (a cura di), *Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*. Milano: FrancoAngeli, 703-28.

- Nicodemi, F. (2020b). «Protecting Victims of Human Trafficking among Mixed Migration Flows and the Link with International Protections». *Gonzaga Journal of International Law*.
- OIM (2016). *Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014-ottobre 2015.* https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf.
- OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings in partnership with the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and the Helen Bamber Foundation (2013). *Trafficking in Human Beings Amounting to Torture and other Forms of ill-treatment*, Occasional Paper Series no. 5 (June 2013).
- OSCE (2023). *Putting Victims First the ‘Social Path’ to Identification and Assistance*.
- OSCE/ODIHR (2004). *National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons – A Practical Handbook*.
- OSCE (2006). *Il sistema italiano di contrasto alla tratta degli esseri umani ed alla identificazione e protezione delle vittime.* <https://www.osce.org/it/odihr/20913>.
- Palumbo, L.; Giammarinaro, M.G. (2021). «Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani. Analisi della normativa e della giurisprudenza italiana e sovranazionale sullo sfruttamento lavorativo». Gioffredi, G.; Lorubbio, V.; Pisanò, A. (a cura di). *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*. Pisa: Pacini giuridica, 45-62.
- Palumbo, L.; Romano, S. (2022). «Evoluzione e limiti del sistema anti-tratta italiano e le connessioni con il sistema della protezione internazionale». *Prostitutione e lavoro sessuale in Italia*. Torino: Rosenberg & Sellier, 65-84.
- Pascoal, R. (2018). *Stranded: The new trendsetters of the Nigerian human trafficking criminal networks for sexual purposes*. Palermo: CISS.
- Pascoal, R. (2020). *Motherhood in the Context of Human Trafficking and Sexual Exploitation: Studies on Nigerian and Romanian Women*. New York: Springer International Publishing.
- Santoro, E.; Stoppioni, C. (2019). «Il contrasto allo sfruttamento lavorativo: i primi dati dell'applicazione della legge 199/2016». *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 162, 267-84. <https://doi.org/10.3280/GDL2019-162003>.
- Semprebon, M.; Caroselli, S. (2021). *The Phenomenon of Human Trafficking Along the Brenner Route: Secondary Movements and the System of Protection for Nigerian Women in the City of Bozen*. SSIIM UNESCO CHAIR University Iuav of Venice.
- UNHCR (2021). *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*. <http://www.refworld.org/docid/5b211b594.html>.
- UNODC (2024). *Global Report on Trafficking in Persons*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>.

La responsabilità istituzionale della violenza di genere contro le donne

Federica Valerio

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The feminist slogan ‘The personal is political’ highlighted the need to see gender-based violence not only as an individual issue but also as an institutional one. Historically, state institutions permitted and even justified violence against women, reflecting entrenched power. Despite more awareness, debate often stays within a victim-perpetrator frame, obscuring systemic causes and reinforcing stereotypes. In international law, due diligence requires states to address such violations. This paper defines institutional violence, applies an intersectional lens, and explores how due diligence can help create a more just and inclusive response.

Keywords Institutional Violence. Gender-Based Violence. Due Diligence. Feminist Legal Theory. Intersectionality.

Sommario 1 Introduzione. La violenza di genere come questione istituzionale. – 2 Il ruolo del diritto e il femminismo giuridico. – 3 Radici e manifestazioni della violenza istituzionale: teorie, approcci e sfide contemporanee. – 4 L’influenza delle convenzioni internazionali e delle corti internazionali nel contrasto alla violenza istituzionale. – 5 La responsabilità degli stati secondo l’obbligo di due diligence: prospettive giuridiche e critiche dal femminismo giuridico.

1 La violenza di genere come questione istituzionale

Lo slogan femminista «Il personale è politico» (Hanish 1969) ha rappresentato un punto di svolta cruciale per l'analisi della violenza di genere contro le donne, intesa non solo come fenomeno individuale ma anche come questione di carattere istituzionale. Nato nel contesto del movimento femminista degli anni Sessanta e Settanta, questo slogan evidenzia come le esperienze personali di oppressione e violenza non siano mere questioni private, confinate all'ambito domestico e familiare, ma riflettano invece strutture di potere sistemiche, pervasive all'interno della società. La violenza di genere, spesso percepita e trattata come 'problema' esclusivamente personale, è in realtà una manifestazione di dinamiche di potere istituzionali, radicate in norme culturali, sociali e giuridiche (Firestone 1970; Hooks 1984; Butler 1990; Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Ahmed 2017).

Per molti secoli, le istituzioni statali, sostenute da una robusta struttura giuridica, non solo hanno garantito l'impunità agli uomini che perpetravano violenza domestica e sessuale contro le donne, ma ne hanno anche legittimato l'uso, considerandola un mezzo necessario per mantenere l'ordine familiare e, di conseguenza, sociale (Pateman 1988; MacKinnon 1989). Con il tempo, tuttavia, le istituzioni hanno progressivamente iniziato a tutelare determinati diritti e interessi, mettendo in luce il profondo legame culturale della legge, la quale, condividendo con la cultura il carattere dinamico, interagisce costantemente con i costumi acquisiti e con i nuovi orientamenti proposti da una realtà sociale in continua evoluzione (Raimondo 2011).

Ciononostante, in tema di questioni di genere, il rapporto con le istituzioni rimane estremamente complesso. Da un punto di vista sia giuridico che politico, il sistema di potere è fortemente influenzato dagli stereotipi di genere consolidati dalle stratificazioni culturali dei secoli scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere maschile (Giusti, Iannàccaro 2020). Tale condizione genera frequentemente quella che viene definita 'violenza istituzionale', di cui si dirà in seguito, una categoria che comprende una molteplicità di comportamenti, sia comissivi che omissivi, accomunati dal loro autore: lo Stato e i suoi apparati istituzionali.

Nonostante la crescente rilevanza pubblica della questione, il discorso sulla violenza di genere rimane ancorato alla dicotomia tra vittima e carnefice, perpetuando la separazione tra sfera pubblica e privata (Bonu Rosenkranz, Castelli, Olciuire 2023). Persiste infatti una forte tendenza a gestire questi comportamenti attraverso un meccanismo di responsabilità individuali, il quale, neutralizzando le condizioni sistemiche che permettono il verificarsi dell'evento dannoso, impedisce alla collettività, agli individui e alle stesse

istituzioni di affrontare il problema modificando le cause strutturali che lo rendono possibile (Schettini 2023).

Questa dicotomia ha inoltre contribuito a costruire e rafforzare uno stereotipo di vittima, alla quale viene richiesto di soddisfare criteri normativi di innocenza e meritevolezza di protezione, e che si oppone all'immagine altrettanto stereotipata del carnefice, un soggetto al quale vengono attribuite caratteristiche estremamente negative e devianti (Cuklanz 2019; Pinelli 2021). Tuttavia, tale visione binaria rischia di semplificare e distorcere la realtà complessa delle esperienze di violenza e delle sue origini (Minow 1998; Crenshaw 1991; Davis 2003).

Il concetto di ‘vittima ideale’ infatti, tende ad escludere coloro che, pur subendo violenze, non si conformano a determinati stereotipi di vulnerabilità o innocenza, riducendo inevitabilmente la visibilità e la validazione delle esperienze di queste persone, che di conseguenza possono essere minimizzate o ignorate nel sistema giuridico e nella narrativa pubblica (Christie 1986; Butler 2004; Marchetti 2018; Vezzadini 2020; Marchetti-Palumbo 2021).

D’altro canto, la costruzione del ‘mostro’ (ovvero la criminalizzazione e demonizzazione estrema del presunto carnefice) può inibire una comprensione più profonda delle dinamiche di violenza (Capocchi, Gius 2023). Si tende a stigmatizzare gli individui come ‘mostri assoluti’, ignorando le strutture sociali e istituzionali che possono contribuire alla perpetuazione di comportamenti violenti. Tale approccio non solo impedisce un’analisi critica delle cause sistemiche della violenza, ma può anche ostacolare l’efficacia delle strategie di prevenzione e intervento, che richiederebbero un’attenzione più sfumata e articolata alle radici sociali e culturali della violenza.

Alla luce di quanto premesso, non appare casuale che il tema della violenza istituzionale sia stato particolarmente sviluppato nel contesto degli studi post-coloniali, dei diritti umani e di genere, dove è stato utilizzato per criticare e mettere al centro le forme di oppression sistemica radicate nelle leggi, nelle politiche pubbliche e nelle pratiche amministrative (Butler 1990; Crenshaw 1991; Segato 2016).

Gli studi si sono concentrati soprattutto all’interno delle discipline sociologiche e antropologiche, ma in realtà la tematica è di grande rilevanza anche per le scienze giuridiche.

2 Il ruolo del diritto e il femminismo giuridico

Il tentativo di responsabilizzare il diritto è sempre stato difficoltoso in quanto percepito e spesso effettivamente espressivo di una delle forme attraverso cui si sono solidificati i poteri del sistema patriarcale che ha caratterizzato la modernità (Smart 1989; Pitch 1993; Fraser 1997). Per questo motivo, molte istanze femministe, ieri come oggi,

mirano più alla giustizia, ovvero la rimozione di tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali, che al diritto inteso come potere. Esso diventa interessante solo in quanto esercizio politico votato a realizzare una forma di giustizia più ampia e allargata e ciò perché nella prospettiva femminista è strumento utile solo se considerato nel suo insieme, e quindi non come una semplice coercizione definibile a partire dalla legge (Simone, Boiano, Condello 2019).

È sulla base di queste considerazioni che si è sviluppata la corrente di pensiero del femminismo giuridico, nata proprio a partire dalle teorie femministe che contestavano l'idea di neutralità e mettevano in luce come le norme legali, spesso, ignorassero o marginalizzassero le esperienze e le prospettive femminili (MacKinnon 1987; Smart 1989; Fineman 1995; Volpp 2000; Butler 2017). Il dibattito è stato tale da ampliarsi rapidamente, introducendo nuovi concetti cruciali come l'intersezionalità, fondamentale per comprendere come diverse forme di oppressione si sovrappongano e si intensifichino l'una con l'altra (Crenshaw 1989; 1991).

Obiettivo del femminismo giuridico è quindi riformare le strutture legali per garantire che il diritto non solo riconosca, ma risponda adeguatamente alle reali esperienze delle donne e di tutti i gruppi marginalizzati, cercando di trasformare le normative in strumenti di parità e giustizia.

Per analizzare il tema della violenza istituzionale, il discorso giuridico appare un campo discorsivo e quindi di rivendicazione, che semplicemente non può essere disconosciuto. Appare inoltre un presupposto indispensabile per indagare a fondo la logica delle istituzioni. (Basaglia 1975; Segato 2018)

Quanto fin d'ora esposto, appare ancor più vero con riguardo alla branca del diritto internazionale poiché la tematica solleva questioni fondamentali riguardanti l'efficacia, l'equità e la giustizia dei sistemi giuridici, nonché la responsabilità degli Stati e delle istituzioni internazionali nella protezione dei diritti umani e nella prevenzione della violenza.

In questo contesto si inserisce il concetto di 'due diligence' (diligenza dovuta), che si riferisce all'obbligo degli Stati di agire con la dovuta attenzione e competenza per prevenire, indagare, punire e risarcire le violazioni dei diritti umani. Il concetto ha origine nel diritto internazionale, in particolare nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e nei lavori delle Nazioni Unite, ed è stato progressivamente adottato come principio guida per la responsabilità statale.

La due diligence implica che lo Stato non possa limitarsi a dichiarare che i diritti umani devono essere rispettati, ma deve anche adottare tutte le misure necessarie per assicurare che tali diritti siano effettivamente protetti (Ollino 2022). Ciò include la creazione e l'implementazione di leggi adeguate, l'istituzione di meccanismi

efficaci per rispondere alle violazioni e l'assicurazione che i funzionari pubblici agiscano con competenza e senza discriminazione. Nel caso specifico della violenza contro le donne, la due diligence (gender-sensitive due diligence) richiede che lo Stato agisca in modo proattivo per prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime, punire i colpevoli e fornire un risarcimento adeguato (Bourke-Martignoni 2009; Chinkin 2010; Grans 2018). Questo obbligo è stato riconosciuto in vari strumenti internazionali, fra i quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) e le raccomandazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW).

In sostanza, la due diligence impone agli Stati un dovere attivo e continuo, che va oltre la semplice non interferenza nei diritti umani, richiedendo azioni positive per garantire che tali diritti siano pienamente rispettati e realizzati. Se uno Stato non riesce a rispettare questi obblighi, può essere considerato responsabile a livello internazionale per le violazioni dei diritti umani che ne derivano.

Si ritiene che questo concetto sia molto rilevante per quanto concerne la violenza istituzionale perché può fungere da parametro per stabilirne l'esistenza.

Il presente contributo ambisce a mettere in dialogo diverse discipline e approcci, in un primo momento ricostruendo e contestualizzando l'origine del concetto di violenza istituzionale e proponendone una definizione. Successivamente, affrontando il tema da una prospettiva intersezionale, con riguardo specifico alla violenza istituzionale di genere. Infine, si approfondirà come l'obbligo di 'due diligence' possa servire non solo come criterio per valutare l'efficacia delle azioni statali contro la violenza di genere, ma anche come potenziale strumento per promuovere una giustizia più inclusiva, capace di riconoscere e affrontare le radici istituzionali e sistemiche della violenza.

3 Radici e manifestazioni della violenza istituzionale: teorie, approcci e sfide contemporanee

È possibile ricostruire una definizione di violenza istituzionale quale categoria comprensiva di una molteplicità di comportamenti, sia commissivi che omissivi, accomunati dal loro autore: lo Stato e i suoi apparati istituzionali.

Essa può manifestarsi sotto forma di violenza fisica (ad esempio, nelle carceri, nei centri di detenzione, nelle strutture sanitarie o attraverso la profilazione etnica o razziale), ma può anche emergere tramite l'inerzia nelle indagini di polizia, forme di ricatto e violenza

psicologica, o nel mancato riconoscimento di tale violenza, che spesso si traduce in ostacoli all'accesso alla giustizia, processi di vittimizzazione secondaria e alimentazione di pregiudizi e discriminazioni da parte di coloro che, invece, dovrebbero proteggere e sostenere le vittime (De Vido, Mestre 2024).

È importante differenziarla dal concetto di violenza strutturale: la prima proviene direttamente dalle istituzioni e dalle loro politiche o prassi ed è esercitata in modo diretto e identificabile, spesso attraverso atti specifici di abuso o negligenza la cui conseguenza può comportare un accertamento della responsabilità di uno Stato per la mancata protezione dei diritti (Galtung 1969). La seconda emerge invece dalle strutture sociali e dalle disuguaglianze sistemiche che sono radicate nelle dinamiche di potere, nella distribuzione delle risorse, e nelle norme culturali. Non richiede un agente specifico, ma si manifesta attraverso le condizioni diseguali di vita, come la povertà, la mancanza di accesso all'istruzione e la discriminazione sistematica. Chiaramente le due si intersecano ma differiscono nella modalità in cui sono riconosciute, trattate e affrontate all'interno del sistema legale (Galtung 1969; Arendt 1970; Galtung 1990).

Il tema trova le sue radici nella teoria sociale e politica sviluppatisi soprattutto nel XX secolo come risposta critica alle dinamiche di potere all'interno delle istituzioni statali e altre organizzazioni sociali ed emerge proprio dalla maturata consapevolezza che le istituzioni, pur essendo formalmente destinate a proteggere i diritti e il benessere dei cittadini, possono invece divenire strumenti di oppressione e violenza (Weber 1922; Fanon 1961; Foucault 1975; Galtung 1969; 1990; Arendt 1970; Foucault 1976).

Per comprenderla appieno, è quindi cruciale considerarle non solo come entità organizzative, ma anche come sistemi di norme e pratiche che possono sostenere e legittimare comportamenti oppressivi. Questo richiede un'attenta riflessione su come le istituzioni vengono create, chi le controlla, quali valori e interessi servono e come possono essere riformate o trasformate per promuovere maggiore equità e giustizia.

Le prime elaborazioni e studi critici, possono essere ricondotti ai lavori di diversi autori e autrici, ma è in particolar modo Foucault ad aver fornito il contributo cruciale, soprattutto attraverso la sua analisi delle relazioni di potere e del disciplinamento sociale. Nei suoi lavori, come *Sorvegliare e punire*, il celebre filosofo ha indagato come le istituzioni (fra cui prigioni, scuole, ospedali) esercitassero una forma di violenza disciplinare che andava oltre l'uso della forza fisica, coinvolgendo anche il controllo dei corpi e delle menti (Foucault 1975). Egli identifica queste pratiche come forme di 'bio-potere', ovvero un potere che si esercita sulla vita stessa, regolando e governando la popolazione. In questa prospettiva, la violenza istituzionale non è quindi solo fisica, ma si manifesta anche

attraverso pratiche di sorveglianza, classificazione e regolazione che possono marginalizzare, escludere o stigmatizzare determinate categorie di persone. L'introduzione dello Stato come potenziale agente di violenza è cruciale perché cambia la prospettiva con cui si affrontano i temi della violenza e dell'oppressione: non si tratta solo di identificare individui o gruppi responsabili, ma di riconoscere come le istituzioni stesse, create a tutela dei cittadini e delle cittadine, possano perpetrare certi comportamenti.

In questo contesto, il paradigma tradizionale che contrappone vittima e carnefice viene messo in discussione per far emergere una visione più complessa, in cui le dinamiche di potere istituzionali non si limitano a un confronto binario, ma coinvolgono strutture sistemiche che richiedono un'analisi strutturale. Anche la dicotomia vittima-Stato come autore di violenza deve essere percepita in questo senso e quindi non come una mera sostituzione fra soggetti, ma come una forma di responsabilizzazione più ampia.

Questo è quello che hanno sviluppato numerose ricerche nel contesto degli studi post-coloniali e di genere, dove il concetto di violenza istituzionale è stato utilizzato per criticare le forme di oppressione sistemica radicate nelle leggi, nelle politiche pubbliche e nelle pratiche amministrative (Butler 1990; Crenshaw 1991; Segato 2016).

I Critical Race Studies (CRS), per esempio, hanno parlato di «razzismo istituzionale», termine originariamente coniato dai membri del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta (Carmichael, Hamilton 1967). Essi lo definirono come l'insieme delle politiche e delle pratiche all'interno delle istituzioni che, anche senza intenzioni apertamente discriminatorie, producono e perpetuano ineguaglianze razziali. Le forme attraverso le quali si manifesta sono molteplici, per esempio la profilazione razziale, ossia l'uso di pregiudizi razziali da parte delle forze dell'ordine per decidere chi fermare, perquisire o arrestare; ma anche la discriminazione nell'accesso ai servizi o la cosiddetta 'ghettizzazione urbana', consistente nella produzione di politiche abitative e di pianificazione urbana che segregano le comunità, limitando le opportunità economiche e sociali per le minoranze.

I Gender Studies, invece, si sono concentrati sulla 'violenza istituzionale di genere', con riguardo alle pratiche, le politiche e le strutture delle istituzioni che riflettono e perpetuano le diseguaglianze di genere. La casistica è anche in questo caso molto ampia e può comprendere la mancata protezione o il trattamento inadeguato delle vittime di violenza di genere, la disparità nell'accesso ai servizi e alle risorse, ma anche la negligenza e l'inerzia delle istituzioni nel prevenire, indagare e rispondere adeguatamente ai crimini di genere (Davis 1981; Segato 2003; 2016).

All'interno di questo campo si è fatta strada anche la corrente dei Queer Studies, i quali interrogano le norme sociali e legali che

definiscono e limitano le identità di genere e sessuali, evidenziando come queste norme siano radicate in strutture istituzionali che perpetuano la violenza contro chi devia da tali norme. Ad esempio, la criminalizzazione dell'omosessualità, la patologizzazione delle identità trans, e le politiche che escludono le persone queer dall'accesso equo ai servizi essenziali sono tutte forme di violenza istituzionale (Farquhar 2021; Mkhize, Maharaj 2020; Rinaldi 2018).

Da tutti questi differenti approcci, si evince la complessità della tematica e la sua difficile definizione, in quanto comprensiva di una varietà di pratiche oppressive. Attraverso una lente di lettura intersezionale, è possibile riconoscere inoltre che questa oppressione non agisce mai in modo isolato, ma è invece il risultato di intersezioni tra diverse forme di discriminazione, come il sessismo, il razzismo, il classismo e l'omofobia. Appare quindi particolarmente opportuno adottare l'intersezionalità come metodo, proprio al fine di ripensare le strategie di resistenza e di cambiamento istituzionale, affinché siano in grado di promuovere una giustizia non discriminatoria (Marchetti 2013).

Questo contributo permette la trattazione della materia, concentrandosi su quei casi in cui la persona che subisce violenza istituzionale è una donna.

Negli ultimi anni, numerose organizzazioni internazionali e regionali si sono occupate di questo tema, evidenziando il ruolo che pratiche, politiche e normative statali possono avere nel perpetuarla. Documenti elaborati da enti e comitati come GREVIO (2020), ONS (2023), WHO (2024), UniSAFE (2022) e Victim Support Europe (2024), insieme ai resoconti e alle denunce di associazioni femministe e reti di centri antiviolenza, hanno posto l'accento sulle criticità riscontrate, in particolare nel trattamento della violenza sessuale e domestica da parte del sistema giudiziario. Tali analisi si estendono anche all'ambito della salute riproduttiva, denunciando come la negazione sistematica del diritto delle donne di accedere a servizi di aborto sicuri e legali, la criminalizzazione dell'aborto o le restrizioni all'accesso ai contraccettivi e all'interruzione volontaria di gravidanza costituiscano gravi violazioni dei diritti umani fondamentali delle donne, tra cui il diritto alla vita, alla salute e all'uguaglianza (De Vido 2020).

Evidenziano inoltre l'esistenza di importanti lacune nell'attuazione delle norme piuttosto che nella loro concezione teorica. Infatti, pur riconoscendo la possibilità e urgenza di miglioramenti anche a livello legislativo, la maggior parte dei problemi si ritiene risieda nella difficoltà di rendere effettive le misure già esistenti previste. Sebbene il quadro giuridico sia abbastanza chiaro, il suo rispetto e la sua corretta applicazione nella realtà restano un ostacolo significativo (De Vido, Valerio 2025). Pertanto, appare evidente che per contrastare efficacemente la violenza istituzionale non basti semplicemente

modificare le leggi o introdurre nuove misure, ma sia fondamentale garantire l'attuazione concreta di tali norme, promuovendo un cambiamento culturale e strutturale all'interno delle istituzioni, affinché queste possano diventare realmente strumenti di tutela e giustizia per tutte le persone, senza discriminazioni o esclusioni.

4 L'influenza delle convenzioni internazionali e delle corti internazionali nel contrasto alla violenza istituzionale

Nel diritto internazionale dei diritti umani, la violenza istituzionale è interpretata attraverso il concetto di discriminazione sistematica e violazione dei diritti umani, anche se non esiste una definizione formale nei documenti ufficiali. Tuttavia, essa è implicita nelle norme che affrontano le discriminazioni e ingiustizie perpetrate dalle istituzioni. Le Convenzioni internazionali sono essenziali nel definire standard e obblighi globali per la protezione dei diritti delle donne, in particolare per combattere la violenza di genere, inclusa quella perpetrata dalle istituzioni, benché la loro applicazione pratica resti spesso problematica (Fredman 2022). Come suggerito dal femminismo giuridico, esse non devono essere percepite come dei punti di arrivo, ma come importanti punti di partenza per rivendicazioni più ampie e progressive (Courtis, Malfatti 2021).

Tra questi strumenti, i principali sono la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Pará) e la Convenzione di Istanbul. Esse differiscono per loro natura e ambito di applicazione, ma una lettura combinata appare ricostruire una sorta di impianto legislativo comune, volto al contrasto alla violenza di genere.

Con riguardo al tema oggetto di approfondimento, tutte queste Convenzioni contengono norme specifiche volte a imporre agli Stati il dovere di adottare tutte le misure legislative e altre azioni appropriate per proteggere le donne dalla discriminazione esercitata da qualsiasi persona, organizzazione o impresa, inclusi attori statali¹

1 La CEDAW per esempio, sottolinea come la discriminazione non sia limitata a comportamenti diretti, ma sia inclusiva anche di politiche e prassi che, anche se apparentemente neutrali, hanno un effetto sproporzionato sulle donne. L'organo di monitoraggio della CEDAW, il Comitato CEDAW, ha ampliato questa interpretazione attraverso le sue raccomandazioni generali, in particolare si ritiene di evidenziare la Raccomandazione Generale n. 35 (2017), che introduce l'obbligo per gli Stati di agire con "diligenza dovuta" per prevenire, indagare, punire e risarcire gli atti di violenza, specificando che gli Stati sono responsabili anche quando non adottano misure

e riconoscono implicitamente il rischio di violenza istituzionale attraverso un focus sull'obbligo degli Stati di agire con la 'due diligence' per prevenire, indagare e punire la violenza contro le donne. Laddove le istituzioni statali non riescano a proteggere le donne o a garantire loro giustizia, si configurano situazioni in cui lo Stato può essere ritenuto responsabile di violenza istituzionale (McQuigg 2017; Meron 2018; De Vido-Frulli 2023).

La due diligence è una responsabilità attiva: lo Stato deve intervenire. Tuttavia nonostante l'approccio maggioritario sia proiettato nel percepire, quale conseguenza di questo dovere, l'adozione di pene esemplari o la necessità di pesanti sentenze di condanna, in questa sede si vuole proporre una lettura della due diligence non necessariamente punitivista (Mills 2018). Ciò che questo principio mira a garantire infatti è che un reato non rimanga impunito, ossia che ci sia una risposta adeguata e proporzionata. La centralità però non è sulla punizione dell'autore, bensì sul non permettere che un'ingiustizia rimanga senza risposta. Il concetto di impunità non è sinonimo di 'assenza di punizione', ma di 'assenza di responsabilità', la cui assunzione spetta in primo luogo all'istituzione che con il suo comportamento commissivo o omissivo non rispetta il suo mandato (Chinkin, Charlesworth 2020).

Negli ultimi decenni, le corti internazionali dei diritti umani, come la Corte Europea dei Diritti umani (CEDU) e la Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDH), sono state chiamate a pronunciarsi in numerosi casi in cui le istituzioni statali hanno fallito nel garantire

adeguate per prevenire la violenza o non proteggono le vittime; Anche la Convenzione interamericana per prevenire, punire e sradicare la violenza contro le donne, nota come Convenzione di Belem do Pará, all'Art. 7 impone agli Stati parti di agire con "diligenza dovuta" per prevenire, indagare, sanzionare e sradicare la violenza contro le donne e all'Art. 9 riconosce inoltre la necessità di considerare le particolari situazioni di vulnerabilità in cui si trovano determinate categorie di donne, richiedendo agli Stati di prestare particolare attenzione alla protezione di queste donne da tutte le forme di violenza; La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, la quale stabilisce obblighi chiari per gli Stati membri, non solo in termini di prevenzione della violenza contro le donne, ma anche di protezione delle vittime e di persecuzione dei colpevoli. Gli articoli chiave che riguardano la violenza istituzionale e il principio della *due diligence* sono l'Art. 5, che impone agli Stati di prevenire, indagare, punire e risarcire gli atti di violenza coperti dalla convenzione. Stabilisce chiaramente che gli Stati devono agire con la dovuta diligenza per prevenire violazioni dei diritti delle donne da parte di attori statali e non statali. La mancata adozione di misure adeguate in questo senso costituisce una violazione diretta degli obblighi dello Stato ai sensi della Convenzione; l'Art. 7 tramite il quale la Convenzione richiede agli Stati di adottare un approccio olistico e integrato nella lotta contro la violenza di genere, garantendo che tutte le istituzioni coinvolte cooperino efficacemente per proteggere le donne e prevenire la violenza; l'Art. 18 che sottolinea l'obbligo degli Stati di fornire adeguati servizi di protezione e sostegno alle vittime, evidenziando che il mancato intervento delle istituzioni in situazioni di violenza contro le donne può configurarsi come violenza istituzionale.

una protezione efficace contro la violenza di genere, o non hanno risposto adeguatamente alla responsabilizzazione dell'autore della violenza. Queste situazioni hanno dato luogo a dei conflitti giuridici significativi che hanno avuto ripercussioni globali e hanno contribuito a stabilire standard giurisprudenziali per la tutela dei diritti umani delle donne, nonché a stimolare un avanzamento e progresso delle rivendicazioni sociali, grazie al linguaggio particolarmente autorevole ma anche al prestigio riconosciuto a queste Corti.

Nella maggior parte dei casi esse sono intervenute in seguito a ricorsi presentati da donne vittime di violenze, abusi o discriminazioni che non avevano ottenuto giustizia a livello nazionale. Questi tribunali hanno esaminato non solo le forme di violenza direttamente subite dalle donne, ma anche le omissioni e le negligenze degli Stati nel prevenire e contrastare tali atti. Le decisioni delle Corti Internazionali hanno evidenziato, in molti casi, una forma di violenza istituzionale derivante dalla mancata applicazione della ‘diligenza dovuta’ da parte degli Stati, come prevista dalle Convenzioni sopracitate, individuandoli fra i soggetti responsabili della violenza stessa.

Ad esempio, la Corte Europea dei Diritti Umani ha più volte riscontrato violazioni da parte degli Stati membri per non aver adottato misure sufficienti a proteggere le donne dalla violenza domestica o per non aver garantito processi giusti ed efficaci contro i perpetratori. Un caso emblematico è stato *Opuz v. Turkey* (2009), in cui la Corte ha riconosciuto che la mancanza di interventi statali contro la violenza domestica violava gli obblighi della Turchia di proteggere i diritti alla vita e alla non discriminazione. La decisione ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza ma anche sulla società civile, evidenziando la responsabilità degli Stati di prevenire la violenza di genere e di garantire un’efficace risposta giuridica, nonché stabilendo che la responsabilità dello Stato sorge se si dimostra che l’attuazione di misure ragionevoli avrebbe avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuarne il danno.² Analogamente è accaduto con la sentenza *Talpis v. Italy* (2017), che ha rafforzato il concetto di responsabilità istituzionale e la successiva, *J.L. v. Italia* (2021), in cui la Corte ha evidenziato l’importanza di prevenire la vittimizzazione secondaria (De Vido 2024; Osservatorio contro la vittimizzazione secondaria 2024).

² Questa pronuncia ha costituito la prima applicazione del cd. Osman Test, in un’ipotesi di violenza domestica La Corte EDU nel caso *Osman v. Regno Unito* (1998) ha elaborato un ‘test’ per definire la portata degli obblighi positivi dello Stato, stabilendo che la responsabilità a titolo omisssivo dello Stato per violazioni dell’Art. 2 CEDU (diritto alla vita) sorge qualora «le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale e immediato alla vita di un individuo determinato e le autorità non hanno fatto quello che potevano fare e quello che si può ragionevolmente aspettarsi da loro per eliminare tale rischio».

Queste sentenze si sono rivelate cruciali non solo come strumenti di giudizio, ma come potenti forme di validazione per le vittime le cui voci erano state inizialmente ignorate o minimizzate dagli stati nazionali. Anche in questo caso, le sentenze non devono essere concepite come ‘punti di arrivo’, seppur rappresentando la conclusione di un processo, ma veri e propri punti di partenza che possono spingere le istituzioni a ripensare e migliorare le proprie pratiche e rappresentare quindi una leva per un miglioramento continuo e un rafforzamento del sistema di giustizia a favore delle vittime di violenza di genere. Questo processo è cruciale per ripristinare la dignità delle vittime, dando loro voce e visibilità all’interno della società (Chebout 2022).

Allo stesso modo, la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha trattato casi di violenza istituzionale che riguardavano gravi violazioni dei diritti umani delle donne, come nel celebre caso di *Campo Algodonero v. Mexico* (2009), dove lo Stato è stato ritenuto responsabile per l’uccisione e la sparizione di diverse donne a Ciudad Juárez. La Corte ha sottolineato il fallimento delle autorità messicane nel prevenire la violenza e nel fornire giustizia alle vittime, stabilendo che gli Stati devono adottare politiche pubbliche efficaci per proteggere le donne e combattere la violenza di genere. Analogamente il caso *López Álvarez et al. v. Honduras* (2023) ma anche *Aguirre et al. v. Bolivia* (2022), entrambi con oggetto l’inefficace gestione della violenza da parte del sistema giudiziario (Segato 2022).

In queste decisioni, le Corti non solo hanno condannato gli Stati per le violazioni specifiche, ma hanno anche fornito indicazioni su come migliorare le leggi e le prassi istituzionali per prevenire ulteriori violazioni, divenendo strumenti di promozione di un cambiamento nelle norme giuridiche e culturali a livello globale.

Si noti che sebbene entrambe le Corti condividano l’obiettivo di proteggere i diritti delle vittime di violenza di genere, i loro approcci differiscono significativamente, riflettendo le specificità regionali e normative in cui operano e riguardano principalmente l’intensità e la prospettiva attraverso cui viene affrontata la responsabilità statale. Mentre entrambe riconoscono la responsabilità degli Stati nella protezione dei diritti delle donne, la CIDH tende a enfatizzare maggiormente le dinamiche strutturali e istituzionali, identificando la violenza istituzionale come un fenomeno complesso e diffuso, mentre la Corte EDU si concentra più strettamente sulla protezione dei diritti individuali e sulla correttezza procedurale. La CEDU tende a basarsi su un approccio formale alla non discriminazione, applicando principi di parità di trattamento senza necessariamente sviluppare una giurisprudenza che rifletta le specifiche esigenze di protezione delle donne contro la violenza di genere. La Corte IDU invece adotta un approccio chiaramente sensibile al genere, riconoscendo la necessità di misure specifiche per affrontare la discriminazione e la violenza

contro le donne ed è più propensa a vedere la violenza di genere come un problema strutturale che richiede un intervento statale mirato e sistematico (Londono 2009; Harrington 2012; Assis 2017; Therrien, Miss 2021; Miri, Mahmoudi 2022; Limanté 2023).

5 **La responsabilità degli stati secondo l'obbligo di due diligence: prospettive giuridiche e critiche dal femminismo giuridico**

Si è visto come la 'due diligence' imponga agli Stati un elevato livello di responsabilità nell'assicurare la protezione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere. Questo implica che gli Stati non si limitino a non commettere direttamente violazioni dei diritti, ma devono anche adottare misure attive per prevenire e rispondere agli abusi perpetrati da privati. Questo approccio è stato consolidato dalla giurisprudenza internazionale, inclusa quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno ribadito la responsabilità degli Stati di garantire che le loro istituzioni operino in modo adeguato per proteggere i diritti delle donne.

Nel contesto delle Corti internazionali dei diritti umani, l'approccio sensibile al genere, ancora non sempre seguito dai giudici, è stato fondamentale per determinare se gli Stati abbiano rispettato l'obbligo di dovuta diligenza. Queste corti hanno riconosciuto l'importanza di un'analisi e di una risposta specifica alle violenze di genere, sottolineando che la mancanza di tali misure può costituire una violazione dei diritti umani delle vittime.

Insistere sulla due diligence degli Stati per combattere la violenza istituzionale di genere è essenziale perché definisce il ruolo attivo e proattivo che le istituzioni devono assumere nella prevenzione e nel contrasto di tutte le forme di violenza di genere, soprattutto quelle perpetuate o ignorate dalle istituzioni stesse. In questo senso, si presenta come uno strumento di grande potenziale al fine di 'rompere' il ciclo della violenza istituzionale, perché costringe lo Stato a riconoscere la propria responsabilità nella tutela dei diritti delle persone, particolarmente delle donne, riducendo così la discriminazione strutturale che sottende alla violenza.

In ogni caso, pur essendo di grande rilevanza, non è immune da critiche, soprattutto all'interno del femminismo giuridico e degli approcci di genere nel diritto internazionale (Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Valcore, Fradella, Guadalupe-Diaz 2021; Grosser, Taylor 2022;). Le obiezioni principali si concentrano sulla sua reale efficacia nel tutelare le donne dalla violenza, specialmente in contesti in cui le strutture istituzionali sono pervase da pregiudizi e discriminazioni sistemiche (De Vido 2022). Anche le Corti Internazionali, benché

spesso considerate all'avanguardia, non sono esenti da queste dinamiche e devono anch'esse essere sottoposte a un'analisi critica di genere per non riprodurle (Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Wagner, Stafford 2022). Il femminismo giuridico enfatizza infatti l'insufficienza di un approccio alla due diligence non applicato con una prospettiva intersezionale, il quale può risultare profondamente limitato perché non considera come le intersezioni tra genere, razza, classe e altre categorie di identità influenzino l'esperienza di violenza (Giammarinaro 2022).

Si noti, tra l'altro, che l'attribuzione di responsabilità che si promuove va oltre l'esperienza singola e mira a migliorare il funzionamento complessivo delle istituzioni, a tutti i livelli, per garantire giustizia e protezione adeguata a tutte le persone. Essa quindi non consiste nella somma delle responsabilità individuali dei singoli agenti di violenza (ad esempio il riconoscimento della responsabilità dell'uomo maltrattante, insieme a quella dell'agente che raccoglie la denuncia, insieme a quella del giudice che scrive la sentenza) ma in qualcosa di più ampio e sistematico, che si traduce in azioni positive, proiettate verso la formazione delle istituzioni pubbliche e la creazione di spazi in cui le vittime possano esprimersi e ottenere riconoscimento (Kim 2021; Antonsdóttir 2020).

In conclusione, l'efficacia della due diligence nel garantire la protezione dei diritti delle donne e la prevenzione della violenza di genere dipende dalla capacità delle istituzioni di adottare un approccio veramente sensibile al genere e di superare le barriere culturali e strutturali che perpetuano la discriminazione. Non è sufficiente punire gli autori individuali di violenze. Occorre al contrario affrontare le dinamiche di potere e le strutture istituzionali che legittimano e rafforzano tali abusi. Solo così sarà possibile superare veramente la dicotomia pubblico-privato e riconoscere che la violenza di genere non è solo una questione privata, ma riflette dinamiche di potere sistemiche, permettendo conseguentemente di costruire uno spazio in cui le vittime siano ascoltate e la due diligence sia rispettata in modo efficace e non discriminatorio, garantendo una vera giustizia per le donne e una trasformazione sociale.

Bibliografia

- Ahmed, S. (2017). *Living a Feminist Life*. Durham: Duke University Press.
[https://doi.org/10.1017/s2753906700003235.](https://doi.org/10.1017/s2753906700003235)
- Antonsdóttir, H.F. (2020). «Injustice Disrupted: Experiences of Just Spaces by Victim-Survivors of Sexual Violence». *Social & Legal Studies*, 29(5), 718-44.
[https://doi.org/10.1177/0964663919896065.](https://doi.org/10.1177/0964663919896065)
- Arendt, H. (1970). *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Assis, M.P. (2017). «Violence against Women as a Translocal Category in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights». *Revista Direito e Práxis*, 8(2), 1507-144.
[https://doi.org/10.12957/dep.2017.28032.](https://doi.org/10.12957/dep.2017.28032)
- Basaglia, F. (1975). *Crimini di pace*. Torino. Einaudi.
- Boiano, S.; Condello, F. (2019.). *Femminismo giuridico*. Milano: Mondadori.
- Bonu Rosenkranz, G.; Castelli, F.; Olciure, S. (2023). *Bruci la città*. Firenze: Edifir Edizioni Firenze.
- Bourke-Martignoni, J. (2009). «The History and Development of the Due Diligence Standard in International Law and Its Role in the Protection of Women against Violence». Benninger-Budel, C. (ed.), *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*. Leiden: Brill.
[https://doi.org/10.1163/ej.9789004162938.i-300.18.](https://doi.org/10.1163/ej.9789004162938.i-300.18)
- Bumiller, K. (2020). *In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against Sexual Violence*. Duke University Press.
[https://doi.org/10.1215/9780822389071.](https://doi.org/10.1215/9780822389071)
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge. Trad. it. *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*. Roma; Bari: Laterza, 2013.
- Butler, J. (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Capecchi, S.; Gius, C. (2023). «Gender-Based Violence Representation in the Italian Media: Reviewing Changes in Public Narrations from Femicide to Revenge Pornography». *Italian Journal of Sociology of Education*.
[https://ijse.padovauniversitypress.it/2023/1/4.](https://ijse.padovauniversitypress.it/2023/1/4)
- Charlesworth, H.; Chinkin, C.; Wright, S. (1991). «Feminist Approaches to International Law». *American Journal of International Law*, 85(4), 613-45.
[https://doi.org/10.2307/2203269.](https://doi.org/10.2307/2203269)
- Christie, N. (1986). «The Ideal Victim». Fattah, E.A. (ed.), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*. London. Macmillan.
- Courtis, C.; Malfatti, A. (2021). *Feminist Perspectives on International Human Rights Law*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Crenshaw, K. (1991). «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color». *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-199.
[https://doi.org/10.2307/1229039.](https://doi.org/10.2307/1229039)
- Crenshaw, K. (1989). «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». Crenshaw, K. (ed.), *Feminist Legal Theory*. Routledge.
[https://doi.org/10.4324/9780429500480-5.](https://doi.org/10.4324/9780429500480-5)
- Cuklanz, L. (2019) «Representations of Gendered Violence in Mainstream Media», *Questions de communication*.
[http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/19487.](http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/19487)
- Davis, A. (2003). *Are Prisons Obsolete?*. New York: Seven Stories Press.
- De Vido, S. (2024). «La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell'UE in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621/21 della CGUE». *Sidi Blog*.

- De Vido, S. (2020). *Violence against Women's Health in International Law*. Manchester: Manchester University Press.
<https://doi.org/10.7765/9781526124982>.
- De Vido, S. (2022). «Verso un "Test" di Dovuta Diligenza Sensibile al Genere nei Casi di Violenza Domestica? Sulla Recent Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani». *Diritti Umani e Diritto Internazionale. Rivista quadriennale*, 3, 613-35.
<https://doi.org/10.12829/106189>.
- De Vido, S.; Frulli, M. (2023) *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*. Cheltenham; Northampton: Elgar.
- De Vido, S.; Mestre, R.M. (2024). «Lesbianising the Istanbul Convention – Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women». <https://lesbiangenius.org/wp-content/uploads/Lesbianising-the-Istanbul-Convention-report.pdf>.
- De Vido, S.; Valerio F. (2025; in corso di pubblicazione). *The Istanbul Convention in Italy: Legislative Activism Is Not Enough to Protect Women Victims of Violence*. Cheltenham; Northampton: Elgar.
- Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. Paris: Éditions François Maspero. Trad. it. *I dannati della terra*. Torino: Einaudi, 2007.
- Farquhar, M. (2021). «Structural Violence in the Queer Community: A Comparative Analysis of International Human Rights Protections for LBTIQ+ People». *Inquiries Journal*, 13(12).
- Firestone, S. (1970). *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: Morrow.
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris: Gallimard. Trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi, 1993.
- Foucault, M. (1976). *Histoire de la sexualité: La volonté de savoir*. Paris: Gallimard. Trad. it. *La volontà di sapere*. Milano: Feltrinelli, 2009.
- Fraser, N. (1997). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1999.tb01045.x>.
- Fredman, S. (2022). *Discrimination Law*. Oxford: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198854081.001.0001>.
- Galtung, J. (1969). «Violence, Peace, and Peace Research». *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-9.
<https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Galtung, J. (1990). «Cultural Violence». *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Giusti, G.; Iannacaro, G. (2020) *Language, Gender and Hate Speech: A Multidisciplinary Approach*. Edizioni Ca' Foscari.
<https://doi.org/10.30687/978-88-6969-478-3>.
- Grans, L. (2018). «The Concept of Due Diligence and the Positive Obligation to Prevent Honour-Related Violence: Beyond Deterrence». *The International Journal of Human Rights*, 22(5), 733-55.
<https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1454907>.
- Grosser, K.; Tyler, M. (2022). «Sexual Harassment, Sexual Violence and CSR: Radical Feminist Theory and a Human Rights Perspective». *Journal of Business Ethics*, 177, 217-3.
<https://doi.org/10.1007/s10551-020-04724-w>.
- Hanish, C. (1970). *The Personal is Political. Notes from the Second Year: Women's Liberation*.

- Harrington, A.R. (2012). «Institutionalizing Human Rights in Latin America: The Role of the Inter-American Court of Human Rights System». *SSRN*.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1980796>.
- Hooks, B. (1984). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Boston: South End Press.
- Iro, M. (2024). «Institutional Violence Against Women Victims: Can We Avoid It?». *Victim Support Centre*.
<https://victim-support.eu/opinon/institutional-violence-against-women-victims-can-we-avoid-it/>.
- Kim, M.E. (2021). «Transformative Justice and Restorative Justice: Gender-Based Violence and Alternative Visions of Justice in the United States». *International Review of Victimology*, 27(2), 162-7.
<https://doi.org/10.1177/0269758020970414>.
- Limanté, A. (2023). *Gender-Based Violence in International Instruments and Case Law of the European Court of Human Rights*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003391937-4>.
- Lipinsky, A.; Schredl, C.; Baumann, H.; Humbert, A.L.; Tanwar, J.; Bondestam, F.; Freund, F.; Lomazzi, V. (2022). *UniSAFE Survey – Gender-Based Violence and Institutional Responses*. Cologne: GESIS.
<https://doi.org/10.7802/2475>.
- MacKinnon, C.A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press.
- MacKinnon, C.A. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Marchetti, S. (2013). «Intersezionalità». Botti, C. (a cura di), *Le etiche della diversità culturale*, Bagno a Ripoli: Le Lettere, 133-48.
- Marchetti, S. (2018). «Gender, Migration and Globalisation: An Overview of the Debates». *Handbook of Migration and Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 444-57.
<https://doi.org/10.4337/9781785367519.00036>.
- Marchetti, M.; Palumbo, L. (2021). «Vulnerabilities between Legal Concepts and Social Realities». Marchetti, S.; Palumbo, L. (eds), *Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices*, VULNER Research Report1, 82-104.
- Giammarinaro, M.G. (2022). «Understanding Severe Exploitation Requires a Human Rights and Gender-Sensitive Intersectional Approach». *Frontiers in Human Dynamics*.
<https://doi.org/10.3389/fhmd.2022.861600>.
- Fineman, M. (1995). *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315021744>.
- McQuigg, R.J.A. (2017). *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315652436>.
- Meron, T. (2018). *The Humanization of International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Merry, S.E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00037.x>.
- Mills, L.G. (2018). *Insult to Injury: Rethinking Our Responses to Intimate Abuse*. Princeton: Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1093/bjc/azh087>.

- Balajorshari, S.M.; Mahmoudi, A. (2022). «Combating Domestic Violence Against Women According to the Judicial Precedent of the European Court of Human Rights». *International Studies Journal (ISJ)*, 19(2), 55-7.
<https://doi.org/10.22034/isj.2022.357174.1893>.
- Mkhize, S.P.; Maharaj, P. (2020). «Structural Violence on the Margins of Society: LGBT Student Access to Health Services». *Agenda*, 34(2), 104-11.
<https://doi.org/10.1080/10130950.2019.1707000>.
- Osservatorio sulla Violenza contro le Donne. (2022). *La vittimizzazione secondaria. Sistema penale.*
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-1>.
- Ollino, A. (2022). *Due Diligence Obligations in International Law*. Cambridge (MA):Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009053082>.
- Pateman, C. (1988). *The Sexual Contract*. Stanford: Stanford University Press.
<https://doi.org/10.2307/1963645>.
- Londoño, P. (2009). «Developing Human Rights Principles in Cases of Gender-Based Violence: Opuz v Turkey in the European Court of Human Rights». *Human Rights Law Review*, 9(4), 657.
<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngp022>.
- Peroni, L. (2020). «Violence Against Women, Structural Vulnerability, and the Inter-American Court of Human Rights: Lessons for Europe?». *Human Rights Law Review*, 20, 55-83.
<https://doi.org/10.5040/9781509902392.ch-004>.
- Pitch, T. (1993). «Introduzione a "Il diritto sessuato"». *Democrazia e Diritti. Trimestrale del Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato*.
- Report GREVIO (2020). Criminal Justice Network.
<https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sullapplicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoroancora-dadafare>.
- Report ONS. Report on the Criminal Justice System's Response to Violence Against Women. Office for National Statistics (ONS).
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2024>.
- Rinaldi, C. (2018). *Maschilità, Devianze, Crimine*. Milano, Meltemi.
- Rudman, A. (2020). «The Due Diligence Standard: Opportunities and Challenges for Protecting Women's Rights in International Law». *International Journal of Human Rights*,
<https://doi.org/10.1017/9781108894784.005>.
- Schettini, L. (2023). Il Bo Live.
<https://ilbolive.unipd.it/it/news/radici-sociali-culturali-giuridiche-violenza>.
- Segato, R. (2003). «Territory, Sovereignty, and Crimes of the Second State: The Perspective of Indigenous Women». *Journal of Latin American Cultural Studies*, 12(1), 57-89. <https://doi.org/10.1215/9780822392644-005>.
- Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge.
- Stokely, C.; Hamilton, C.V. (1967). *Black Power: The Politics of Liberation*.
<https://doi.org/10.2307/2146845>.
- Therrien-Tomas, K.M. (2021). «The Powers of the Inter-American Court of Human Rights Towards the Implementation of Gender Justice Laws at the National Level in South America». *Bridges: An Undergraduate Journal of Contemporary Connections*, 5(1).
https://scholars.wlu.ca/bridges_contemporary_connections/vol5/iss1/6.

- Valcore, J. et al. (2021). «Building an Intersectional and Trans-Inclusive Criminology: Responding to the Emergence of “Gender Critical” Perspectives in Feminist Criminology». *Critical Criminology*, 29, 687.
<https://doi.org/10.1007/s10612-021-09590-0>.
- Vezzadini, S. (2020). «Vittime e società. Per la ricostruzione delle reti fiduciarie violate». *Rivista Sperimentale di Freniatria*.
<https://doi.org/10.3280/rsf2020-001002>.
- Wagner, C.Z.; Stafford, N.K. (2022). «Developing Standards for Gender-Responsive Human Rights Due Diligence». Lewis, C.; Wagner, C.Z. (eds), *A Guide to Human Rights Due Diligence for Lawyers*. Saint Louis Legal Studies Research Paper No. 2022-01.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4017835.
- Weber, M. (1922). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Trad. it. *Economia e società*. Roma: Edizioni di Comunità, 1961.

La penalizzazione delle madri nel mondo del lavoro in Italia e in Europa

Serena Cescon

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The European Gender Equality Strategy 2020-25 recognizes the objective of ensuring equal opportunities for men and women for personal fulfillment and equal possibilities in every social area (European Commission 2020). This essay examines the employment disparities between men and women in Europe and Italy, and highlights the difficulties faced by mothers, the consequences of an unequal distribution of caregiving tasks, and the policies that can counteract these disparities. Through an analysis of recent literature, we propose an interpretative model to assess whether current European and Italian policies address the root of the problem.

Keywords Gender equality. Child penalty. Gender pay gap. Male breadwinner. Family policies.

Sommario 1 Il divario di genere nel mondo del lavoro. – 1.1 Child Penalty. – 1.2 L'impatto della struttura del lavoro sulle lavoratrici madri. – 2 Scenario europeo. – 2.1 Il peso del lavoro di cura nell'occupazione. – 2.2 Le politiche promosse nell'UE. – 2.3 Quali politiche si sono rilevate più efficaci? – 3. Scenario italiano. – 3.1 Il peso del lavoro di cura sull'occupazione in Italia. – 3.2 Le politiche promosse in Italia. – 3.3 Quali politiche si sono rilevate più efficaci? – 4 Conclusioni.

1 Il divario di genere nel mondo del lavoro

La strategia europea per la parità di genere 2020-25 riconosce come scopo dell'Unione quello di garantire a uomini e donne pari opportunità di realizzazione personale e pari possibilità in ogni ambito della sfera sociale (Commissione Europea 2020). «Il divario di genere si sta colmando nel campo dell'istruzione, ma è ancora presente nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza, poteri e pensioni» (2). Come evidenziato dalla strategia per la parità di genere, favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, oltre a perseguire il diritto universale dell'uomo all'uguaglianza, può anche costituire un fattore di crescita economica: se una donna ha un'occupazione il suo lavoro è una componente positiva del pil, la soddisfazione personale e la sicurezza materiale derivanti dall'essere economicamente indipendenti ne migliorano la qualità della vita e il proprio reddito assicura maggiori possibilità di consumo, risparmio e investimento (Ferrera 2008).

Il premio Nobel per l'Economia 2023 è stato attribuito a Claudia Goldin, storica ed economista. Oggetto dei suoi studi è stato il mercato del lavoro femminile negli Stati Uniti e la sua evoluzione negli ultimi due secoli. L'accademia reale svedese delle scienze ha premiato Goldin per aver portato alla luce i fattori che hanno ostacolato la carriera lavorativa delle donne e per il suo contributo nell'evidenziare quali sono gli ostacoli ancora esistenti.

Goldin, in un'intervista dell'Harvard International Review, ha spiegato di pensare al percorso di emancipazione femminile nel lavoro come a un libro. In ogni capitolo è contenuto un traguardo: l'aumento della partecipazione delle donne alla forza lavoro, l'accesso a un'istruzione dignitosa, l'aumento delle ore lavorate e molti altri (Devani 2017). Ogni capitolo è caratterizzato da una progressiva convergenza di genere che ha permesso alle donne di egualizzare gli uomini. Secondo Goldin (2014), per raggiungere l'uguaglianza, l'ultimo metaforico capitolo deve comprendere e affrontare le radici del divario salariale di genere. Analizzando il percorso educativo e la carriera lavorativa di generazioni di donne, Goldin (2021) ritiene che le origini dell'attuale divario risiedano da un lato, nella condizione di maternità che costringe le donne ad abbandonare il lavoro e costituisce spesso un ostacolo alla carriera, e dall'altro, nel modo in cui il lavoro è strutturato e organizzato.

1.1 Child Penalty

Kleven, Landais e Søgaard (2019) hanno definito 'child penalty' come «la percentuale che rappresenta quanto le donne rimangono indietro rispetto agli uomini a causa dei figli». Lundborg, Plug e Rasmussen (2017) spiegano come la penalizzazione nel mondo del lavoro delle lavoratrici madri potrebbe essere ugualmente riconducibile sia all'esistenza di un oggettivo effetto causale legato all'avere figli, sia alla condizione sfavorevole delle donne in quanto tali nel mondo del lavoro, indipendentemente dall'avere figli. Per distinguere l'effetto causale dall'ipotesi di selezione avversa Lundborg, Plug e Rasmussen (2) hanno condotto uno studio osservando la carriera lavorativa di donne che si sono sottoposte alla fecondazione in vitro. La ricerca sfrutta il passato lavorativo comune di coloro che hanno ottenuto un successo al primo trattamento e coloro il cui primo trattamento è fallito. I risultati confermano l'effetto causale dell'avere figli: le donne che diventano madri vedono ridursi il loro reddito annuo in quanto scelgono di diminuire le ore di lavoro, di cambiare occupazione per sceglierne una più vicino a casa o di dedicarsi interamente alla famiglia (Lundborg, Plug, Rasmussen 2017, 1635).

Andersen e Nix (2022) indicano le cinque comuni spiegazioni del fenomeno della 'child penalty'. Una prima motivazione è di carattere biologico: è la donna che partorisce e allatta il bambino, il tempo trascorso con il proprio figlio potrebbe intensificare il legame identificando la madre come figura principale di accudimento. La seconda interpretazione è che le donne a seguito del parto, guadagnando meno rispetto al marito, potrebbero ritenere più conveniente ricoprire unicamente il ruolo di casalinghe lasciando la propria occupazione. Secondo la terza ipotesi si tratta di una preferenza delle madri, rispetto ai padri, nel trascorrere il loro tempo con i figli. La quarta spiegazione richiama alle norme di genere e ai tradizionali ruoli riconosciuti storicamente all'uomo e alla donna all'interno della famiglia. L'ultima interpretazione è la discriminazione da parte dei datori di lavoro nei confronti delle donne madri. Andersen e Nix (2022) hanno analizzato la disparità reddituale confrontando coppie eterosessuali, coppie eterosessuali con un figlio adottivo e coppie formate da due donne. Nelle prime due coppie la penalizzazione legata all'avere un figlio si attesta sul 20-5%, guidata da una riduzione del salario della donna e quasi alcun effetto per il padre. Al contrario, la penalizzazione nelle coppie formate da due donne si riduce al 10% e il reddito diminuisce per entrambe le madri (Andersen, Nix 2022). Questi risultati fanno emergere una diversa suddivisione del ruolo di cura tra le coppie. Inoltre, tale differenza nella penalizzazione rimane anche osservando coppie che prima della nascita del figlio hanno medesime caratteristiche in termini di produttività. I risultati permettono quindi di eliminare due

delle cinque spiegazioni del fenomeno: la penalizzazione non sarebbe legata né alla spiegazione biologica né ad un vantaggio della donna nello svolgere il ruolo di casalinga rispetto all'uomo (Andersen, Nix 2022).

In merito all'irrilevanza della componente biologica, Kleven (2021), confrontando coppie biologiche e adottive dieci anni dopo la nascita di un figlio, rileva tali risultati: la penalizzazione in termini di guadagno è del 17-18% per entrambe le coppie. Questo risultato dimostra che anche le madri adottive, che non vivono la gravidanza e l'allattamento, subiscono la stessa discriminazione salariale delle madri biologiche (Kleven, Landais, Søgaard 2021).

Secondo la recente letteratura uno dei fattori maggiormente determinanti la penalizzazione legata all'avere un figlio è la componente associata ai tradizionali ruoli di genere. Kleven, Landais e Søgaard (2019) hanno dimostrato che le donne che crescono in famiglie tradizionali, con un maschio capofamiglia e una donna casalinga, incorrono in svantaggi maggiori quando esse stesse diventano madri (207).

1.2 L'impatto della struttura del lavoro sulle lavoratrici madri

Secondo Goldin (2014) per raggiungere la parità nel mondo del lavoro è essenziale rivolgere l'attenzione anche al modo in cui il contesto lavorativo è strutturato e organizzato. L'eliminazione delle disparità salariali tra i sessi potrà essere raggiunta quando non ci saranno più settori lavorativi che impediscono alle donne di conciliare il ruolo di madre con quello di donna in carriera.

Alcuni ambiti professionali, come il mondo finanziario e legale, richiedono una mole di lavoro, una presenza fisica e delle scadenze temporali per i compiti assegnati che impediscono agli impiegati di conciliare la vita privata con quella lavorativa. Il risultato è che chi dedica più tempo al lavoro riesce a essere più efficiente e viene fortemente premiato in termini di crescita professionale e aumento salariale (Goldin 2014).

Una donna, a causa della maternità, potrebbe non avere la stessa flessibilità e disponibilità oraria di un uomo e, di conseguenza, decidere di optare per un lavoro part-time. Tale scelta non sempre è possibile: alcune professioni, come «il ruolo di amministratore delegato, avvocato, banchiere, chirurgo o il Segretario di Stato degli Stati Uniti» sono inflessibili e richiedono spesso una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (1118). In una famiglia, se entrambi i genitori ricoprono una delle professioni sopra menzionate è molto probabile che alla nascita del primo figlio sarà la donna a rinunciare alla sua carriera. Claudia Goldin nell'intervista citata all'*Harvard International Review* fornisce un chiaro esempio.

Un marito e una moglie hanno entrambi una laurea in informatica. Entrambi sono all'altezza del loro lavoro, i loro titoli sono gli stessi e ottengono un impiego nella stessa azienda. A entrambi viene richiesto se sono disponibili per la reperibilità, alcuni clienti dello studio hanno infatti sistemi informatici che si attivano alle due di notte o la domenica, e questi clienti sono disposti a pagare molto per le attività svolte in questi turni orari. La coppia decide di fare questo lavoro perché aumenterà il loro reddito di circa il 50%. All'arrivo dei figli è molto probabile che sarà la moglie a mantenere una quantità di lavoro equivalente in termini di giorni e sarà il marito a essere disponibile per il lavoro a chiamata. (Devani 2017, 70)

Una riprogettazione del lavoro implicherebbe rendere minimi o nulli i vantaggi legati alla produttività, rendere meno costoso un orario flessibile e non costringere un coniuge nella coppia a specializzarsi nel lavoro per ottenere rendimenti più elevati, rinunciando alla cura dei propri figli (Cortes, Pan 2023). È importante evidenziare che investire in cambiamenti tecnologici e istituzionali che riducano il costo della flessibilità temporale, oltre a generare una convergenza delle retribuzioni tra i sessi, contribuisce a un cambiamento nelle condizioni dei lavoratori positivo per tutti (Goldin 2015).

2 Scenario europeo

Nel 2024 è stato pubblicato il report sull'uguaglianza di genere nell'Unione Europea: una relazione redatta annualmente dalla Commissione Europea per informare sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti in tema di parità tra i sessi. I temi affrontati sono diversi: la violenza sulle donne, gli stereotipi legati alla figura femminile, le disparità nel mercato del lavoro e nella ripartizione delle responsabilità di cura, l'acceso per le donne a ruoli di potere e le direttive e leggi adottate per combattere tali disuguaglianze. In merito alla divisione di genere nelle responsabilità di cura, il report riprende un'affermazione di Claudia Goldin: «non avremo mai l'uguaglianza di genere finché non avremo anche l'equità di coppia» (Commissione Europea 2024, 23). «Nella maggior parte degli Stati membri, l'impatto della genitorialità si riflette in tassi di occupazione femminile più bassi e in tassi più elevati di occupazione part-time tra le donne. Nel 2022, a livello europeo, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 25 e i 54 anni con figli era del 73,7%, rispetto al 91,0% degli uomini con figli» (23).

Uno strumento significativo che permette di misurare i progressi e le battute d'arresto nel raggiungimento della parità di genere nell'Unione Europea è l'indice sull'uguaglianza di genere, un report

pubblicato annualmente dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. L'indice monitora le sei aree della sfera sociale caratterizzate da disparità tra uomini e donne: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. A ciascun paese, e per ogni paese a ciascuna area di studio, viene affidato un punteggio da zero a cento, nel quale il cento implica il raggiungimento di una piena uguaglianza tra uomini e donne. Nella tabella 2 sono rappresentati i punteggi e gli scostamenti osservati in ciascun settore come risultato della media dei Paesi membri, i dati di riferimento per l'indice del 2023 riguardano il biennio 2021-22.



Figura 1 Indice sull'uguaglianza di genere nell'Unione Europea 2021-22. © 2023 European Institute for Gender Equality

L'area 'denaro' misura le diseguaglianze di genere nell'accesso alle risorse finanziarie e nella situazione economica di donne e uomini. «Nonostante questo settore rimane il secondo più alto nell'UE con un punteggio di 82,6 punti, dopo anni di stasi, ha mostrato segni di regressione nell'indice che, all'intero dell'area, misura il rischio di povertà e la distribuzione del reddito tra donne e uomini» (EIGE 2023, 2). Tale regressione evidenzia la necessità di affrontare la disparità salariale: il report sull'uguaglianza di genere (2024) riporta che il divario retributivo tra uomini e donne è ancora superiore al 10% nella maggior parte degli stati membri.

L'area che nell'indice dell'EIGE ha osservato il maggior aumento è il tempo, con un incremento di 3,6 punti dal 2020. Tale regione misura le diseguaglianze di genere nell'allocazione del tempo dedicato alla cura, al lavoro domestico e alle attività sociali. La variazione in questo caso è spiegata dall'indice che individua chi, all'interno della famiglia, educa figli o nipoti e chi si prende cura di anziani o persone con disabilità. «Questo incremento è dovuto principalmente al minore impegno delle donne nei lavori domestici e di cura non retribuiti, piuttosto che alla maggiore partecipazione degli uomini a tali attività» (EIGE 2023, 2). L'EIGE (2021) nel report «Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market» evidenzia quanto la norma culturale che assegna la cura alle madri

influenzi negativamente la vita professionale delle donne, con un risvolto nel divario retributivo.

2.1 Il peso del lavoro di cura nell'occupazione

Secondo Gregory e Connolly (2008) la conseguenza delle disparità nel tempo dedicato all'attività di cura tra i sessi si traduce in un divario salariale in quanto le donne riorganizzano la loro vita lavorativa in funzione della presenza dei figli: molte madri svolgono lavori part-time e poco retribuiti, pur essendo qualificate e avendo precedentemente svolto lavori di livelli superiori che hanno abbandonato in funzione dell'onere dell'assistenza non retribuita. Il modello da loro studiato individua due casi al verificarsi dei quali è maggiore la probabilità che le donne, una volta madri, vedano ridursi il proprio salario o ne rinuncino totalmente: il primo caso si verifica se all'interno della famiglia marito e moglie hanno le medesime preferenze e la stessa produttività nelle attività domestiche ma la moglie guadagna meno del marito. Il secondo caso si verifica quando la moglie ha un salario maggiore del marito ma è più produttiva nelle attività domestiche ed esprime una preferenza nell'occuparsi dei figli e della casa. Cortes e Pan (2023) spiegano che le preferenze espresse dalle donne nell'occuparsi delle attività di cura sono in realtà una conseguenza delle norme sociali interiorizzate, le quali attribuiscono alla donna il ruolo di madre e casalinga e all'uomo il ruolo di capofamiglia.

La rinuncia delle donne a contratti standard, la conseguente segregazione orizzontale in alcuni settori meno remunerativi e la minore flessibilità in termini di orario di lavoro sono a loro volta penalizzate dalla crescente diffusione in tutta l'Unione Europea delle retribuzioni legate al rendimento. Un documento di lavoro del 2021 dell'Istituto sindacale europeo ha studiato l'utilizzo del salario legato alla produttività in Europa e la sua contribuzione alla disuguaglianza nel reddito. Questo tipo di retribuzione si traduce nella determinazione del salario sulla base di indicatori di performance del lavoratore e viene utilizzato dalle imprese in quanto incentiva i lavoratori a essere più produttivi e permette ai datori di lavoro una maggiore flessibilità nella determinazione dei salari. Zwijsen (2021) evidenzia che confrontando due occupazioni simili, una retribuita sulla base della performance del lavoratore e una in base alle ore lavorate, la prima forma di retribuzione paga dal 7 al 9% in più. Queste forme di remunerazione, oltre a interessare maggiormente i settori dominati dagli uomini, come quello finanziario e assicurativo, e meno i settori altamente rappresentati dalle donne, come la pubblica amministrazione, sono utilizzate nei contratti standard piuttosto che nei contratti part-time (Zwijsen 2021).

Ciminelli, Schwellnus e Stadler (2021), in un working paper dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), hanno quantificato i principali fattori che determinano i divari salariali di genere in 25 paesi europei al fine di elaborare politiche efficaci per ridurli. Il working paper si concentra sulla retribuzione oraria di donne e uomini che hanno simili livelli di istruzione ed esperienza nel mercato del lavoro. I tre diversi fattori presi in considerazione nella determinazione del divario salariale sono: la scelta delle donne di accettare lavori con salari più bassi in cambio di una maggiore flessibilità oraria; l'interruzione di carriera dovuta al parto che si traduce nel lavoro part-time o nella rinuncia a promozioni; la discriminazione da parte dei datori di lavoro che percepiscono la donna come meno produttiva dell'uomo. Analizzando il contributo di questi tre fattori nei 25 paesi europei è emerso che nei paesi dell'Europa settentrionale e occidentale la penalizzazione delle madri spiega circa il 75% del divario salariale di genere. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale pesano maggiormente (per circa il 60%) le norme sociali che assegnano alle donne le responsabilità domestiche, e quindi la scelta di lavori meno redditizi ma più flessibili, e la discriminazione. Le politiche da adottare devono riflettere le radici del divario salariale di ciascun paese: negli stati dell'Europa settentrionale e occidentale potrebbero essere necessarie misure che normalizzano il lavoro part-time, assicurando ai lavoratori il «diritto di richiedere una riduzione dell'orario di lavoro (o un orario di lavoro flessibile) con una riduzione proporzionale della retribuzione mensile, senza rinegoziare il contratto di lavoro esistente» (Ciminelli Schwellnus Stadler 2021, 27). Ciminelli, Schwellnus e Stadler (2021) sostengono che la maggior accettazione dell'orario flessibile, del lavoro part-time o del telelavoro deve però essere accompagnata da misure che riducono la scelta delle donne di optare per queste modalità di lavoro e che contribuiscono a una più equa suddivisione del lavoro domestico tra uomo e donna: politiche di assistenza all'infanzia, congedo parentale e di paternità. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale potrebbero invece essere necessarie «misure aggiuntive per affrontare la discriminazione contro le donne: la promozione della trasparenza salariale, l'aumento dei livelli salariali minimi e l'eliminazione degli stereotipi di genere» (28).

2.2 Le politiche promosse nell'UE

Nella strategia per la parità di genere 2020-25 la Commissione Europea, oltre ad aver definito gli obiettivi politici per garantire la parità tra uomini e donne, ha evidenziato alcune azioni chiave da realizzare. I traguardi delineati riguardano cinque aree della sfera sociale: la violenza sulle donne e l'eliminazione degli stereotipi di

genere; la realizzazione di un'economia che si basi sull'uguaglianza tra uomo e donna; un pari accesso ai ruoli dirigenziali nelle società; la promozione di una prospettiva intersezionale nelle politiche dell'UE; il finanziamento di azioni che consentano di compiere passi avanti in materia di parità di tra i sessi.

La strategia (2020) ha richiesto il recepimento e l'attuazione della direttiva 2019/1158 adottata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel 2019. L'oggetto della legge è la disposizione di nuove norme minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale e per i prestatori di assistenza e modalità di lavoro flessibili. Si richiede agli Stati Membri di «adottare le misure necessarie a garantire che il padre, o un secondo genitore equivalente, abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio» (Direttiva 2019/1158). Per quanto riguarda il congedo parentale, la direttiva prevede un congedo di 4 mesi per ciascun genitore, di cui due mesi non trasferibili e un congedo per i prestatori e le prestatrici di cura di cinque giorni. In merito alle modalità di lavoro flessibili la normativa richiede l'adozione di «misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età e i caregiver abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza» (Direttiva 2019/1158). L'obiettivo della direttiva è agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare. La sua adozione ha costituito un passo importante nella legislazione europea sulla parità di genere in quanto è il primo provvedimento che permette di realizzare concretamente il modello dual-earner dual-carer, da sempre promosso dalle istituzioni europee (Percorsi di secondo welfare 2023). Con il termine 'dual-earner dual-carer' ci si riferisce al modello nel quale uomini e donne si impegnano simmetricamente sia nel lavoro retribuito sul mercato del lavoro sia in quello non retribuito in casa (Gornick Meyers 2002).

2.3 Quali politiche si sono rilevate più efficaci?

Oggetto di grande dibattito nella letteratura scientifica è l'efficacia delle politiche a sostegno del lavoro femminile introdotte dai governi dei paesi industrializzati. In merito alle politiche di congedo parentale, di riduzione e flessibilità dell'orario di lavoro, secondo Mandel e Semyonov (2005), nonostante dovrebbero andare a vantaggio delle donne, cercando di evitare l'uscita dal mercato del lavoro, possono in realtà danneggiarle. L'assenteismo prolungato per lunghi congedi di maternità può compromettere la continuità della carriera di una donna avendo ripercussioni negative anche sulla capacità di guadagno. Analogamente, l'utilizzo dei congedi o del lavoro part-time può avere anche un effetto indiretto che si traduce in una discriminazione dei datori di lavoro verso le candidate

donne: le posizioni caratterizzate da lunghi periodi di formazione iniziale comportano dei costi per i datori di lavoro, i quali, in quanto consapevoli che assumendo una donna quest'ultima potrebbe essere assente dal lavoro per il congedo di maternità o richiedere il passaggio a un contratto part-time, preferiscono candidati uomini.

Castro e Moran (2016), analizzando l'utilizzo del congedo parentale in venti paesi europei, hanno rilevato che il periodo di astensione dal lavoro viene utilizzato dagli uomini solo se la politica prevede specificatamente che un periodo non sia trasferibile all'altro genitore. Nella scelta dei padri di astenersi dal lavoro incide maggiormente l'indennità offerta: dallo studio condotto nei venti paesi UE è emerso che se la percentuale di stipendio retribuito è maggiore del 75% gli uomini sono più propensi a utilizzarlo mentre nessun paese ha rilevato un consistente utilizzo se la percentuale è al di sotto del 50% (Castro Moran 2016).

La direttiva 2019/1158 ha indicato nuove norme minime anche in relazione alle modalità di lavoro flessibile. Dupont, Giuliano e Godfroid (2023) hanno analizzato da una prospettiva di genere, attraverso una revisione della letteratura, gli effetti del telelavoro nel conciliare vita privata e professionale e nella divisione delle responsabilità domestiche. Se da un lato il telelavoro può agevolare le donne a mantenere la propria occupazione e allo stesso tempo avere il tempo di dedicarsi ai figli e ai compiti domestici, dall'altro, questa modalità di lavoro potrebbe rendere ancora più labile il confine tra la vita professionale e la vita privata, rafforzando i tradizionali ruoli di genere. Dal documento emerge che quando è la donna a lavorare da casa, e non il marito, è più probabile che la famiglia non comprenda che è occupata e non disponibile, portandola a occuparsi dei figli anche mentre telelavora (Dupont, Giuliano, Godfroid 2023).

La strategia 2020-25 al fine di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare ha anche esortato gli stati membri a investire nei servizi di educazione della prima infanzia e nei servizi di assistenza con i finanziamenti disponibili dell'UE. L'OECD (2018) approfondisce l'influenza di tali servizi nella partecipazione femminile al mondo del lavoro. L'OECD indica esserci un forte legame tra l'accesso a tali servizi per le madri con figli che hanno meno di tre anni e il tasso di occupazione delle donne-madri: «I paesi con i più alti tassi di partecipazione al mercato del lavoro (a tempo pieno e parziale) tra le madri di bambini piccoli, come la Danimarca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svizzera, hanno anche un'alta proporzione di accesso ai servizi di cura e all'istruzione nella prima infanzia» (3). Il documento ritiene che, nonostante negli ultimi anni i governi abbiano adottato bonus e riduzioni fiscali per aiutare le famiglie con le spese necessarie a garantire ai figli tali servizi, ci siano ampie variazioni tra i vari paesi e gli alti costi rimangono un ostacolo per le famiglie più povere.

Olivetti e Petrongolo (2017) hanno confrontato l'efficacia di tre politiche: il congedo parentale, i servizi di assistenza all'infanzia e gli 'In-Work Benefit', bonus a sostegno dei percettori di basso reddito. Al fine di ridurre le disparità di genere si sono dimostrate più valide le politiche che assistono i genitori con figli in età prescolare, offrendo assistenza sovvenzionata, e i benefit offerti ai lavoratori. Secondo Olivetti e Petrongolo il congedo parentale risulta essere meno efficace in quanto assiste le madri che si assentano dal lavoro invece di facilitare la donna a essere una madre-lavoratrice.

Per incentivare il lavoro femminile è imprescindibile affrontare alla radice le origini delle norme e degli stereotipi di genere che nel mondo del lavoro penalizzano fortemente le donne. Secondo Tavits, Schleiter, Homolos e Ward (2024) il congedo di paternità, incentivando la partecipazione al ruolo di cura e contribuendo a riconsiderare il ruolo tradizionale dei partner, è un intervento di welfare che ha la potenzialità di indebolire i ruoli tradizionali di genere riducendo gli atteggiamenti sessisti in ambito socioeconomico e politico.

Le politiche pubbliche a sostegno del riequilibrio tra lavoro e vita familiare prevedono quindi, da un lato, misure che mirano a sostituire il tempo dedicato alla cura dalle donne, come sovvenzioni per servizi di assistenza all'infanzia e politiche di congedo di paternità, e dall'altro, misure che aiutano le donne a conciliare le attività di cura con il lavoro, come congedi parentali e accordi di lavoro flessibile. Quest'ultime politiche sono considerate dalla letteratura scientifica meno efficaci in quanto sono costose per le imprese e favoriscono la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro. Diversamente, si sono dimostrate avere effetti positivi le politiche che permettono alle donne di liberarsi dall'onere della cura, coinvolgendo maggiormente i padri o esternalizzando l'assistenza al di fuori della famiglia.

3 Scenario italiano

Il centro studi della Camera dei deputati ha pubblicato, nel dicembre 2023, il dossier «L'occupazione femminile», un fascicolo che documenta l'attuale coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro in Italia e le strategie nazionali e sovranazionali promosse per accrescere la parità di genere. Il dossier evidenzia le maggiori criticità nella partecipazione femminile al lavoro: «Il numero di donne occupate (circa 9,5 milioni) continua a essere inferiore rispetto al numero di uomini (circa 13 milioni) e una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità» (Camera dei deputati 2023: 3). Il documento sottolinea che l'abbandono dell'occupazione è il risultato dell'iniqua suddivisione del lavoro di cura nella coppia e della conseguente difficoltà per una donna nel conciliare le responsabilità lavorative con quelle domestiche. L'Ispettorato nazionale del lavoro

(2022) ha riportato che nel corso del 2022 il 72% delle convalide di dimissioni adottate dall'istituto riguardavano donne, contro il 27,2% per gli uomini. La convalida di dimissioni è una procedura a tutela delle donne in gravidanza e dei genitori che nei primi tre anni di vita del figlio desiderino presentare le dimissioni: per garantire che la decisione non sia condizionata dal datore di lavoro le dimissioni sono convalidate dall'INL, che ne accerta la reale volontà.

Le donne che non abbandonano il mercato del lavoro e mantengono la propria occupazione una volta madri è probabile che siano impiegate con un contratto part-time: secondo l'INAPP, i dati relativi al 2022 indicano che tra le donne attive nel mercato del lavoro il 49% ha un contratto a tempo parziale, contro il 26,2% per gli uomini. Confrontando i dati relativi all'occupazione femminile con quella maschile, emerge che tra le donne impiegate a tempo determinato (che costituisce il 38% dei contratti totali) il 64 % ha un contratto part time, al contrario, tra gli uomini con un contratto a tempo determinato (il 43% dei contratti degli uomini) il 32% ha un contratto a tempo parziale (INAPP 2022).

Al fine di analizzare lo scenario occupazionale femminile italiano e comprendere i progressi nel raggiungimento della parità di genere è utile confrontare i dati relativi all'Italia con quelli riguardanti il mercato del lavoro europeo. L'indice per l'uguaglianza di genere redatto annualmente dall'EIGE permette di confrontare gli stati membri UE nelle sei aeree della sfera sociale interessate da disuguaglianze tra uomini e donne.

All'interno dell'area 'lavoro', nel sottodomini 'partecipazione', che tiene conto del differenziale tra uomini e donne nel tasso di occupazione a tempo pieno e nella durata della vita lavorativa, l'Italia misura un punteggio di 68,9, posizionandosi all'ultimo posto della classifica che confronta i ventisette paesi membri. I dati indicati nella tabella 4 evidenziano la minore durata lavorativa delle donne rispetto a quella degli uomini, questi dati sottolineano l'incidenza del lavoro part-time.

Tabella 1 Indicatore del lavoro in Italia – partecipazione (EIGE 2023)

Paese	Tasso di occupazione equivalente a tempo pieno (%), popolazione 15-89)		Durata vita lavorativa (anni, popolazione 15+)	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini
IT	31	51	27	36
UE	42	57	34	38

Come si può vedere nella tabella 5, l'indice EIGE relativo al denaro presenta anche nel caso italiano segni di regressione, in linea con quanto rilevato analizzando lo scenario europeo. In quest'area

l'Italia non presenta segni di miglioramento dal 2020, segnando 80,3 punti e mantenendo la sua posizione al quattordicesimo posto. Anche nel caso italiano la mancanza di progressi verso la parità di genere in questo settore è dovuta a una diminuzione del punteggio nel sottodomini della situazione economica, indicatore che misura il rischio di povertà e la distribuzione del reddito tra donne e uomini (EIGE 2023).



Figura 2 Gender Equality Index Italia. © 2023 European Institute for Gender Equality

Lo scenario occupazionale italiano, in particolare la permanenza all'ultimo posto nell'indicatore EIGE 'lavoro' e i dati inerenti alle dimissioni e al lavoro part-time, fanno emergere un'assenza di progressi significativi nel mercato del lavoro e una forte penalizzazione che le lavoratrici, in quanto donne e madri, continuano ad affrontare.

3.1 Il peso del lavoro di cura sull'occupazione in Italia

Il rapporto di Save the Children «Le equilibriste, la maternità in Italia 2024» ha approfondito l'attuale penalizzazione delle madri nel mondo del lavoro in Italia e le politiche familiari promosse, offrendo un confronto con altri paesi europei. Il report (Save the Children 2024) definisce le madri italiane 'equilibriste' riferendosi alla loro abilità di destreggiarsi di fronte agli ostacoli quotidiani: l'onere della cura, la mancanza di una tutela adeguata da parte dello stato e le sfide alle quali vanno incontro nel mercato del lavoro. Si possono individuare i chiari segnali degli ostacoli affrontati osservando i dati relativi alle dimissioni, all'inattività e alla disoccupazione.

In merito alle dimissioni, il report conferma quanto riporta l'INL sul numero maggiore di convalide di dimissioni presentate dalle donne rispetto agli uomini. Il rapporto di Save the Children (2024) evidenzia inoltre la diversa motivazione del licenziamento tra i sessi: «Le sfide legate alla cura rappresentano il 63,6% di tutte le motivazioni di convalida fornite dalle lavoratrici madri. D'altra parte, per gli uomini, la motivazione predominante è di natura professionale: il 78,9% ha dichiarato che la fine del rapporto di lavoro è stata dovuta

a un cambio di azienda, mentre solo il 7,1% ha citato esigenze di cura dei figli» (24).

In merito all'inattività e alla disoccupazione, il report di Save the Children (2024) indica che in Italia i tassi di inattività, rappresentativi di chi è disoccupato ma non cerca un lavoro, superano quelli di disoccupazione, riferiti a chi è non è occupato ma cerca un impiego. Se si analizza tale fenomeno considerando il genere e l'area geografica, il rapporto fa emergere una condizione particolarmente sfavorevole per l'occupazione femminile nel Sud del paese: quasi una donna su tre, con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e con un figlio minore, non lavora e non cerca lavoro. Il Meridione, rispetto al Nord d'Italia, presenta infatti un sistema di welfare che offre meno servizi alle famiglie e una maggiore aderenza ai modelli familiari tradizionali (Save the Children 2024).

Se da un lato molte donne decidono di dimettersi a seguito della maternità o di non avere un'occupazione, dall'altro, diverse lavoratrici optano per un contratto part-time. Questa scelta si ripercuote sulla condizione economica femminile: la diminuzione del numero di ore lavorate dalle donne madri successiva alla nascita dei figli si traduce in una «riduzione del guadagno di circa il 40% rispetto alle donne che non sono madri» (22). Il rapporto del CNEL «Mercato del lavoro e contrattazione collettiva» (2019) indica che tra la fine del 2017 e il 2018 è diminuita la stipula di contratti part-time, per poi subire un aumento nel corso del 2019. La crescita ha riguardato prevalentemente il contratto a tempo parziale involontario.

Un contratto part-time è involontario:

Quando un lavoratore o una lavoratrice è assunto/a con orario ridotto ma viene data una paga maggiore tramite ore di lavoro straordinarie o clausole elastiche, quando un lavoratore o una lavoratrice è assunto/a part-time ma lavora più ore di quanto concordato (persone il cui lavoro a volte si può definire 'grigio': le ore lavorate in più vengono pagate fuori dalla busta paga o in alcuni casi non vengono retribuite) e quando un lavoratore o una lavoratrice è assunto/a part-time, con un contratto che prevede un monte ore di lavoro da 12 o 20 ore, in questo caso la persona assunta vorrebbe lavorare di più ma non c'è domanda di lavoro sufficiente. (Forum disuguaglianze e diversità 2024)

Secondo un documento del forum disuguaglianze e diversità sul part time involontario, in Italia la diffusione di tale fenomeno contrattuale è particolarmente preoccupante. Il lavoro part-time aveva l'iniziale l'obiettivo di agevolare, per entrambi i sessi, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare attraverso la riduzione degli orari di lavoro. Al contrario, in Italia si è trasformato in una forma

contrattuale precaria che colpisce particolarmente le donne (Forum disuguaglianze e diversità 2024).

Busilacchi, Gallo e Luppi (2024) hanno studiato le variabili che influenzano la diffusione del contratto part-time volontario in Italia. Dal loro studio emerge che l'occupazione femminile a tempo parziale è il risultato dell'iniqua suddivisione del lavoro di cura e domestico nella coppia. L'ingiusta ripartizione delle responsabilità familiari porta le donne a optare per un contratto a tempo parziale in quanto costituisce l'unica possibilità offerta dal mercato del lavoro per avere il tempo necessario per occuparsi dei figli e delle faccende domestiche. Al contrario, per i lavoratori uomini l'essere impiegati part-time è il risultato della domanda delle imprese per tali contratti (Busilacchi, Gallo, Luppi 2024).

Diversi studi dimostrano come in Italia i tradizionali ruoli di genere continuino a influenzare le scelte occupazionali delle donne e si riflettano nelle preferenze espresse rispetto alla professione svolta, traducendosi in una condizione di penalizzazione nel mercato del lavoro. Piccito (2018), utilizzando i dati Istat sulle famiglie italiane, ha studiato come il genere influenzi la misura in cui il lavoro viene vissuto, in termini di soddisfazione, per le possibilità di conciliazione casa-lavoro. «La soddisfazione lavorativa è definita come la sensazione positiva derivante dall'apprezzamento del proprio lavoro» e non si limita a ciò che accade nel luogo di lavoro ma deriva anche dall'impatto che quest'ultimo ha nella sfera di vita personale (461). La variabile che viene considerata nella ricerca è in particolare la soddisfazione rispetto alla componente oraria del lavoro. Emerge una diversa gratificazione tra le donne che hanno maggiori esigenze di cura (figli piccoli) e coloro che hanno figli grandi: «Quest'ultime apprezzano la componente oraria dei lavori più prestigiosi e retribuiti, le prime invece sono più soddisfatte, in termini orari, da occupazioni con livello di prestigio e salario minori (impiegate d'ufficio, settore contabile e commerciale), caratterizzati da prevedibilità dei contenuti e di tempi e ritmi della prestazione» (485). Considerando le diverse preferenze tra uomini e donne, le principali divergenze emergono rispetto alla soddisfazione per il lavoro part-time: «Per le lavoratrici il lavoro part-time è associato a un significativo aumento della soddisfazione oraria. Viceversa, gli uomini occupati part-time mostrano livelli più bassi di soddisfazione rispetto agli occupati a tempo pieno» (480). Piccito (2018) ha sottolineato come i risultati che emergono dallo studio siano rappresentativi dell'influenza del modello 'male breadwinner' in Italia. Tale modello si basa su una tradizionale divisione dei ruoli di genere che identifica «gli uomini principalmente responsabili di guadagnare un reddito adatto a sostenere l'intera famiglia e le donne essenzialmente responsabili delle attività domestiche/riproduttive» (Ciccia, Verloo 2012, 511).

Anche nell'organizzazione del lavoro si può notare l'influenza di tale modello culturale: secondo l'INAPP (2022a), basandosi sui dati del 2019, gli uomini si fanno più spesso carico delle intrusioni del lavoro nella vita privata. Questo atteggiamento risulta, da un lato, dalla segregazione orizzontale e verticale che vede gli uomini maggiormente occupati in settori e ruoli più qualificati che richiedono maggiore flessibilità oraria, e dall'altro, è una conseguenza della «maggiore disponibilità (o possibilità) degli uomini nella sfera lavorativa», che rappresenta appunto un'ulteriore evidenza delle differenze di genere che caratterizzano il mercato del lavoro italiano (INAPP 2022a, 42).

Per concludere, nel contesto italiano, più che in altri paesi, gli stereotipi di genere e il modello culturale che affida alla figura femminile lo status di madre e casalinga contribuiscono a creare una condizione lavorativa sfavorevole per le donne. Di fronte alla necessità di conciliare l'accudimento dei figli, le responsabilità domestiche e il lavoro, molte donne scelgono di lavorare part-time o, in particolare nel Sud-Italia, di dedicarsi interamente alla famiglia senza entrare nel mercato del lavoro. Coloro che sono inattive rinunciano totalmente a un'indipendenza economica e coloro che lavorano part-time possono comunque essere penalizzate dalla condizione di precarietà offerta dai contratti a tempo parziale in Italia.

3.2 Le politiche promosse in Italia

Nell'ordinamento italiano le politiche che, seguendo il modello dual-earner dual-carer promosso dalle istituzioni europee, mirano a conciliare la vita familiare con quella professionale comprendono le politiche di congedo per motivi familiari, contributi economici alle famiglie e misure di flessibilità del lavoro. Tra quest'ultime figurano: «L'orario flessibile, che consiste in una serie di istituti contrattuali che consentono ai dipendenti di fruire di un orario di lavoro che essi possono distribuire variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese; la banca ore, un istituto contrattuale che consente ai lavoratori di accantonare momentaneamente le ore di lavoro straordinario in un conto individuale per poterne poi usufruire al bisogno; il telelavoro e lo smart-working» (Dipartimento per le politiche della famiglia). Le misure consistenti in contributi economici a favore delle famiglie mirano a sostenere e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La più importante novità legislativa in materia, successiva alla redazione della strategia per la parità di genere, è l'istituzione dell'assegno unico universale entrato in vigore dal primo marzo 2022. Tale strumento prevede un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico che viene erogato dall'Inps sulla base dell'ISEE del nucleo familiare

di appartenenza. Un’ altra misura di sostegno alle famiglie è il bonus asili nido, «un contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno un figlio, fra 0 e 3 anni, che frequenta un asilo nido pubblico o privato o necessita di assistenza domiciliare perché affetto da gravi patologie croniche» (Dipartimento le politiche della famiglia). L’ammontare del contributo, come per l’assegno familiare, viene determinato sulla base dell’ISEE presentato ed è erogato attraverso il pagamento delle rette. La legge di bilancio 2024 ha previsto un aumento del massimo importo erogabile. I congedi per motivi familiari comprendono il congedo parentale, di maternità e di paternità. Attuando la direttiva europea 2022/1158, il governo italiano ha introdotto definitivamente il congedo parentale di 10 giorni che in precedenza era condizionato all’approvazione della legge di bilancio annuale e ha previsto pesanti sanzioni amministrative per i datori di lavoro che impediscono ai lavoratori di fruire correttamente e liberamente del diritto al congedo di paternità.

3.3 Quali politiche si sono rilevate più efficaci?

Il «Gender Policies Report», un rapporto redatto dall’INAPP al fine di analizzare l’evoluzione nel raggiungimento della parità di genere nel mondo del lavoro in Italia, ritiene significativo il focus della direttiva 2022/1158 sul ruolo attivo del padre nel contesto familiare. Secondo il rapporto la previsione del congedo rappresenta però una criticità nella «durata esigua» (INAPP 2022a, 133). Un altro limite della direttiva si riscontra «nell’effettività del congedo»: sono previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ostacola l’utilizzo di tale misura ma nulla viene previsto per il caso di rifiuto volontario del padre, magari a seguito di «condizionamenti socioculturali o indirette pressioni derivanti dall’ambiente lavorativo» (Scarponi 2022).

Uno studio empirico recente ha analizzato l’utilizzo delle misure di conciliazione offerte dalle aziende del settore elettrico in Italia (Viganò e Lallo, 2020). La ricerca è stata condotta analizzando il settore elettrico in quanto gli impiegati sono particolarmente tutelati e i contratti stabili. Dai risultati dello studio emerge un «disallineamento tra i bisogni dei lavoratori e l’effettivo utilizzo delle misure di conciliazione vita-lavoro offerte». Per gli impiegati nelle posizioni apicali la spiegazione risiede nell’ideale del lavoratore sempre presente che non usufruisce delle misure che ‘familizzano’ la cura quali telelavoro, banca del tempo e part-time. Diversamente, gli operai sembrano non avere un’adeguata conoscenza del sistema di welfare aziendale a causa di «una disuguaglianza nell’accesso all’informazione» (382).

Per quanto riguarda le politiche che agevolano l’esternalizzazione delle attività di cura al di fuori della famiglia, come il bonus asili nido,

oltre a favorire la parità di genere, possono avere un impatto positivo sulla natalità (Save the Children 2024). I dati dell'Istat (2023) rilevano, dal 2008, una continua diminuzione dei tassi di natalità in Italia. Doepke, Hannusch, Kindermann e Tertilt (2022) hanno individuato una «nuova era della fertilità» nella quale le politiche familiari, la presenza dei padri nel lavoro di cura, le norme sociali favorevoli e la flessibilità nel mercato del lavoro sono diventati i fattori chiave nella scelta di avere dei figli. La presenza di politiche che affrontano tali temi può quindi aiutare le donne e allo stesso tempo favorire l'aumento dei tassi di natalità. Un rapporto dell'INPS (2023) che approfondisce il legame tra natalità e occupazione femminile riporta la classificazione dell'Italia, nell'anno 2020, tra le ultime posizioni nella graduatoria europea per la spesa pubblica, per la famiglia e per i figli rispetto al PIL.

Un ulteriore aspetto da considerare, oltre alla spesa sostenuta e alle politiche attuate, è la natura delle misure: gli strumenti previsti dal governo per la conciliazione famiglia-lavoro sono prevalentemente politiche limitate al breve periodo, incerte, riservate solo a determinate categorie di lavoratori e solo a chi possiede un certo reddito, in questa categoria rientrano ad esempio i bonus, i contributi finanziari e le detrazioni (Kenny 2024). Si ritiene invece necessario un intervento con «politiche sistemiche di sostegno alle famiglie con bambini e alle coppie che vogliono fare figli, che offrano servizi adeguati e di qualità per la crescita dei bambini e delle bambine e per la conciliazione famiglia-lavoro» (Save the Children 2024). Secondo il rapporto dell'INPS (2023) già citato, si riscontra un legame positivo tra la presenza di servizi alla prima infanzia e l'occupazione femminile: «Nelle quattro regioni italiane dove la presenza di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia supera il 33%, il tasso di occupazione femminile supera il 60%» (10).

Traendo una conclusione dall'analisi del contesto occupazionale italiano, le politiche promosse per favorire un equilibrio tra famiglia e lavoro dovrebbero essere formulate tenendo presente l'influenza nel paese del modello 'male breadwinner' e la forte denatalità. In un paese che si posiziona agli ultimi posti nella graduatoria europea per la spesa pubblica per la famiglia rispetto al PIL (INPS 2023) e che registra un record negativo delle nascite (ISTAT 2023), sarebbero forse necessarie politiche «organiche, olistiche e di lungo periodo» al fine di fornire un valido sostegno alle coppie nella crescita dei figli (Save the Children 2024, 63). Implementare la durata del congedo di paternità e assicurarne l'utilizzo potrebbero essere invece delle azioni efficaci al fine di indebolire gli stereotipi di genere.

Scardinare le norme tradizionali che addossano l'attività di cura soltanto alla figura femminile significa favorire un arresto al fenomeno delle dimissioni, dell'inattività e della segregazione femminile al lavoro part-time. Nell'eliminare gli stereotipi e la visione

dell'uomo come «lavoratore sempre presente», l'ambiente di lavoro, «in quanto luogo di vita», può avere un ruolo centrale di «mediazione e facilitazione» promuovendo modelli di 'emersione del ruolo paterno' e introducendo «modelli di welfare aziendale, esplorando ambiti non protetti dal welfare pubblico» (Castagnetti 2023). Se non si agisce affrontando la radice sociale delle disparità di genere e non si prova a modificare l'attuale struttura del lavoro, le misure adottate rischiano di «innescare un corto circuito fatto di politiche che affondano in un tessuto culturale non ancora pronto a tradurle operativamente e di un tessuto culturale che non cambia perché le politiche non sembrano garantire l'applicabilità di quello che dicono di voler applicare» (Manna 2013).

4 Conclusioni

Analizzando la condizione femminile nel mercato del lavoro europeo e italiano emergono diversi dati che evidenziano gli ostacoli e le disparità affrontati dalle donne: il peggioramento dell'indicatore EIGE sulla parità di genere nella condizione economica, i dati sul divario salariale in Europa e i dati sulle dimissioni, sull'inattività e sul lavoro part-time in Italia. Per affrontare la penalizzazione delle madri del mondo del lavoro è necessario ridurre l'influenza degli stereotipi di genere nelle scelte lavorative delle donne e contemporaneamente attuare una riprogettazione del lavoro che renda minimi i vantaggi legati alla produttività e che permetta alle imprese di ridurre i costi legati all'introduzione di una maggiore flessibilità oraria. Secondo la recente letteratura scientifica gli strumenti più efficaci per favorire un equilibrio tra lavoro e vita familiare sono le politiche che permettono concretamente alle donne di liberarsi dall'attività di cura, coinvolgendo maggiormente i padri o esternalizzando l'assistenza al di fuori della famiglia. Per concludere, emerge la necessità di formulare azioni e politiche che affrontino la penalizzazione delle donne nel lavoro comprendendone in primis la radice sociale.

Bibliografia

- Andresen, M.E.; Nix, E. (2022). «What Causes the Child Penalty? Evidence from Adopting and Same-Sex Couples». *Journal of Labor Economics*, 40(4), 971-1004.
- Arabadjieva, K. (2021). «Time to Close the Gender Pay Gap: The Need for an EU Directive on Pay Transparency». ETUI.
<https://www.etui.org/publications/time-close-gender-pay-gap>.
- Barbieri P. et al. (2019). «Part-Time Employment as a Way to Increase Women's Employment: (Where) Does It Work?». *International Journal of Comparative Sociology*, 60(4), 249-68.
- Bertrand, M.; Goldin, C.; Katz, L.F. (2010). «Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors». *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(3), 228-55.
- Busilacchi G.; Gallo G.; Luppi M. (2024). «Would Like to but I Cannot: What Influences the Involuntariness». *Social Indicators Research*, 173, 439-73.
<https://doi.org/10.1007/s11205-024-03339-2>.
- Camera dei deputati (2023). *L'occupazione femminile*.
https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/PP004LA.pdf?_1716381817473.
- Casarico A.; Lattanzio S. (2021). «Behind the Child Penalty: Understanding What Contributes to the Labour Market Costs of Motherhood». *Journal of Population Economics*, 36(3), 1489-511.
- Castagnetti, M. (2023). «Possiamo crescere padri più presenti?». *Percorsi di Secondo Welfare*.
<https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/possiamo-crescere-padri-sufficientemente-buoni/>.
- Castro-García, C.; Pazos-Moran, M. (2016). «Parental Leave Policy and Gender Equality in Europe». *Feminist Economics*, 22(3), 51-73.
- Ciccia R. Verloo M. (2012). «Parental Leave Regulations and the Persistence of the MBreadwinner Model: Using Fuzzy-set Ideal Type Analysis to Assess Gender Equality in an Enlarged Europe». *Journal of European Social Policy*, 22(5), 507-28.
- Ciminelli, G. Schwellnus C.; Stadle B. (2021). «Sticky Floors or Glass Ceilings? The Role of Human Capital, Working Time Flexibility and Discrimination in the Gender Wage Gap». OECD Working Papers No. 1668, 1-43.
<https://doi.org/10.1787/02ef3235-en>.
- CNEL (2019). «XXI mercato del lavoro e contrattazione collettiva».
<https://www.cnel.it/Documenti/Rapporti>.
- Commissione Europea (2020). *Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52020DC0152>.
- Commissione Europea (2024). *2024 Report on Gender Equality in the EU*.
https://commission.europa.eu/document/download/965ed6c9-3983-4299-8581-046bf0735702_en?filename=2024%20Report%20on%20Gender%20Equality%20in%20the%20EU_coming%20soon.pdf.
- Consiglio dell'Unione Europea (2021). *Decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2&from=EN.
- Cortés, P.; Pan, J. (2020). «Children and the Remaining Gender Gaps in the Labor Market». *Journal of Economic Literature*, 61(4), 1359-409.

- Cutillo, A.; Centra, P. (2017). «Gender-Based Occupational Choices and Family Responsibilities: The Gender Wage Gap in Italy». *Feminist Economics, Taylor & Francis Journals*, 23(4), 1-31.
https://ideas.repec.org/a/taf/femeco/v23y2017i4p1-31.html_d1001e488.
- Devani, T. (2017). «Narrowing the wage gap: an interview with Claudia Goldin». *Harvard International Review*, 38(2), 68-70.
- Dipartimento per le pari opportunità (2021). «Strategia nazionale per la parità di genere».
- Direttiva 2006/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 5 luglio 2006.
- Direttiva nr. 2019/1158/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019.
- Direttiva 2022/2381/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 23 novembre 2022.
- Doepke, M.; Hannusch, A.; Kindermann, F.; Tertilt, M. (2022). «The Economics of Fertility: A New Era». *National Bureau of Economic Research, Working Papers No. 29948*.
https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/29948.html_d1001e536.
- Dupont, C.; Romina, G.; Godfroid, C. (2023). «Teleworking, Task Sharing, and Work-Life Balance: A Gender Issue? Theoretical Approach». *Journal of Economics and Management*, 374-412. <http://dx.doi.org/10.22367/jem.2023.45.15>.
- EIGE (2021). *Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market*.
<https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market>.
- EIGE (2023). *Gender Balance in Business and Finance: December 2022*.
<https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-balance-business-and-finance-december-2022>.
- EIGE (2023). *Gender Equality Index 2023*.
https://eige.europa.eu/modules/custom/eige_gei/app/content/downloads/factsheets/EU_2023_factsheet.pdf.
- European Institution for Gender Equity (2017). *Vantaggi economici dell'uguaglianza di genere nell'Unione europea*.
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/vantaggi_economici_delluguaglianza_di_genere_nellunione_europea._impatti_economici_complessivi_delluguaglianza_di_genere.pdf.
- European Commission (2023). *2023 Report on Gender Equality in the EU*.
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en.
- European Institution for Gender Equity (2021). *Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market*.
<https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market>.
- Ferrera, M. (2008). *Il fattore D perché il lavoro delle donne farà crescere l'Italia*. Milano: Mondadori.
- Forum Disuguaglianze e Diversità (2024). «Da conciliazione a costrizione: il part-time in Italia non è una scelta. Proposte per l'equità di genere e la qualità del lavoro».
<https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/il-part-time-involontario-colpisce-piu-le-donne-degli-uomini-presentato-il-report-in-senato/>.
- Goldin, C. (2006). «The Quiet Revolution That Transformed Women's Employment, Education, and Family». *American Economic Review*, 96(2), 1-21.
- Goldin, C. (2014). «A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter». *American Economic Review*, 104(4), 1091-119.
- Goldin, C. (2015). «How to Achieve Gender Equality, Milken Institute Review». *The Milken Institute Review*, 17(3), 24-33.

- Goldin, C.; Katz, L.F. (2016). «A Most Egalitarian Profession: Pharmacy and the Evolution of a Family-Friendly Occupation». *Journal of Labor Economics*, 34(3), 705-46.
- Goldin, C. (2021). «Journey across a Century of Women». *The Milken Institute Review*, 23(2), 36-45.
- Gornick, J.C.; Meyers, M.K. (2002). «Building the Dual Earner/Dual Career Society: Policy Developments in Europe». *CES Working Paper*, 82.
- Gregory, M.; Connolly, S. (2008). «Feature: The Price of Reconciliation: Part-Time Work, Families and Women's Satisfaction». *The Economic Journal*, 118(526), 1-7.
- INAPP (2022a). «Gender Policies Report 2022». https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3743/INAPP_Esposito_Gender_policies_report_2022.pdf.
- INAPP (2022b). «Lavoro, Inapp: La crescita dell'occupazione non sorride alle donne, un nuovo contratto su due è part-time». <https://www.inapp.gov.it/stampa-e-media/comunicati-stampa/19122022-lavoro-inapp-la-crescita-delloccupazione-non-sorride-alle-donne-un-nuovo-contratto-su-due-e-part-time>.
- INL (2022). «Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri». <https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/relazioni-annuali-sulle-convalide-delle-dimissioni-e-risoluzioni-consensuali-delle-lavoratrici-madri-e-dei-lavoratori-padri/>.
- INPS (2023). «Natalità e occupazione femminile: un confronto internazionale».
- ISTAT (2019). «Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale». <https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>.
- ISTAT (2023). «Natalità e fecondità della popolazione residente: anno 2022». <https://www.istat.it/it/files/2023/10/Report-natalita-26-ottobre-2023.pdf>.
- Kenny, B. (2024). «In equilibrio sui pregiudizi». *Ingenere*.
- Kleven, H.; Landais, C.; Søgaard, J. (2019). «Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark». *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 181-209.
- Kleven, H.; Landais, C.; Søgaard, J. (2021). «Does Biology Drive Child Penalties? Evidence from Biological and Adoptive Families». *American Economic Review: Insights*, 3(2), 183-98.
- Kleven, H.; Landais, C.; Posch, J.; Steinhauer, A.; Zweimüller, J. (2024). «Do Family Policies Reduce Gender Inequality? Evidence from 60 Years of Policy Experimentation». *American Economic Journal: Economic Policy*, 16(2), 110-49.
- Legge 1 aprile 2021, n. 46, «Deleghe al governo riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale».
- Legge 7 aprile 2022, n. 32, «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia». <https://famiglia.governo.it/media/2713/family-act-ddl-2459-definitivo.pdf>.
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026».
- Lundborg, P.; Plug, E.; Würtz Rasmussen, A. (2017). «Can Women Have Children and a Career? IV Evidence from IVF Treatments». *American Economic Review*, 107(6), 1611-37.
- Mandel, H.; Semyonov, M. (2005). «Family Policies, Wage Structures, and Gender Gaps: Sources of Earnings Inequality in 20 Countries». *American Sociological Review*, 70, 949-67.

- Manna, V. (2013). «Il lavoro delle donne: avanzamenti e contraddittorietà delle normative e della loro applicazione». *La Camera Blu. Rivista di Studi di Genere*, 7, 128-42.
- Manning, A.; Petrongolo B. (2005). «The Part-Time Pay Penalty Centre for Economic Performace». Discussion Paper No. 679.
- OECD (2016). «Be Flexible! Background Brief on How Workplace Flexibility Can Help European Employees to Balance Work and Family». <https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf>.
- OECD (2018). «How Does Access to Early Childhood Education Services Affect the Participation of Women in the Labour Market?». OECD. Working paper No. 59.
- Olivetti, C; Petrongolo B. (2017). «The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation in High-Income Countries». *Journal of Economic Perspectives*, 31(1), 205-30.
- Petrongolo, B.; Ronchi M. (2020). «Gender Gaps and the Structure of Local Labor Markets». *Labour Economics*, 64.
- Piccitto G. (2018). «Soddisfazione lavorativa ed equilibrio casa-lavoro: un'analisi di genere». *Stato e Mercato*, 38(3), 461-98.
- Save the Children (2024). «Le equilibriste: la maternità in Italia 2024». <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-italia-nel-2024>.
- Scarpioni, S. (2022). «Congedi di paternità, a che punto siamo». Ingenuere, 13/10/2022.
- Tavits, M.; Schleiter, P.; Homola, J.; Ward, D. (2024). «Fathers' Leave Reduces Sexist Attitudes». *American Political Science Review*, 118(1), 488-94.
- Viganò, F.; Lallo, C. (2020). «Il paradosso del non uso delle misure di conciliazione famiglia-lavoro. Uno studio empirico nel settore elettrico italiano». *Polis*, 2, 363-90.
- Vignoli, D.; Drefahl, S.; De Santis, G. (2012). «Whose Job Instability Affects the Likelihood of Becoming a Parent in Italy? A Tale of Two Partners». *Demographic Research*, 26, 41-62.
- Waddington, L.; Bell, M. (2021). «The Right to Request Flexible Working arrangements under the Work-life Balance Directive – A Comparative Perspective». *European Labour Law Journal*, 12(4), 508-28.
- Zwysen, W. (2021). «Performance Pay Across Europe». <https://www.etui.org/publications/performance-pay-across-europe>.

Sitografia

- Camera dei deputati (2023). *L'occupazione femminile*. https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/PP004LA.pdf?_1716381817473.
- Consiglio dell'Unione Europea. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/pay-transparency/>.
- Dipartimento Pari Opportunità. <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/home>.
- Dipartimento Pari Opportunità. <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/parita-di-genere-ed-empowerment-femminile/codice-per-le-imprese-in-favore-della-maternita/>.
- Dipartimento per le politiche della famiglia. <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/>.
- EIGE. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/IT>.
- EIGE. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/EU>.

La penalizzazione delle madri nel mondo del lavoro in Italia e in Europa

- Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Part-time_and_full-time_employment_-_statistics#Part-time_employment_and_children.
- Percorsi di Secondo Welfare. <https://www.secondowelfare.it/worklife-community/la-direttiva-europea-sulla-conciliazione-vita-lavoro-innovazioni-e-compromessi/#:~:text=La%20direttiva%202019%2F1158%20introduce,per%20la%20parit%C3%A0%20di%20genere>.
- Your Europe. [https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/leave-flexible-working/index_it.htm#:~:text=Congedo%20parentale&text=Entrambi%20i%20genitori%20hanno%20diritto,mesi\)%20del%20diritto%20al%20congedo](https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/leave-flexible-working/index_it.htm#:~:text=Congedo%20parentale&text=Entrambi%20i%20genitori%20hanno%20diritto,mesi)%20del%20diritto%20al%20congedo).

Genere, diritti e vulnerabilità

a cura di Sara De Vido e Sabrina Marchetti

«A me non piace stare ferma, preferisco zoppicare, ma uscire» Corpoerità e (im)mobilità nei racconti di persone con anomalie vascolari rare

Vanessa Marchegiani

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This study explores embodiment and (im)mobility through the narratives of individuals with rare vascular anomalies. The focus on rare diseases highlights the challenging journey patients and their families often face to find a diagnosis and a treatment. The research examines their embodied experience of space and place, considering their shared experience of rarity as a unifying factor despite the diversity of diseases. Using their shared experience of rarity as a unifying factor despite diverse illnesses. Recruitment was facilitated by La Girandola, an Italian non-profit specialised in vascular anomalies.

Keywords Embodiment. Mobility. Immobility. Health mobility. Rare diseases.

Sommario 1 Introduzione. – 2 L'esperienza corporea del viaggio. – 3 (Im)mobilità nella vita quotidiana. – 3.1 Corporeità all'interno del posto di lavoro. – 4 Micro (im)mobilità negli ospedali. – 4.1 Spazi chiusi. – 4.2 Ricordando l'ospedale pediatrico. – 4.3 Gli ospedali come ‘spazi interrelazionali’. – 5 Conclusioni.



Edizioni
Ca' Foscari



Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società 1

e-ISSN

ISBN [ebook] 978-88-6969-951-1

Peer review | Open access

Submitted 2024-12-23 | Accepted 2025-06-04 | Published 23-09-2025

© 2025 Marchegiani | CC BY 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-951-1/005

Dedico questo studio alla mia famiglia.
Grazie per essere stati i miei compagni di viaggio.

1 Introduzione¹

In Europa una malattia è considerata rara se interessa una persona ogni duemila (About rare diseases 2012). Le malattie rare sono molto diverse fra loro e spesso i/e pazienti devono attendere del tempo per ottenere una diagnosi (Schieppati et al. 2008), trovandosi nel mezzo di «un'odissea diagnostica» (Black, Martineau, Manacorda 2015, 1) che può avere un impatto considerevole sulla loro esperienza. Ai/i le partecipanti a questo studio è stata diagnosticata una malattia vascolare rara che per molti/e di loro si manifesta cronicamente nel corso della vita con fasi più o meno acute. Le anomalie vascolari rare sono un gruppo eterogeneo di malformazioni che possono interessare ogni parte del corpo, organo o apparato (I 'difetti' vascolari congeniti: Angiomi e Malformazioni Vascolari. Questi sconosciuti in breve, s.d.). Raccogliere le testimonianze di persone con questo genere di anomalie ha come obiettivo rendere visibile cosa significhi vivere con una malattia rara, considerando non solo le implicazioni cliniche e diagnostiche (*disease*), ma anche l'esperienza vissuta in prima persona (*illness*), e come ciò si rifletta nella società (*sickness*).² Nonostante l'eterogeneità di queste malattie, se ne è considerata la rarità come un'esperienza unificante (Huyard 2009), avendo come obiettivo anche l'indagare «la malattia cronica come esperienza e non come categoria» (Pieri 2022, 375).

Questo contributo presenta le tre macroaree di indagine della tesi di laurea magistrale dell'Autrice (Marchegiani 2024): l'esperienza corporea del viaggio per trovare una diagnosi o una cura, la corporeità rispetto all'(im)mobilità nella vita quotidiana e l'esperienza corporea degli spazi ospedalieri.

La discussione si basa su interviste in profondità realizzate online, nel 2023, a sedici persone (dodici donne e quattro uomini), fra i 22 e i 60 anni, residenti in Italia, a cui è stata diagnosticata una malattia

1 Desidero ringraziare La Girandola Onlus ed in particolare il Prof. Dr. Gianni Vercellio per il sostegno, la dedizione e l'entusiasmo dimostrato nei confronti di questo progetto fin dal primo momento. Voglio esprimere, inoltre, la mia gratitudine a tutti/e i/e partecipanti che hanno condiviso con me le loro storie di vita. L'incontro con voi ha colmato un vuoto che c'era fin dalla mia infanzia e ha reso possibile la realizzazione di questo studio. Un ringraziamento particolare anche alla Professoressa Sabrina Marchetti per avermi guidato e sostenuto nella fase di ricerca.

2 Questa tripartizione è stata avanzata da *The School of Harvard*, un movimento all'interno dell'antropologia medica guidato da Arthur Kleinman e Byron Good negli anni Settanta e mosso dalla necessità di raccogliere storie di esperienza vissuta della malattia (*illness*) per superarne il significato biologico (*disease*) (Pizza 2005).

vascolare rara. Il campione è sbilanciato rispetto al genere e ciò riflette un'adesione casuale a questo studio. Brani dalle interviste sono riportati anche per dare maggiore rilevanza al punto di vista delle persone intervistate e alle esperienze soggettive. Il mio ruolo di ricercatrice è stato agevolato dall'aver condiviso con le persone intervistate la mia esperienza personale di 'odissea diagnostica' intrapresa a partire dalla mia infanzia.

È fondamentale considerare queste memorie di vita contestualizzandole nel discorso sulla 'corporeità' (*embodiment*) indagato da Elizabeth Grosz (1994) la quale, ricollegandosi alla fenomenologia in particolare di Maurice Merleau-Ponty, sostiene che l'esperienza è sempre corporea, soggettiva, molteplice, vissuta e contestualizzata in un particolare periodo storico. Dal punto di vista antropologico ho tratto ispirazione da Nancy Scheper-Hughes e Margaret Lock (1987) che hanno teorizzato un 'corpo pensante' (*mindful body*) nel quale la mente e il corpo sono interconnessi. Questo è collocato nel tempo ed è composto a sua volta dal corpo individuale, da quello sociale e da quello politico, inseparabili nell'esperienza di malattia, guarigione e sofferenza. Inoltre, è anche importante definire il significato di 'salute' e 'malattia', facendo riferimento al pensiero dell'antropologo Giovanni Pizza (2005), secondo il quale questa dicotomia riflette le strutture di potere e di controllo della società. Facendo riferimento all'antropologo americano Thomas Csordas ed alla sua proposta di rendere l'incorporazione paradigma dell'antropologia, Pizza sottolinea l'importanza delle nozioni di 'incorporazione' e di 'memoria del corpo' per superare il dualismo 'corpo' e 'mente' e per andare oltre il concetto biomedico della malattia (*disease*). Nel fornire una definizione di 'salute' e di 'malattia' l'autore riporta l'analisi dello psichiatra Franco Basaglia, che va oltre la relatività sociale e pone l'accento sui rapporti di forza che definiscono 'normalità' e 'anormalità' e sulla produzione di categorie 'sano' e 'malato' all'interno della società. La norma che rende possibile questa distinzione, secondo Basaglia, è da cercare nel rapporto 'salute' ed 'efficienza' fra il 'corpo individuale' e il 'corpo sociale' (Pizza 2005). La necessità di rompere la rigidità delle categorie 'salute' e 'malattia' è condivisa anche dall'antropologo Ernesto de Martino³ che, nei primi anni Sessanta del Novecento, sottolinea come, in ogni contesto storico-culturale, tale binomio può essere scomposto e analizzato come «processo di incorporazione della realtà storica» (Pizza 2005, 83).

Raccontare l'esperienza vissuta (*illness*) aiuta, infatti, non solo a dare senso alla sofferenza, ma anche a comprendere la dimensione

³ Per approfondire il tema della scomposizione del termine malattia attraverso la 'presenza' e la sua 'crisi' rimando a De Martino (2015).

culturale e sociale della persona interessata, visto l'impatto dell'esperienza stessa sulla vita quotidiana (2005).

Come discusso da Ruth Butler e Hester Parr (1999) il corpo costruisce e a sua volta è costruito, per questo molteplici forme di spazialità possono essere osservate. Ne consegue che le esperienze corporee dovrebbero essere investigate nella loro molteplicità (Grosz 1994) per sfidare la conoscenza incorporea e concettuale, per andare oltre, verso una conoscenza corporea (Longhurst 1995). I corpi contengono molti significati e raccogliere le esperienze vissute può anche promuovere una discussione sulla (dis)abilità come esperienza corporea e non soltanto individuale o sociale (Butler, Parr 1999, 144). Porre attenzione al corpo potrebbe fornire una nuova prospettiva nell'analisi della disabilità (1999) e raccogliere voci diversificate di esperienze di vita contribuirebbe ad evitare che la disabilità venga considerata come un tutto omogeneo (Borg 2008).

Il corpo, dunque, è considerato «il primo luogo di indagine» (McDowell 1999, 34. Traduzione dell'Autrice) e corpi e corporeità verranno investigati per comprendere la spazialità e se questi contribuiscono a darle forma. La concezione di spazialità sulla quale si basa questa ricerca riprende Doreen Massey, John Allen e Phil Sarre (1999) che la definiscono il prodotto delle interrelazioni e delle molteplicità, che a loro volta ne caratterizzano la sua apertura e la sua disomogeneità. Quanto alla mobilità e alla immobilità, verranno considerate non come antitetiche, ma come 'relazionali' e necessarie per comprendere il concetto di spazio (Adey 2006; Massey 2004), dato che avere una malattia vascolare rara potrebbe significare negoziare lo spazio e il tempo durante il corso di tutta la vita.

2 L'esperienza corporea del viaggio

Le persone intervistate hanno condiviso con me le loro esperienze di 'mobilità sanitaria',⁴ facendo riferimento all'organizzazione dei viaggi e ai ricordi di queste fasi di (im)mobilità, soffermandosi sulla loro personale esperienza del corpo. Tredici degli/delle intervistati/e hanno viaggiato per ottenere le cure necessarie: cinque di questi/e all'interno della stessa regione di residenza, mentre otto attraversando i confini regionali, e tre si sono recati all'estero per trattamenti o visite specialistiche.

In buona parte dei casi il luogo dove hanno stabilito la loro residenza coincide, o è vicino, al luogo di nascita; solo in un caso si è osservata una migrazione in territorio nazionale per motivi di salute.

4 Per approfondire 'turismo medico' e 'mobilità sanitarie' rimando a Connell 2013; Gilnos et al. 2010 e Sobo 2009.

Ciò può essere interpretato facendo riferimento alla contrapposizione proposta da David Harvey (1989), e discussa da Doreen Massey e Pat Jess (1995, 47), fra la crescente mobilità e la conseguente ‘necessità’ di una maggiore stabilità. Quando si osservano instabilità e incertezza, caratterizzate in questo studio da una costante ‘mobilità sanitaria’, tanto più si rende necessario avere un luogo stabile in cui vivere.

Nel corso delle interviste è stata esplorata l’esperienza corporea del viaggio attraverso i ricordi del tempo trascorso in aereo, in treno o in macchina per raggiungere il luogo di cura e/o per ritornare a casa, tematiche che non risultano così spesso investigate nella letteratura relativa al ‘turismo medico’ o alla ‘mobilità sanitaria’ (Ormond 2005). Stefania⁵ ha condiviso una delle sue esperienze di viaggio ricordando la sua esperienza corporea di immobilità - «[attendevamo] che arrivasse l’aereo [ed] ero dolorante, infastidita, fasciata (Stefania, 29 marzo 2023, online)» - e di mobilità, menzionando i differenti mezzi di trasporto utilizzati.

Viaggiare per motivi di salute ha contribuito a creare un ‘senso del luogo’ (*sense of place*) soggettivo e in quel luogo le persone si sono identificate (o meno) con o contro la città (Massey, Jess 1995) nella quale hanno ricevuto assistenza sanitaria.

Una delle persone intervistate ha detto: «mi ricordo che era molto alienante e che mi sentivo un po’ quasi come un cargo vivente (Daniele, 24 maggio 2023, online)», raccontando il susseguirsi di viaggi simili uno all’altro e durante i quali non c’era tempo per visitare nulla, oppure era impossibile a causa delle barriere architettoniche presenti. Daniele spiega come avesse percepito l’ambiente circostante senza poterci interagire, vivendo una situazione di immobilità nonostante stesse viaggiando in posti differenti (Adey 2006).

Sette intervistati/e hanno manifestato incertezza verso il futuro, giustificandola con la consapevolezza che, nel momento in cui i loro medici di riferimento andranno in pensione, dovranno cominciare a rimettersi in viaggio. I/le pazienti che si sono recati all'estero per cure sanitarie hanno raccontato degli episodi relativi alle difficoltà di comunicare in un'altra lingua. Daniele, nonostante parlasse un po' la lingua straniera del paese in cui si trovava, ha sollevato il problema della comunicazione con il personale medico,⁶ ponendo il tema dell’età, come osservato anche nei vissuti di altri/e partecipanti:

⁵ Tutte le persone che hanno partecipato a questo studio sono state anonimizzate assegnando loro nomi di fantasia. Inoltre, ogni riferimento ai luoghi e alle strutture ospedaliere è stato evitato fornendo un’indicazione geografica approssimativa.

⁶ Jennifer R. Boyd e Mabel Hunsberger (1998) hanno discusso dell’importanza di comunicare con bambini/e ospedalizzati/e e del fornire loro una spiegazione chiara delle procedure mediche.

Poi i medici dato che ero così piccolo non mi parlavano e quindi, più che altro, l'incomprensione veniva non tanto dai problemi linguistici, ma dal fatto che nessuno mi diceva nulla. (Daniele, 24 maggio 2023, online)

A conclusione di questa analisi della 'mobilità sanitaria', risulta che a dieci delle persone intervistate sono state attribuite, e solo dopo un lungo periodo di attesa, delle diagnosi errate; cinque non hanno ricevuto una diagnosi se non in età adulta; mentre una di loro afferma di aver una diagnosi dibattuta. È necessario anche specificare come in quattordici degli/lle intervistati/e la malattia (*disease*) sia cronica oltre che rara. Cosa significhi avere una diagnosi non chiara o avere una malattia rara e cronica è stato spiegato da alcuni/e partecipanti, facendo riferimento a pratiche quotidiane quali, ad esempio, sostenere l'esame di scuola guida o il rinnovo del certificato di invalidità, ma anche all'incertezza di ogni previsione. Come nell'esperienza di Paola che ha ricordato un intervento chirurgico i cui i rischi erano stati sottovalutati ponendola in pericolo, e l'impatto che ciò ha avuto su di lei:

Io ogni anno andavo lì e [il medico] mi controllava lo stato di questa malformazione, fino a quando, «Io proverei ad operare, perché secondo me la togliamo». Quindi io, tutta contenta, mi ero comprata i pantaloncini corti, perché chissà che pensavo che facesse. [...] infatti, la malformazione sempre là sta... false speranze. (Paola, 19 maggio 2023, online)

Il ricordo della sua esperienza vissuta e narrata attraverso l'immagine di un'adolescente che si compra dei pantaloncini corti descrive il desiderio di liberarsi indossando un capo che, secondo lei, avrebbe potuto indossare solo dopo aver asportato la malformazione e con essa la sua visibilità.

3 (Im)mobilità nella vita quotidiana

Coprire o mostrare la parte del corpo affetta dalle malformazioni vascolari rare è un tema emerso in molte interviste. Nonostante la diversità generazionale osservata nei/lle partecipanti a questo studio, non sono state riscontrate diversità nell'approcciarsi alla pratica dell'andare al mare, dove il tema della mobilità si intreccia al nesso concettuale spazialità/visibilità. Dodici persone intervistate hanno parlato della propria 'esperienza corporea' al mare, quando il corpo è più esposto, e cinque di loro hanno detto di utilizzare ginocchiere, cavigliere o indumenti per rendere la malformazione meno visibile. Ad esempio, Vera racconta:

Al mare, fin quando entro dentro l'acqua sono con il pareo, sì con qualcosa che mi copre, una gonna, un pantalone. È molto più difficile accettarlo veramente dal dirlo e io sono convinta che non l'abbia accettato, anzi, ancora la strada è lunga (Vera, 21 aprile 2023, online)

Secondo la sua esperienza personale, mostrare la malformazione è strettamente legato all'accettazione della malattia. Durante l'intervista, Vera ha raccontato di come da adolescente andasse al mare soltanto con i propri genitori piuttosto che con gli amici, perché non si sentiva a suo agio nell'esporsi al loro 'sguardo'. Tuttavia, crescendo e usando un indumento che protegge ciò che lei ha definito «come l'intimità dell'anomalia vascolare», il suo comportamento è cambiato mostrando un livello di accettazione maggiore. La percezione della parte del corpo interessata dalla malformazione è stata descritta in modo diverso da ogni intervistato/a e si potrebbe affermare che essa abbia una rilevanza ingigantita nell'immagine che le persone hanno di sé (Grosz 1994).

Si aggiungono alcune considerazioni ancora sul concetto dello 'sguardo' parlando dell'esperienza corporea di Sandro:

Perché ancora mi dà un po' fastidio andare [al mare] che si vede con la calza elastica, sono più intelligenti i bambini degli adulti, che guardano, non sanno cos'è e chiedono, non fissano. [Gli adulti] li vedi guardare con un occhio diverso rispetto a quello del bambino, il bambino guarda con l'occhio ignorante, innocente. Poi vabbè vado al mare con la mia compagna, mia figlia, poi il problema sarà ad una certa degli altri. (Sandro, 30 maggio 2023, online)

Questa riflessione avvalorata la tesi di Hughes (1999) secondo la quale lo 'sguardo' contribuisce a medicalizzare le persone che vengono osservate. Tuttavia, recarsi al mare può essere interpretato come una forma di resistenza e la mobilità è dunque osservata adottando pratiche e movimenti personali all'interno dello stesso ambiente (Adey 2006).

Procedendo nella trattazione della mobilità e dell'immobilità nella vita quotidiana, l'esperienza corporea dello spazio è descritta da Francesca come un processo di 'disgregazione del sé' (*biographical disruption*) (Dyck 1995. Traduzione dell'Autrice):

Tante [danze] non riesco a farle più, diciamo che quando ho provato a ballare con i ventagli e con i veli, che comunque è sempre stato il mio cavallo di battaglia... [dopo l'intervento] non riuscire a portare il braccio sinistro lì... sono stata mezz'ora a piangere [si commuove] eh vabbè, dovevo risolvere [con l'intervento]. Troverò altri cavalli di battaglia. [...]. (Francesca, 12 aprile 2023, online)

Francesca parla infatti della parziale perdita della funzionalità di un arto in riferimento alla danza, mostrando resilienza nel cercare movimenti nuovi e di come la corporeità e lo spazio cambino richiedendo aggiustamenti. Lo spazio è performativo (Massey, Allen, Sarre 1999) e Francesca se ne appropria attraverso la danza. Rinegoziare lo spazio è anche legato ad un riallineamento dell'identità, al riscoprire differenti modi di fare esperienza di esso scoprendo nuove forme di mobilità (Butler, Parr 1999).

Dodici delle persone intervistate hanno una condizione cronica che è caratterizzata da fasi in cui la malattia è silente e altre in cui è sintomatica. Greta racconta di come la mobilità e l'immobilità siano alternativamente presenti nella sua esperienza:

Adesso dall'ultima operazione sono passati quattro anni e anche ieri anche l'altro ieri [mi sono detta], «guarda sto camminando con il mio cagnolino!», portar fuori il cane non è proprio il massimo [ride], però riesco a crearmi questa gioia perché non è scontato, non bisogna dare nulla per scontato. (Greta, 28 marzo 2023, online)

Greta attribuisce significati differenti alla mobilità dato che il corpo «diventa presente attraverso l'esperienza della malattia» (Smith, Hutchison 2004, 146. Traduzione dell'Autrice), mostrando un maggiore apprezzamento per le piccole attività di ogni giorno.

Parlando di corporeità e di (im)mobilità nella vita quotidiana, quasi tutte le persone intervistate hanno fatto riferimento allo sport. Gioia, ad esempio, ha raccontato:

Nonostante poi tutti i miei, diciamo, problemi fisici legati alla patologia, comunque sono molto sportiva, ecco, nel senso che mi piace molto andare in montagna, sono speleologa; quindi, ho la passione per le grotte, per l'esplorazione, quindi per i sotterranei [...] e questa è una cosa che mi piace molto, e... mi piace molto viaggiare, ecco, comunque non sono una che sta ferma. (Gioia, 17 aprile 2023, online)

Gioia definisce la sua identità in relazione al movimento, «non sono una che sta ferma», separando se stessa dalla malattia, pur riconoscendone la presenza (Aujoulat et al. 2008).

3.1 Corporeità all'interno del posto di lavoro

Coprire o mostrare la parte del corpo affetta dalla malformazione è una pratica che è stata affrontata anche in fase di indagine della corporeità nel luogo di lavoro. Tredici delle persone intervistate sono occupate, due sono studenti e una è disoccupata. Come discusso da

Butler e Parr (1999), l'incarico di lavoro è corporeo e situato nello spazio (Crang 1994). Ciò significa che tutti i processi relativi alla mansione svolta sono corporei senza considerare una separazione fra 'corpo' e 'mente', rendendo necessario investigare il ruolo del corpo nell'ambito lavorativo e nei processi produttivi.

Stefania e Francesca hanno parlato non solo del significato della visibilità della malformazione, ma anche dell'impatto che hanno avuto su di loro alcune interazioni con clienti e/o colleghi/e e i commenti intrusivi talvolta ricevuti. Ad esempio, Francesca ha raccontato:

Era anche brutto il fatto che, anche al lavoro, per esempio, arrivava il tipo e tutti i clienti che dicevano, (sono soggetta anche ai trasferimenti, quindi cambi filiale), arriva[va] l'estate, e «che è successo al braccio, che ti sei fatta?» e poi si ergono tutti a medici, e «forse devi fare questo, devi prendere quest'altro», quindi diventava pesante dover comunque un pochettino giustificare quello che avevo. (Francesca, 14 aprile 2023, online)

Mentre Stefania ha ricordato due esperienze lavorative molto diverse fra loro. Durante il suo impiego come commessa riceveva commenti denigratori:

Solo persone sconosciute, che andavano a fare lì la spesa, qualche volta dicevano perché avevo la mano sempre gonfia, ho la mano sempre gonfia, «Ma perché è così brutta, perché è così nera?» [...] le solite cose arcaiche, brutte, per fartela breve: sono stata lì due anni poi non ci ho lavorato più. (Stefania, 29 marzo 2023, online)

Al contrario, nel secondo impiego in campo estetico, Stefania ha raccontato di come, nonostante capitasse di ricevere alcune domande relative alla visibilità delle malformazioni, queste non fossero percepite come intrusive. Inoltre, ha descritto la sua esperienza corporea dello spazio in relazione al coprire e scoprire le malformazioni:

guarda all'inizio io la vivevo male, anche quando compravo un vestitino, c'erano tanti vestiti che erano a maniche corte e mi ci facevo fare le maniche, ma adesso mi sono stufata [...], tanto la gente dice sempre qualcosa, mi dicessero quello che vogliono, mi guardassero quanto vogliono, non me ne può fregar di meno [...]. (Stefania, 29 marzo 2023, online)

La scelta di Stefania di non coprire più le parti del corpo interessate dalle malformazioni mostra come il suo corpo sia diventato un luogo di resistenza personale e sociale (Schepers-Hughes, Lock 1987) e, considerando anche la sua affermazione «mi dicessero quello che

vogliono, mi guardassero quanto vogliono, non me ne può fregar di meno [...]», un modo di restituire ‘l’occhio del potere foucaultiano’ (Hughes 1999). Bill Hughes (1999) sottolinea come ricevere uno ‘sguardo’ discriminatorio si trasformi in «un atto invalidante» (*an act of invalidation*) (1999, 164; traduzione dell’Autrice) e pone l’accento su come il restituire lo ‘sguardo’ con orgoglio possa trasformarsi in un atto di resistenza, invertendo il meccanismo degli equilibri di potere regolati da esso.

L’esperienza di Lorena, invece, conferma la tesi di Butler e Parr (1999) di come non solo la mansione lavorativa abbia effetti sul corpo, ma anche viceversa:

Dopo che avevo già avuto la prima amputazione, e da lì dolori, dolori, faceva male, [...] d’inverno avevo molti problemi, poi ce li avevo anche d’estate, e quando avevo i dolori io non riuscivo a camminare, a guidare. Lavorare in un ufficio vuol dire muoversi, fare delle commissioni anche all’esterno, andare in banca, andare in posta, andare a fare visite commerciali agli altri colleghi. Ero sempre a casa praticamente, in un mese stavo a casa da una settimana a dieci giorni e non venivo vista bene, «quella è sempre a casa in malattia». (Lorena, 12 aprile 2023, online)

Lorena ha descritto la sua esperienza lavorativa corporea in relazione al movimento, contrapponendo la mobilità nel luogo di lavoro all’immobilità percepita a causa del peggioramento della sua malattia. Inoltre, ha anche raccontato di come, in seguito a una riorganizzazione dei locali, non abbia più potuto svolgere il suo lavoro, fattore che infine l’ha portata a doverlo lasciare. La sua affermazione «non venivo vista bene, ‘quella è sempre a casa in malattia’», delinea anche come la sua malattia fosse percepita come uno stigma contribuendo a creare un’identità in relazione al luogo di lavoro.

Paola mostra l’esigenza di tornare al lavoro prima del tempo, parlando della sua esperienza corporea dello spazio e della necessità di farsi accompagnare in ufficio:

Perché poi stare a casa è noioso, non aiuta, la giornata non ti passa, se uno esce e si distrae poi è meglio, con un po’ di sacrificio. Almeno io sono così, a me non piace stare ferma, preferisco zoppicare, ma uscire [ride]. (Paola, 19 maggio 2023, online)

Il voler rientrare al lavoro prima della completa guarigione viene motivato dalla necessità di distrarsi, avvalorando la tesi di McCaul e Malott (1984) secondo la quale maggiore è la distrazione, minore è il dolore fisico percepito.

Due persone intervistate che lavorano in ospedale hanno trasformato la loro esperienza di malattia in un punto di forza nel

loro lavoro quotidiano e, in particolare, l'esperienza di Sandro si inserisce nel discorso della cura incentrata sulla persona (*person-centred care*) definita da Alison Kitson et al. (2013) ed Elise van Belle et al. (2020) come cura del benessere psicosociale, emotivo, culturale e fisico dei/le pazienti:

Il fatto di provare a stare in quel letto [d'ospedale], provare quello che hanno provato loro [i/le pazienti], nel bene e nel male è servito, quello serve in questo lavoro. Riesco a capire meglio tante sfaccettature che puoi anche studiare sui libri, ma che non ti rendono bene l'idea di tutto questo. (Sandro, 30 maggio 2023, online)

4 Micro (im)mobilità negli ospedali

Le persone intervistate, molte già in giovane età, hanno frequentato regolarmente gli ospedali dove l'esperienza corporea è legata al dolore fisico, al senso di isolamento ed alle emozioni. Gli ospedali sono spazi complessi nei quali il sociale, il fisico e il simbolico sono collegati fra loro (Gesler et al. 2004). Sono stati descritti come spazi liminali in cui le identità sono soggette ad aggiustamenti e a trasformazioni (Long, Hunter, Van der Geest 2008).

4.1 Spazi chiusi

Le impressioni relative ai periodi trascorsi in ospedale sono state raccolte in tutte le interviste. Questo primo paragrafo fa riferimento ad esperienze che non presuppongono necessariamente un ricovero ospedaliero. Quattro delle persone intervistate hanno parlato dell'essere sottoposti alla risonanza magnetica, esame usato per poter individuare l'estensione di malformazioni collocate più in profondità (Come si curano?, n.d.). Vera ha raccontato:

Non lo so, se sei obbligato a stare lì fermo e a guardarti intorno, sarebbe bello vedere cose che danno un po' pace all'animo, dipinti, o situazioni di natura o magari qualche frase magari di quelle... qualche citazione di quelle che ti rincuorano, che ti fanno pensare alle cose belle [...].⁷ Invece di questi ambienti così grigi, che ti senti nella bara più che nella risonanza e dici «mamma mia è finita», il

⁷ Il desiderio espresso da Vera di vedere opere d'arte o citazioni è un esempio di 'Evidence Based Design', teoria che predilige l'approccio incentrato sulle necessità riferite dai/le pazienti nel ridisegnare gli spazi ospedalieri (Stichler, Hamilton 2008).

freddo poi, sempre freddo, un ambiente freddissimo [ride]. (Vera, 22 aprile 2023, online)

L'espressione «ti senti nella bara più che nella risonanza e dici «mamma mia è finita», fornisce una chiara rappresentazione dell'immobilità e delle emozioni percepite durante la procedura. Il freddo e la mancanza di movimento contribuiscono, come già affermato da Erna Törnqvist et al. (2006), a rendere l'esperienza negativa. L'assenza di oggetti su cui posare lo sguardo, che confortino il/la paziente in quel momento, fa pensare a come il/la paziente non abbia alcun controllo sulla situazione.

4.2 Ricordando l'ospedale pediatrico

Nove intervistati/e hanno condiviso ricordi piacevoli degli ospedali pediatrici, uno ha ricordato un'esperienza molto spiacevole, i/ le restanti sei non si sono pronunciati/e a riguardo. Ciò che i/le bambini/e desiderano e necessitano durante i ricoveri ospedalieri è conosciuto in parte limitata (Birch, Curtis, James 2007). Daniele ha raccontato il perché della sua esperienza negativa:

Io mi ricordo che, quando andavo in sala giochi ospedaliera, mi deprimevo tantissimo, mi arrabbiavo e basta perché dicevo, «io qui sto male» e quasi mi sentivo attaccato, quasi mi sembrava che io dovessi scegliere di essere felice. (Daniele, 24 maggio 2023, online)

Il ricordo dell'ospedale pediatrico è per Daniele influenzato negativamente, ad esempio, dai poster con i pesci appesi alle pareti o dalla sala giochi a disposizione dei/lle pazienti. La sua affermazione «mi sembrava che io dovessi scegliere di essere felice», può essere interpretata come un fattore di pressione che tentasse di regolare quali emozioni fossero appropriate e gli fosse concesso di esprimere. Daniele è, rispetto agli/lle altri/e partecipanti, colui che è stato ospedalizzato di più e, come sottolineato da lui stesso, la sua percezione può essere molto diversa da quella di pazienti ricoverati/e in ospedale per meno tempo (Cartland et al. 2018). Infatti, la maggioranza degli/lle altri/e ha parlato di un'esperienza differente confermando quanto in letteratura, dove le sale giochi ospedaliere sono state descritte come spazi relazionali in cui i/le bambini/e possono interagire e giocare insieme (Lambert et al. 2014) e come spazi in grado di fornire aiuto (Boyd, Hunsberger 1998). Marco ha raccontato:

E invece ricordo l'esperienza molto positiva della libreria, la stanzina gioco dei bambini, colori; i volontari, una volta se non

sbaglio, una volta avevano fatto anche la ‘clown terapia’ [...] ; invece, lì per fortuna c’erano loro che regalavano un po’ di felicità ai bambini, ecco. (Marco, 29 maggio 2023, online)

Le parole di Marco «l’esperienza molto positiva della libreria, la stanzina gioco dei bambini, colori, volontari» sottolineano gli elementi che contribuiscono a rendere un ambiente ospedaliero meno medicalizzato offrendo la possibilità di svolgere delle attività che potrebbero ricordare la vita al di fuori dell’ospedale.

Parlando di come migliorare gli ospedali, sono stati menzionati alcuni possibili interventi negli ospedali pediatrici. Paola, riflettendo sulla sua esperienza personale, propone dei cambiamenti:

Forse, magari qualcosa di più simpatico per rendere le stanze un po’ più carine per i bambini, un po’ più colorate, un po’ più come se fosse tipo un parco giochi anziché un ospedale, forse potrebbe aiutare a livello psicologico. [...] Magari da bambino, no, [ti] sembra [di essere là], stai chiuso [là] e non sai perché. (Paola, 19 maggio 2023, online)

Paola descrive gli aspetti traumatici di essere ricoverata da bambina e della mancanza di comunicazione, «stai chiuso [là] e non sai perché», connotata da un senso di smarrimento in un ambiente completamente nuovo. Fabio invece, per migliorare gli ospedali pediatrici, suggerisce di prestare maggiore attenzione alla didattica ospedaliera, servendosi dell’ausilio della tecnologia, suggerendo che questa possa essere «quel qualcosa che ti tiene vivo, ti aiuta anche ad uscire fuori dalla situazione» (Fabio, 22 maggio 2023, online) identificando la distrazione come una forma di resistenza (Boyd, Hunsberger 1998).

4.3 Gli ospedali come ‘spazi interrelazionali’

Affrontando il tema dei ricordi ospedalieri l’approccio a questa domanda è stato piuttosto differente. Dodici partecipanti hanno descritto la loro esperienza vissuta in ospedale in relazione al personale medico e/o agli/alle altri/e pazienti, raccontando esperienze sia negative che positive. Quattro invece hanno fatto riferimento all’ambiente, sottolineando comunque l’importanza dei rapporti umani.

Stefania ricorda una delle sue esperienze mene positive:

A me, come a tante altre, non chiedevano, «Tu devi mangiare verdura e carne», e io puntualmente non la volevo, io volevo la cotoletta impanata e questa non me la dava mai e io puntualmente non mangiavo niente, poi mamma mi portava qualcosa da fuori,

mamma era in albergo lì [nella stessa città] [...] c'è stata 25 giorni pensa tu. (Stefania, 29 marzo 2023, online)

L'approccio dello staff verso la paziente durante i pasti contribuisce a formare un 'senso del luogo' negativo (Massey, Jess 1995). Inoltre, il ricovero ospedaliero è stato molto lungo e il fatto che la mamma non potesse fermarsi in ospedale di notte ha contribuito a lasciare un ricordo negativo dell'esperienza (Boyd, Hunsberger 1998).

Lorena, invece, ha ricordato:

A me ha salvato l'ultima volta quell'infermiera, mi ha tenuto la mano tutto il tempo e abbiamo chiacchierato, ti giuro che non sono stata zitta poco, perché mi continuava a parlare, oltretutto lei è [della sua stessa regione] come me, mi ha raccontato di quando andava in montagna. Probabilmente lei è stata un mito, non so il tempo, ma quaranta minuti un'oretta ci vuole sempre [...] e non sembra, ma stare lì per 40 minuti un'oretta è pesante, perché ti coprono la faccia e tu invece vorresti guardare. Non so come ho fatto, io me lo chiedo ancora ora. (Lorena, 12 aprile 2023, online)

Da questa citazione possiamo notare come l'infermiera abbia avuto un ruolo fondamentale nell'assistere Lorena in una procedura (van Belle et al. 2020; Feo et al. 2017) durante la quale è dovuta rimanere immobile, ma cosciente. La presenza di qualcuno che si prendesse cura di lei con gentilezza ha contribuito a creare un ricordo più positivo, nel quale l'ambiente ospedaliero non viene nominato. Per questo, facendo riferimento anche agli altri ricordi degli/lle intervistati/e, l'ospedale può essere dunque definito, prendendo in prestito il concetto di Massey, Allen e Sarre (1999), come uno 'spazio interrelazionale' creato attraverso le relazioni e le connessioni osservate al suo interno.

5 Conclusioni

Come visto, la discussione avanzata in questo saggio ha messo al centro le esperienze vissute raccontate dagli/lle intervistati/e investigando la corporeità attraverso l'esperienza del viaggio in territorio internazionale o nazionale alla ricerca delle cure necessarie; l'(im)mobilità che caratterizza le attività quotidiane e infine la micro (im)mobilità all'interno degli ospedali. Il contributo è stato strutturato seguendo una progressione dall'esterno, macro (im) mobilità, verso l'interno, micro (im)mobilità, per creare un percorso narrativo che parte dalla mobilità geografica per arrivare a quella intima e relazionale. L'uso di interviste in profondità è stato scelto per

valorizzare le narrazioni soggettive e per evidenziare la complessità delle esperienze vissute.

In questo studio ho cercato, inoltre, di mettere in evidenza come, all'interno della disciplina dell'antropologia medica, la malattia sia stata ripensata attraverso una terminologia diversificata ponendo l'accento sull'incorporazione, per far sì che la 'salute' e la 'malattia' perdano la loro connotazione dicotomica.

L'analisi degli spostamenti di 'mobilità sanitaria' effettuati dalla maggior parte delle persone intervistate viaggiando tra differenti regioni italiane e, in alcuni casi, anche all'estero conferma da un lato la tesi dell'odissea diagnostica sostenuta da Black, Martineau e Manacorda (2015), dall'altro si aggiunge alla letteratura sul tema dell'esperienza corporea del viaggio intrapreso per motivi di salute.

Investigando l'immobilità e la mobilità nella vita quotidiana è emerso il tema del coprire o scoprire la parte del corpo interessata dalla malformazione e di conseguenza i significati attribuiti allo 'sguardo' percepito, specie durante i soggiorni al mare. Si pone l'accento in riferimento a questo ambiente in quanto è emerso spontaneamente, senza che venisse risposto ad una domanda specifica durante le interviste. Il recarsi al mare è stato interpretato come una pratica che sembra restituire l'occhio del potere foucaultiano (Hughes 1999), evidenziando come non solo lo 'sguardo', ma anche l'esporsi ed esso, sia un atto di resistenza. Il tema della visibilità (scoprirsi, essere visti/e) è strettamente legato alla spazialità, come emerge anche nella sezione che tratta della corporeità nell'ambiente di lavoro.

Si è osservato, poi, come lavorare contribuisca a distrarre dalla malattia, dal dolore e dai pensieri negativi legati all'incertezza, temi che sarebbe necessario approfondire con uno studio strutturato sulla corporeità all'interno del posto di lavoro. Sostenendo la tesi di Butler e Parr (1999) il praticare un'attività sportiva è stato interpretato come un modo per ricostruire una identità di sé attraverso la ri-negoziazione dello spazio in cui si svolgono le attività quotidiane.

Nella parte di questo studio dedicata ai periodi trascorsi in ospedale, nella maggior parte dei casi, il personale medico e/o i/le pazienti/e incontrati/e sono stati/e considerati/e più importanti dell'architettura o del design che caratterizzava lo spazio, suggerendo che l'ospedale è in massima parte il prodotto dell'interrelazione fra le persone che lo abitano (Massey, Allen, Sarre 1999). Per questo è importante enfatizzare come le relazioni positive o negative ne costruiscano la spazialità (1999). Prendendo in prestito questo concetto ritengo che, nel costruire il significato di ospedale come luogo, sia necessaria una molteplicità di racconti e per questo, in studi futuri, auspico il proseguimento della raccolta di esperienze vissute (*illnesses*).

Bibliografia

- «About rare diseases» (2012). *Orphanet*.
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN.
- Adey, P. (2006). «If mobility is everything then it is nothing: Towards a relational politics of (im) mobilities». *Mobilities*, 1(1), 75-94.
<https://doi.org/10.1080/17450100500489080>.
- «I «difetti» vascolari congeniti: Angiomi e Malformazioni Vascolari. Questi sconosciuti in breve» (s.d.). *Girandola*.
<http://www.girandola.org/corso-columbus/>.
- Aujoulat, I. et al. (2008). «Reconsidering Patient Empowerment in Chronic Illness: A Critique of Models of Self-efficacy and Bodily Control». *Social science & medicine*, 66(5), 1228-39.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.11.034>.
- Black, N.; Martineau, F.; Manacorda, T. (2015). «Diagnostic odyssey for rare diseases: exploration of potential indicators». London: Policy Innovation Research Unit (PIRU).
<http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20diseases>.
- Birch, J.; Curtis, P.; James, A. (2007). «Sense and Sensibilities: In Search of the Child-friendly Hospital». *Built Environment*, 33, 405-16.
<https://doi.org/10.2148/benv.33.4.405>.
- Borg, K. (2018). «Narrating Disability, Trauma and Pain: The Doing and Undoing of the Self in Language». *Word and Text, A Journal of Literary Studies and Linguistics*, 8(01), 169-86.
http://jlsl.upgploiesti.ro/site_enleza/docmente/docmente/Arhiva/Word_and_text_2018/10-Borg.pdf.
- Boyd, J.R.; Hunsberger, M. (1998). «Chronically Ill Children Coping with Repeated Hospitalizations: Their Perceptions and Suggested Interventions». *Journal of Pediatric Nursing*, 13(6), 330-42.
[https://doi.org/10.1016/S0882-5963\(98\)80021-3](https://doi.org/10.1016/S0882-5963(98)80021-3).
- Butler, R.; Parr, H. (eds) (1999). *Mind and Body Spaces: Geographies of Illness, Impairment and Disability*. London: Routledge.
- Cartland, J. et al. (2018). «The Role of Hospital Design in Reducing Anxiety for Pediatric Patients». *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(3), 66-79.
<https://doi.org/10.1177/1937586718779219>.
- «Come si curano?» (s.d.). *Girandola*.
<http://www.girandola.org/come-si-curano/>.
- Connell, J. (2013). «Contemporary Medical Tourism: Conceptualisation, Culture and Commodification». *Tourism management*, 34, 1-13.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.009>.
- Crang, P. (1994). «It's Showtime: On the Workplace Geographies of Display in a Restaurant in Southeast England». *Environment and Planning D: Society and Space*, 12(6), 675-704.
<https://doi.org/10.1068/d120675>.
- De Martino, E. (2015). *Sud e magia*. Roma: Donzelli editore.
- Dyck, I. (1995). «Hidden Geographies: The Changing Lifeworlds of Women with Multiple Sclerosis». *Social science & medicine*, 40(3), 307-20.
[https://doi.org/10.1016/0277-9536\(94\)E0091-6](https://doi.org/10.1016/0277-9536(94)E0091-6).

- Feo, R. et al. (2017). «Using Holistic Interpretive Synthesis to Create Practice-Relevant Guidance for Person-centred Fundamental Care Delivered by Nurses». *Nursing Inquiry*, 24(2), e12152.
<https://doi.org/10.1111/nin.12152>.
- Gesler, W. et al. (2004). «Therapy by Design: Evaluating the UK Hospital Building Program». *Health & place*, 10(2), 117-28.
[https://doi.org/10.1016/S1353-8292\(03\)00052-2](https://doi.org/10.1016/S1353-8292(03)00052-2).
- Glinos, I.A. et al. (2010). «A Typology of Cross-border Patient Mobility». *Health & place*, 16(6), 1145-55.
<https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.08.001>.
- Grosz, E. (1994). *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism*. Bloomington: Indiana University Press.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hughes, B. (1999). «The Constitution of Impairment: Modernity and the Aesthetic of Oppression». *Disability & Society*, 14(2), 155-72.
<https://doi.org/10.1080/09687599926244>.
- Huyard, C. (2009). «How Did Uncommon Disorders Become ‘Rare Diseases’? History of a Boundary Object». *Sociology of Health & Illness*, 31(4), 463-77.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2008.01143.x>.
- Kitson, A. et al. (2013). «What Are the Core Elements of Patient-centred Care? A Narrative Review and Synthesis of the Literature from Health Policy, Medicine and Nursing». *Journal of Advanced Nursing*, 69(1), 4-15.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06064.x>.
- Lambert, V. et al. (2014). «Social Spaces for Young Children in Hospital». *Child: Care, Health and Development*, 40(2), 195-204.
<https://doi.org/10.1111/cch.12016>.
- Long, D.; Hunter, C.; Van der Geest, S. (2008). «When the Field Is a Ward or a Clinic: Hospital Ethnography». *Anthropology & Medicine*, 15(2), 71-8.
<https://doi.org/10.1080/13648470802121844>.
- Longhurst, R. (1995). «VIEWPOINT The Body and Geography». *Gender, Place & Culture*, 2(1), 97-106.
<https://doi.org/10.1080/09663699550022134>.
- Marchegiani V. (2024). «*I Don’t Like Standing Still, I Prefer to Limp and Go Out.*» *Embodiment and (Im)mobilities in the Narratives of People with Rare Vascular Anomalies* [tesi di laurea magistrale]. Venezia: Università Ca’ Foscari Venezia.
<https://unitsesi.unive.it/handle/20.500.14247/8158?mode=full>.
- Massey, D.B. (2004) «Geographies of responsibility». *Geografiska Annaler Series B*, 86(1), 5-18.
- Massey, D.B.; Allen, J.; Sarre, P. (eds) (1999). *Human geography today*. Cambridge: Polity Press.
- Massey, D.B.; Jess, P. (eds) (1995). *A Place in the World? Places, Cultures and Globalization*. New York: Oxford University Press. The Open University Press. Vol. 4. *The Shape of the World: Explorations in Human Geography*.
- McCaull, K.D.; Malott, J.M. (1984). «Distraction and Coping with Pain». *Psychological Bulletin*, 95(3), 516-33.
<https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.516>.
- McDowell, L. (1999). *Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ormond, M. (2015). «En Route: Transport and Embodiment in International Medical Travel Journeys between Indonesia and Malaysia». *Mobilities*, 10(2), 285-303.
<https://doi.org/10.1080/17450101.2013.857812>.

- Pieri, M. (2022). «Persone LGBTQ+ con malattia cronica in Italia. Tra precarietà, cura e (in) visibilità». *Salute e Società*, 11(21), 373-87.
<https://doi.org/10.15167/2279-5057/AG2022.11.21.1994>.
- Pizza, G. (2005). *Antropologia medica: saperi, pratiche e politiche del corpo*. Roma: Carocci.
- Scheper-Hughes, N.; Lock, M.M. (1987). «The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology». *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41.
<https://doi.org/10.1525/maq.1987.1.1.02a00020>.
- Schieppati, A. et al. (2008). «Why Rare Diseases Are an Important Medical and Social Issue». *The Lancet*, 371(9629), 2039-41.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60872-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60872-7).
- Smith, B.G.; Hutchison, B. (eds) (2004). *Gendering Disability*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Sobo, E.J. (2009). «Medical Travel: What It Means, Why It Matters». *Medical Anthropology*, 28(4), 326-35.
<https://doi.org/10.1080/01459740903303894>.
- Stichler, J.F.; Hamilton, D.K. (2008). «Evidence-based Design: What Is It?». *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 1(2), 3-4.
<https://doi.org/10.1177/193758670800100201>.
- Törnqvist, E. et al. (2006). «It's Like Being in Another World-patients' Lived Experience of Magnetic Resonance Imaging». *Journal of Clinical Nursing*, 15(8), 954-61.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01499.x>.
- van Belle, E. et al. (2020). «Exploring Person-centred Fundamental Nursing Care in Hospital Wards: A Multi-site Ethnography». *Journal of Clinical Nursing*, 29(11-12), 1933-44.
<https://doi.org/10.1111/jocn.15024>.

Questo primo volume della collana *Ricerche su genere e inclusione tra accademia e società*, promossa dal CUG dell'Università Ca' Foscari Venezia, esplora l'intersezione tra genere, diritti e vulnerabilità attraverso un approccio multidisciplinare. I contributi analizzano le policy di parità dell'Unione Europea, l'identificazione delle vittime di tratta, la responsabilità istituzionale nella violenza di genere e le esperienze della disabilità. Il volume intende creare un ponte tra università e società, promuovendo l'inclusione e la parità.



Università
Ca'Foscari
Venezia